

CAMERA DEI DEPUTATI - LEGISLATURA XV

COMMISSIONE I
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Resoconto stenografico

INDAGINE CONOSCITIVA

Seduta antimeridiana di martedì 9 gennaio 2007

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE

La seduta comincia alle 11,55.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti della Conferenza episcopale italiana.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di libertà religiosa, l'audizione di rappresentanti della Conferenza episcopale italiana.

Innanzitutto, desidero scusarmi con i nostri ospiti per l'inizio dell'audizione odierna con circa 25 minuti di ritardo, dovuto all'esame, abbastanza complicato, del testo sulla riforma dei servizi di sicurezza, che ci ha impegnato in sede referente.

Quello di oggi è il primo di una serie di incontri, che si terranno anche nel pomeriggio e domani, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di libertà religiosa.

Prima di dare la parola ai nostri ospiti, ai quali rivolgo un saluto a nome della Commissione, invito il relatore, professor Zaccaria, ad introdurre il tema.

ROBERTO ZACCARIA. Premesso che la relazione da me presentata all'inizio di questo dibattito è a disposizione di tutti, vorrei riassumere alcune delle questioni che mi sembrano centrali per le audizioni che ci accingiamo a fare. Innanzitutto, va osservato che quella sulla libertà religiosa è una legge di attuazione costituzionale, che tiene, quindi, come punti fermi i principi contenuti nel testo costituzionale e ha l'obiettivo di dare loro attuazione in un'epoca certamente diversa dal 1948.

Ritengo che questo concetto dell'attuazione costituzionale sia importante perché, nel dibattito che spesso si svolge, a volte affiorano anche impostazioni che tendono a mettere in discussione alcuni di questi principi, mentre penso che la nostra impostazione debba essere quella di una legge di attuazione costituzionale. Non che dal punto di vista formale ciò abbia un particolare valore, perché si tratta di una legge ordinaria, tuttavia si tratta pur sempre di una legge ordinaria che ha un particolare significato in quanto si ricollega direttamente a questi principi.

Tale legge ha quindi il vantaggio, intervenendo dopo il 1948 - momento in cui quei principi furono

posti - di poter tenere conto dei risultati raggiunti dalla giurisprudenza - soprattutto costituzionale - che, naturalmente, è abbastanza ricca su questa materia, dalla dottrina e anche dalla prassi concreta che, in questi anni, si è venuta determinando.

Tra i principi fondamentali individuati proprio dalla Corte costituzionale vi è certamente quello supremo della laicità dello Stato, richiamato in più occasioni anche dal Presidente della Repubblica (Napolitano da ultimo anche se tutti i Presidenti hanno fatto in qualche modo riferimento a questo principio da cui discende l'impostazione di tutta la legge).

La legge che ci accingiamo ad approvare ha una struttura base che risale, nel tempo, intorno agli anni Novanta. Siamo, quindi, consapevoli che prima della sua approvazione richiederà un appropriato aggiornamento e anche sulla base di ciò che ascolteremo nelle audizioni che abbiamo programmato. Si potrebbe valutare, forse, anche la possibilità di offrire, nei primi articoli, alcune definizioni generali, che rendano più semplice la lettura dell'intero testo. Ci rendiamo conto che, in questa materia, la stessa nozione di confessione religiosa è oggetto di discussione piuttosto ampia e si potrebbe valutare se collocare tale definizione all'inizio della legge (in realtà, nelle leggi italiane ciò non è molto frequente ma in alcune leggi recenti questa tecnica si sta introducendo). Quando si parla di ministro competente si tende a chiarire quale sia tale ministro competente e sappiamo che, nel tempo, si è alternata la competenza del Ministero della giustizia e, qualcuno, nell'ambito del dibattito ha parlato anche di una competenza da parte della Presidenza del Consiglio. In questo testo, noi abbiamo la competenza del ministro dell'interno, però, in altri casi, si potrebbe valutare se collocare tali definizioni all'inizio della legge per far poi discendere da queste le altre.

La legge, fedele all'impostazione costituzionale, non disciplina le attività della Chiesa cattolica, ma tende a dare attuazione soprattutto agli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione oltre ad altre norme costituzionali che si riferiscono al fenomeno religioso. D'altra parte, questa esclusione della Chiesa cattolica risulta proprio dall'articolo finale delle due proposte che abbiamo in questo momento alla nostra attenzione - la proposta dell'onorevole Spini e quella dell'onorevole Boato - che, in qualche modo, escludono sia la disciplina della Chiesa cattolica, che risale ad altre fonti - il Concordato, per capirci - sia la disciplina che riguarda le intese già raggiunte e stipulate.

Il fine sostanziale della legge mi sembra quello di offrire alla libertà religiosa, intesa nel senso più ampio, positivo e negativo, una disciplina coerente con il principio di eguale libertà contenuto nell'articolo 8 della Costituzione. Un trattamento più garantito su scala generale potrà rendere indubbiamente più agevole per il futuro il problema delle intese, che pure la Costituzione prevede. La società alla quale guarda questa legge è una società plurale, caratterizzata da etnie, culture, religioni diverse. È naturale, quindi, che questa legge si colleghi concettualmente ad altre leggi fondamentali come quella sulla cittadinanza, sull'immigrazione, sull'asilo. Naturalmente mi riferisco a leggi nei testi vigenti o che, comunque, si ritiene di modificare. Questo discorso fa parte, secondo il mio punto di vista, di una visione generale, che considera una serie di altre leggi che, pur non essendo omogenee, hanno dei legami concettuali con quella al nostro esame. Prima di concludere mi sembra importante sottolineare che uno dei capitoli certamente più bisognosi di approfondimento è quello collegato all'insegnamento religioso e ai rapporti con i principi del nostro ordinamento, che trova, al momento, una disciplina nel solo articolo 4.

Questa è già la segnalazione di un punto che - mi pare - potrebbe essere trattato più ampiamente. Da queste audizioni (secondo una prassi ormai consolidata, anche se breve) che stiamo svolgendo (anche se non in questo caso) in una forma plurale, o meglio contestuale all'esame, ci aspettiamo dei contributi per potere meglio definire il testo su cui lavoreremo successivamente.

PRESIDENTE. Do ora la parola a monsignor Betori.

GIUSEPPE BETORI, *Segretario generale della CEI*. Desidero, anzitutto, esprimere al presidente della Commissione affari Costituzionali, onorevole Violante, e al relatore, onorevole Zaccaria, un ringraziamento per il cortese invito rivolto alla Conferenza episcopale italiana a intervenire nell'ambito dell'indagine conoscitiva per l'esame in sede referente delle proposte di legge n. 36

Boato e n. 134 Spini, recanti l'identico titolo «Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi». A questo invito aderiamo volentieri, nella convinzione che il dibattito su un tema di così particolare rilievo e delicatezza richiede un processo di partecipazione democratica che, in un quadro di effettivo pluralismo e di corretta laicità, non può non coinvolgere le Chiese e le comunità religiose.

Desidero altresì esprimere un ringraziamento al professor Venerando Marano, ordinario di diritto ecclesiastico presso l'università di Foggia, coordinatore dell'Osservatorio giuridico-legislativo della Conferenza episcopale italiana, alla cui collaborazione devo molto dell'intervento che mi accingo a fare di fronte a voi.

Il disegno riformatore che le proposte in esame intendono realizzare deve essere valutato alla luce di alcuni principi ed esigenze che possono favorire una elaborazione condivisa. In primo luogo, si avverte la necessità, per la Chiesa cattolica chiaramente affermata dalla dichiarazione conciliare *Dignitatis humanae* e dal successivo magistero - anche quest'ultimo magistero, del Santo Padre, Benedetto XVI - di assicurare il pieno rispetto della libertà religiosa, esigenza insopprimibile della dignità di ogni uomo e pietra angolare dell'edificio dei diritti umani, fattore insostituibile del bene delle persone e di tutta la società.

La garanzia del fondamentale diritto di libertà religiosa in tutte le sue dimensioni, non ultima quella propriamente istituzionale, costituisce la condizione per una pacifica convivenza e per una corretta laicità.

In secondo luogo, si sottolinea la necessità di non alterare i caratteri costitutivi del sistema costituzionale di disciplina del fenomeno religioso, nel quale il diritto di libertà religiosa viene formulato in modo specifico e garantito in tutte le sue manifestazioni - così come ricordava l'onorevole Zaccaria - dagli articoli 3, 8, primo comma, e 19, e la condizione della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose viene riconosciuta e disciplinata rispettivamente dagli articoli 7 e 8, commi 2 e 3.

In questo sistema, l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose di cui all'articolo 8, primo comma, non implica piena eguaglianza di trattamento ma solo una eguaglianza in quelle materie e in quei rapporti suscettibili di incidere sulla libertà delle confessioni. Al di fuori dei diritti connessi alla eguale libertà (diritto di culto, di propaganda religiosa, di organizzazione comunitaria) rimane la possibilità di discipline giuridiche differenziate, come del resto emerge chiaramente già dal confronto fra l'articolo 7, che riconosce la Chiesa cattolica come ordinamento primario, sovrano e indipendente i cui rapporti con lo Stato sono regolati in base a un rapporto pattizio di tipo internazionale, e l'articolo 8, che per le confessioni diverse dalla cattolica riconosce il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti «in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano» (comma 2) e prevede che i loro rapporti «sono regolati per legge, sulla base di Intese con le relative rappresentanze» (comma 3).

In terzo luogo, si avverte l'esigenza di non sottovalutare i problemi connessi alla diffusione anche nel nostro paese di nuovi movimenti religiosi, estranei alla tradizione giudaico-cristiana, che provocano diffuse reazioni di diffidenza e talvolta di allarme sociale. In mancanza di un sicuro criterio dogmatico idoneo a definire in modo univoco il concetto di religione e di confessione religiosa, pare opportuno riaffermare che lo Stato può intervenire legittimamente per negare il riconoscimento, come tali, a realtà connotate da caratteri contrastanti con qualsiasi forma di religiosità, ovvero ispirate a principi o dedite a pratiche che si pongono in contrasto con i diritti fondamentali dell'uomo e i principi fondanti della convivenza civile.

Da ultimo, si segnala la necessità di non sottovalutare le questioni legate al fenomeno della intercultura e della multiethnicità. È noto che anche nel nostro paese hanno iniziato a radicarsi gruppi sociali portatori di identità diverse rispetto a quelle tradizionali, che tendono a perpetuare usi e costumi a volte confliggenti con principi e valori fondamentali per la comunità e per l'ordinamento. Per l'esperienza italiana si tratta di una problematica molto recente, che era praticamente sconosciuta all'inizio degli anni Novanta - lo ricordava poco fa l'onorevole Zaccaria - quando lo schema originario delle proposte di legge in esame venne elaborato a chiusura della cosiddetta

«stagione delle intese» e questo tema risultava ancora marginale o comunque meno avvertito quando, nel corso delle due precedenti legislature, sono stati predisposti e discussi i testi che sono poi rifluiti senza sostanziali modifiche nelle proposte oggetto del nostro dibattito.

Sarebbe poco lungimirante non tener conto di questa evoluzione, che di per sé non comporta una radicale obsolescenza delle proposte in esame né determina l'inopportunità del proposito riformatore, ma indubbiamente esige una rinnovata prudente attenzione per l'impostazione e i contenuti delle suddette proposte. L'esigenza di favorire l'integrazione dei nuovi gruppi e quindi la pacifica convivenza non deve infatti tradursi in forme di ingiustificato cedimento di fronte a dottrine e pratiche che suscitano allarme sociale e contrastano con i principi irrinunciabili della nostra civiltà giuridica. In base alle considerazioni svolte, alcune soluzioni adottate nelle proposte in esame appaiono sostanzialmente condivisibili. Fra queste, si può richiamare anzitutto la riaffermazione del principio secondo cui la libertà di coscienza e di religione è garantita a tutti, «in conformità alla Costituzione, alle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili dell'uomo e ai principi del diritto internazionale internazionalmente riconosciuti».

Un'analoga valutazione positiva riguarda le disposizioni finali, sia quelle che prevedono l'abrogazione della legislazione sui culti ammessi (articolo 41), sia quelle che riaffermano chiaramente la vigenza degli accordi in atto tra la Repubblica e la Santa Sede (Concordato) e tra lo Stato e talune confessioni religiose (Intese) previste dall'articolo 40.

Anche la previsione di determinazioni procedurali relative alla elaborazione e alla stipulazione delle intese, contenuta in particolare nel Capo III, risulta elemento di chiarezza e garanzia di legittimità. A questo riguardo, mi permetto di sottolineare che occorre evitare il rischio che la legge sulla libertà religiosa - originariamente ideata anche per arginare la frammentazione del quadro normativo che deriverebbe da una ingiustificata proliferazione delle intese - paradossalmente possa essere utilizzata per favorire proprio un simile esito e attraverso di esso, un indebito riconoscimento di realtà che poco o nulla hanno in comune con le confessioni religiose quali riconosciute e valorizzate nel vigente sistema costituzionale.

In realtà, nel vigente ordinamento costituzionale non è previsto alcun «diritto all'intesa», poiché l'intesa è cosa diversa dalla eguaglianza nella libertà e non può ritenersi necessitata da quest'ultima, come risulta chiaramente da una corretta lettura dei commi primo e terzo del richiamato articolo 8 della Costituzione. La garanzia della piena libertà è dovuta a tutti e a tutti deve esser offerto il quadro legislativo entro il quale tale libertà possa esplicarsi in modo certo e sereno; l'intesa, invece, è frutto di una valutazione correttamente discrezionale del Governo, il quale può decidere di stipulare o di non stipulare, salva sempre, poi, la decisione del Parlamento di approvare o non approvare con legge l'intesa così stipulata.

Perché la discrezionalità non divenga arbitraria occorre che lo Stato - al di là di ogni autoqualificazione da parte dei gruppi religiosi - si attenga ad alcuni parametri oggettivi e ragionevoli, fra i quali possono richiamarsi, a titolo esemplificativo, non solo il non contrasto degli statuti del gruppo che chiede l'intesa con l'ordinamento giuridico italiano, espressamente previsto dal comma 2 dell' articolo 8 della Costituzione, ma anche il rispetto dei diritti fondamentali della persona, garantiti dalla Costituzione repubblicana e, più in generale, la non contrarietà del messaggio di cui la confessione è portatrice con i valori che esprimono l'identità profonda della nazione e ispirano il suo quadro costituzionale. Si potrà inoltre verificare la sua relazione con il quadro socio-culturale e con la tradizione storica del paese, la consistenza numerica e il radicamento territoriale, eccetera.

Nel caso in cui alcuni di questi elementi mancassero o fossero insufficienti, non verrebbe meno il diritto di una confessione o di un gruppo religioso alla libertà e la possibilità del riconoscimento della personalità giuridica civile - a ciò osterebbe soltanto il «contrasto con l'ordinamento giuridico italiano», come stabilisce il secondo comma dell'articolo 8 della Costituzione sopra richiamato. Ma, certamente, sarebbe incoerente che lo Stato apprezzasse, per dir così, in modo specifico e positivo, proprio attraverso la stipulazione di un'intesa, una realtà in stridente contrasto con gli indirizzi «politici», in senso alto, che esso persegue. Un eventuale intervento legislativo, pertanto, dovrebbe

definire un quadro entro il quale tutti gli interessi che risultano legittimi possano trovare tutela ma allo stesso tempo assicurare che le oggettive diversità siano salvaguardate e promosse nell'ottica del bene comune. I valori del pluralismo, così come non postulano una sorta di «livellamento al basso» quale unica possibilità per garantirne il rispetto, analogamente non esigono certo un'omogeneizzazione verso il massimo di realtà troppo diverse fra loro.

In base a tali considerazioni, nell'articolo 29 sarebbe opportuno sostituire la formula «prima di avviare le procedure di intesa» con l'espressione «ove ritenga di avviare le procedure di intesa», così come correttamente previsto nel testo originario del 1990. Una valutazione positiva sembra invece da esprimere circa l'individuazione del Consiglio di Stato quale organo chiamato ad esprimere il parere circa il riconoscimento della personalità civile alla confessione religiosa o al rispettivo ente esponenziale, secondo quanto previsto dall'articolo 28, considerato che il Consiglio di Stato può contare su una valida tradizione giurisprudenziale e offre garanzie di imparzialità e di competenza necessarie nell'esame dei profili giuridicamente qualificanti la natura e l'attività della confessione dell'ente richiedente.

Altre soluzioni adottate nelle proposte in esame suscitano interrogativi e sembrano richiedere qualche ulteriore approfondimento.

Gli interrogativi riguardano in particolare il problema dell'estensibilità di alcune disposizioni contenute nelle proposte in esame alle confessioni religiose che operano in regime di concordato o di intese, al fine di evitare nei confronti di queste ultime disparità di trattamento *in peius* certamente non volute né giustificabili.

È il caso, ad esempio, della disposizione contenuta nell'articolo 22, comma 1, che prevede «intese» tra le confessioni interessate e le autorità competenti per la definizione concreta di interventi relativi a edifici religiosi, oppure della disposizione contenuta nell'articolo 23, che per gli enti delle confessioni prive di accordi o intese con lo Stato prevede la possibilità di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica degli enti da essa dipendenti «con le modalità ed i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia». Se con tale espressione piuttosto generica si intende richiamare la procedura semplificata prevista per il riconoscimento delle personalità giuridiche private dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, si avrebbe per gli enti suddetti l'introduzione di una disciplina più favorevole rispetto a quella attualmente vigente per gli enti di culto della Chiesa cattolica e delle altre confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato.

È noto infatti che, mentre il citato decreto del Presidente della Repubblica ha introdotto una sorta di automatismo nel riconoscimento della personalità giuridica, la disciplina pattizia degli enti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato prevede invece l'intervento del ministro dell'interno, con la possibilità di chiedere il previo parere del Consiglio di Stato e la specifica verifica del requisito del fine di religione o di culto o di requisiti ulteriori richiesti per le singole categorie di enti. Questo sistema risponde ad una precisa opzione del legislatore bilaterale, ispirata a esigenze tuzioristiche che, rispetto a pur apprezzabili intenti di semplificazione procedurale, potrebbero risultare tuttora prevalenti anche - e direi forse soprattutto - per gli enti delle confessioni prive di intesa.

L'esigenza di ulteriori approfondimenti riguarda soprattutto la previsione dell'articolo 11, nella parte in cui afferma la possibilità di scegliere se gli articoli del codice civile riguardanti il matrimonio siano letti durante il rito o al momento della richiesta delle pubblicazioni. Questa previsione - che ha suscitato, com'è noto, un acceso dibattito, con riferimento soprattutto alla questione del matrimonio poligamico - nel nostro ordinamento non è nuova, in quanto già contenuta in alcune intese con confessioni diverse dalla cattolica e riguarda propriamente solo le modalità di un adempimento, ma non l'adempimento in sé, che sussiste e produce effetti anche se realizzato al di fuori della celebrazione religiosa. Essa inoltre si inserisce in un contesto ordinamentale in cui il matrimonio poligamico non può essere in alcun modo riconosciuto, in quanto la libertà di stato è condizione necessaria per contrarre matrimonio, ai sensi dell'articolo 86 del codice civile e l'ordinamento punisce il reato di bigamia, secondo quanto disposto dall'articolo 556 del codice penale.

Le perplessità sul punto riguardano quindi non tanto un profilo di legittimità quanto piuttosto il profilo dell'opportunità, in quanto la disposizione in esame viene oggi ad essere riferita ad una platea di soggetti confessionali ben più vasta che in passato, alcuni dei quali professano e praticano di fatto, con convivenze plurime, oppure celebrando più matrimoni religiosi, esperienze di matrimonio poligamico che sono radicalmente estranee e confliggenti col modello di matrimonio e di famiglia proprio della nostra tradizione culturale e del nostro ordinamento costituzionale e che comportano una grave violazione della dignità femminile. Il problema, che è reale e non deve essere sottaciuto o minimizzato per ossequio alle pretese esigenze di un malinteso multiculturalismo, non può essere ricondotto né tantomeno giustificato nell'orizzonte della libertà religiosa, ma può sorgere soprattutto a seguito di normative e provvedimenti, che, come già avvenuto in alcuni paesi europei, determinino un fenomeno di rilevanza indiretta della famiglia poligamica, sia pure circoscritta a taluni determinati effetti, soprattutto in materia di diritti sociali e di agevolazioni fiscali.

Anche sotto questo profilo, emerge con evidenza la particolare complessità e delicatezza delle questioni affidate alla responsabilità del legislatore, chiamato a garantire la libertà religiosa, nel quadro di un pieno sviluppo della persona umana e del rispetto della sua dignità.

PRESIDENTE. Ringrazio molto il monsignor Betori perché ha posto alla nostra attenzione ulteriori temi rispetto a quelli già affrontati dalla Commissione. A questo punto chiedo ai colleghi se intendano intervenire. Ovviamente il dibattito su questi temi avverrà successivamente.

MARCO BOATO. Grazie. Ringrazio anch'io il monsignor Betori e il professor Marano per l'audizione di oggi. Mi dispiace che li abbiamo fatti aspettare per terminare i lavori della Commissione. In occasione di questa audizione mi è sembrato doveroso, essendo stato membro di questa Commissione anche nel corso della precedente legislatura, rileggere l'audizione svolta dagli stessi rappresentanti della Conferenza episcopale italiana il 26 novembre del 2002. Ovviamente non tutti i membri dell'attuale Commissione erano allora presenti e in questo momento confrontare la relazione che abbiamo appena ascoltato con quanto detto all'epoca è stato per me interessante. A me sembra che l'impianto delle riflessioni - e a me fa piacere che sia così, perché non avrei compreso un radicale cambiamento di rotta a distanza di pochi anni - che monsignor Betori ha svolto a nome della CEI sia coerente con le analoghe riflessioni da lui esposte nel corso dell'audizione svoltasi nella precedente legislatura.

Molto opportunamente lei ha ricordato che le proposte di legge oggi in esame sono in realtà la prosecuzione in questa legislatura di un complesso di proposte legislative che risale agli inizi degli anni Novanta. Effettivamente una prima proposta di legge, come lei ha ricordato, fu elaborata dal Parlamento nel 1990, anche se non fu poi presentata. Una prima proposta di legge fu presentata formalmente dal Presidente del Consiglio Prodi nel corso della XIII legislatura e una seconda dal Presidente Berlusconi nella scorsa legislatura - pur essendo di schieramenti politici alternativi, si trattava di proposte politiche convergenti.

Ovviamente parlo a titolo personale perché essere presentatore di una proposta di legge non attribuisce nessuna particolare autorità: sarà la Commissione, infatti, a decidere. Tra l'altro, il collega, relatore, Zaccaria ha già espresso alcune valutazioni - da me condivise - al riguardo.

Credo che da parte nostra sarà opportuno - le audizioni servono proprio a questo - operare un'ulteriore ridefinizione di alcuni aspetti. Bisogna precisare meglio anche eventuali automatismi non compresi nei testi delle proposte di legge, che potrebbero però verificarsi, quasi per un'eterogenesi dei fini. Su questi ultimi lei ha già richiamato l'attenzione nella scorsa legislatura, così come in questa; mi riferisco alle sue osservazioni circa le intese previste dall'articolo 29. Ovviamente quando concluderemo le audizioni passeremo alla fase emendativa, ma mi pare che queste sue riflessioni siano da considerarsi condivisibili e dovranno essere in qualche modo recepite attraverso correzioni del testo.

La mia è stata più una riflessione che una domanda, ma ora le porrò una vera e propria questione con la quale concluderò il mio intervento. Lei, in questa occasione, si è soffermato sull'articolo 11;

non lo aveva fatto nel 2002 perché il dibattito è esploso in questi mesi, come ella giustamente ha fatto osservare.

Vi è stato un dibattito che, francamente, ritengo pretestuoso e ridicolo; infatti, è come se l'articolo 11 della proposta di legge, che ha interessato prima Prodi, poi Berlusconi ed oggi Boato e Spini, potesse in qualche modo legittimare forme di poligamia.

Lei ha giustamente ricordato che la lettura degli articoli del codice civile in occasione del rito religioso, eseguita subito prima e non in un momento successivo dall'ufficiale di stato civile, deve verificare che non vi sia contrasto con l'ordinamento giuridico del nostro paese. Tra l'altro, lei ha anche ricordato che l'Italia non contempla alcuna forma di riconoscimento di un matrimonio poligamico.

Detto questo però lei ha sostenuto che non vi è un problema di legittimità, ma di opportunità. In seguito avremo anche altri interlocutori, d'altronde le audizioni servono proprio a questo; in ogni caso vorrei sapere da lei se si può ipotizzare una più precisa formulazione al riguardo. Per parte mia non vedo altra soluzione che quella di prevedere l'obbligo, per tutti i tipi di matrimonio religioso previsti, della lettura nel corso della celebrazione religiosa degli articoli del codice civile. Lei però ha ricordato che anche in altri casi in passato è stata prevista questa fase differente della lettura; ad ogni modo, questa potrebbe rappresentare la soluzione per evitare qualunque dubbio al riguardo. Infatti, non vi può esser alcun dubbio nella lettura del testo poiché l'ufficiale di stato civile legge gli articoli del codice e, comunque, non concede il *nulla osta* se non sussiste lo stato di libero. Se lei lo ritiene desidererei ulteriori osservazioni sulla questione.

ENRICO LA LOGGIA. Intanto un ringraziamento - non solo doveroso, ma opportuno - a monsignor Betori per la relazione che egli ha ritenuto di svolgere in Commissione con una serie di osservazioni, valutazioni ed evidenziazioni della necessità di un approfondimento che mi sembrano quanto meno opportune.

Mi è sembrata particolarmente efficace - credo che la cosa meriterebbe maggior attenzione da parte di tutti noi - la distinzione chiara, evidente e perfettamente in linea con il nostro ordinamento costituzionale, tra la libertà di aderire ad una confessione religiosa e l'intesa; quest'ultima è cosa ben diversa e richiede un intervento attivo o riconoscitivo di alcune caratteristiche da parte dello Stato, sia che l'iniziativa provenga dal Governo sia che provenga dal Parlamento. Tra l'altro, la formulazione dell'articolo 29 proposta dal nostro ospite ci fa giungere esattamente al cuore del problema.

Allora, in riferimento ad una corretta lettura della nostra Costituzione, la libertà religiosa è già garantita? Se sì, lo è sufficientemente? Occorre un ulteriore intervento legislativo per garantirla? Vi è già un'importante base giuridica, data dalla Carta fondamentale del nostro paese, per dare una risposta positiva a questa domanda? Ho la sensazione che su questa questione valga la pena svolgere un importante approfondimento: non uso l'espressione «definitivo» poiché nulla vi è di definitivo, soprattutto in riferimento all'evoluzione giuridica.

Un riconoscimento giuridico «aggiuntivo» rispetto a ciò che è già previsto nell'ordinamento costituzionale non può implicare una modificazione dello stesso ordinamento? Ciò, ritengo non sia nelle intenzioni dei presentatori della proposta e, probabilmente, non era neanche nelle intenzioni dei presentatori delle proposte precedenti. Rivolgendomi anche al relatore, professor Zaccaria, sottolineo che questo è un aspetto delicato.

In riferimento agli aspetti giuridici di questo problema, l'evoluzione costituzionale - che implica un riconoscimento giuridico ulteriore rispetto a ciò che è già previsto nella Costituzione - provoca o meno una modificazione dell'ordinamento costituzionale?

Noi stiamo tentando di procedere attraverso una proposta di legge ordinaria e il confine non è labile, ma netto. Oggi non voglio anticipare la mia opinione, ma mi limito a porre delle domande poiché riconosco l'esigenza di un ulteriore approfondimento.

Il riconoscimento, laddove fosse effettuato e laddove implicasse una modificazione dell'ordinamento costituzionale, modifica di per se stesso anche la procedura che rispecchia la

sostanza dell'intendimento costituzionale proprio dei nostri padri costituenti?

Anche questo secondo interrogativo merita un approfondimento.

Vi è poi un terzo argomento estremamente delicato che emerge dalla lettura dell'articolo 11 della proposta di legge in esame riguardante il matrimonio. In che modo questo articolo è compatibile con quello della Costituzione che prevede l'istituto familiare, il matrimonio? Camminiamo su binari diversi, stiamo introducendo qualcosa di differente? Prevediamo la possibilità di un'intesa anche con una confessione religiosa che preveda una forma di matrimonio tra virgolette? Ciò comporta una modifica della nostra concezione del matrimonio? Ciò comporta una ulteriore modifica del nostro ordinamento civile e penale con riferimento alla bigamia e alla poligamia? Quale possibilità prevediamo immaginando che questo possa essere inserito legittimamente nel nostro ordinamento? Premesso che tutto si può decidere, visto che il Parlamento è sovrano, occorre comunque fornire risposte convincenti a queste domande.

Credo che nell'ambito del dibattito, che certamente si svolgerà, si debba sviluppare sul serio un ragionamento, anche con la consulenza di esperti che, quanto prima, saranno auditi dalla Commissione. Occorrono dunque valutazioni, osservazioni, richieste di approfondimento.

Mi permetto di concludere con una ulteriore osservazione che non mi è sembrato di cogliere nella relazione di monsignor Betori; d'altro canto, mi rendo conto che non è possibile porre la medesima attenzione su tutte le questioni. Mi riferisco, in particolare, alla discrezionalità dello Stato di procedere o meno ad una eventuale intesa.

Laddove si dovesse giungere ad una formulazione il più possibile condivisa, sarei dell'avviso di predisporre una serie di norme ancora più precise; infatti, più le norme saranno chiare, minore sarà la discrezionalità dello Stato o di chi, a nome dello Stato, dovrà assumere tali iniziative.

L'esperienza stratificata in tanti anni di vita parlamentare e anche amministrativa mi ha insegnato che più vi è discrezionalità in chi ha il potere di decidere, meno probabilità ci sono che venga compiuto un atto che sia universalmente riconoscibile come rispondente ad un principio. Tante sono le sfaccettature che possono essere prese in considerazione e le diverse e variegate realtà che possono essere prese come punto di riferimento: dal caso singolo, che fornisce anche un forte impatto dal punto di vista emotivo, ad una fattispecie ampia che riguarda una grande comunità di persone. Più le regole sono precise più vi è certezza del diritto, meno le regole sono precise minore sarà la probabilità che vi sia certezza del diritto.

Ciò mi incoraggia a propendere per una maggiore specificità e rigore delle regole, visto che la scelta discrezionale può essere anche oggetto di singole e diverse trattative che, certamente, non corrisponderebbero neanche allo spirito della proposta di legge in esame.

Questi sono tutti argomenti che sto evidenziando affinché, rispondendo agli stessi, monsignor Betori ci possa fornire una ulteriore specificazione del suo pensiero.

Da ultimo, mi riferisco al comma 5, dell'articolo 11, secondo il quale all'articolo 83 del codice civile le parole: «dei culti ammessi nello Stato», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «delle confessioni religiose aventi personalità giuridica». In questo caso, con tutta la buona volontà, non mi sento di escludere che proprio ciò possa incidere sul nostro ordinamento costituzionale. Infatti, non si tratta di una modifica da niente rispetto all'impostazione fornita dal costituente! Si tratta di una modifica sostanziale.

Mi sono sentito in dovere di esprimere alcuni dubbi e non valutazioni, cercando di svolgere un ragionamento molto problematico, perché ritengo che tali argomenti meritino, dapprima da parte della Commissione e successivamente dell'intero Parlamento, un approfondimento che fino a questo momento, nonostante le buone intenzioni, non vi è stato. Laddove sua eccellenza ritenesse di fornirmi qualche ulteriore chiarimento rispetto alla sua posizione sui temi che ho evidenziato, gliene sarei grato e, in ogni caso, è ovvio che si tratta di temi sui quali comunque dovremo svolgere valutazioni approfondite, traendone le migliori conclusioni.

PRESIDENTE. Onorevole La Loggia, se mi permette una battuta, l'audizione è di monsignor Betori!

VALDO SPINI. Signor presidente, non essendo un componente della Commissione, mi permetta di ringraziare lei, il relatore e la Commissione per avere iniziato l'esame di questi provvedimenti senza attendere la presentazione di un disegno di legge governativo; infatti, ritengo che l'aver già iniziato l'esame di tali questioni ci possa consentire di riuscire a concluderle.

Vorrei ringraziare monsignor Betori per il suo intervento di alto livello, che ho molto apprezzato. Naturalmente, ciascuno di noi ha le proprie opinioni e, probabilmente, nel confronto tra l'articolo 7 e l'articolo 8 della Costituzione, le mie opinioni sono un po' diverse dalle sue. Tuttavia, ho apprezzato il fatto che, con molta chiarezza, monsignor Betori abbia considerato positiva la finalità del provvedimento e l'eliminazione della legge sui culti ammessi. Questo è importante e significativo anche perché la legge sui culti ammessi era la conseguenza del Concordato del 1929 e, la conseguenza ovvia della revisione del Concordato, effettuata nel 1984, è considerare superata la legislazione nei culti ammessi. Devo anche dire che questo mi serve indirettamente per rispondere all'onorevole La Loggia perché i culti ammessi non sono nella nostra Costituzione, non sono nell'attuale Costituzione e, quindi, se si intende difendere l'attuale Costituzione si usi qualche altra legge, non quella che appartiene, come è noto, ad altra stagione. Adesso vorrei entrare nei punti del dibattito che monsignor Betori ci ha sottoposto: egli ha correttamente riconosciuto che l'approvazione di una legge sulla libertà religiosa è un freno anche alla proliferazione indiscriminata di intese e non c'è dubbio che questo è uno degli scopi e degli effetti del provvedimento in esame. A tal proposito vorrei sapere se anch'egli non creda che, a fronte dell'articolazione del quadro di presenze religiose che si è verificato, la rapida approvazione della legge sulla libertà religiosa da parte del Parlamento sia in realtà l'unico freno a questa proliferazione; infatti, diventa molto difficile di fronte a realtà di centinaia di migliaia di persone, per non dire di più, negare sia la legge sulla libertà religiosa sia le intese. Queste sono risposte che ad un certo punto vanno date. Non ritiene che, al di là delle motivazioni tecniche, il primo freno ad una proliferazione indiscriminata di intese consista nell'approvare finalmente una legge sulla libertà religiosa?

Per quanto riguarda la sua richiesta di reintrodurre all'articolo 29 la dizione «ove ritenga di avviare le procedure di intesa», credo che oggettivamente la prassi interpretativa della vicenda finora non è andata mai nel senso di un diritto automatico alle intese. Tutte le Presidenze del consiglio che si sono succedute, di varie maggioranze, hanno o meno proceduto ad avviare trattative; quindi, credo che, tutto sommato, sia un discorso abbastanza pleonastico. Tuttavia questo tema può essere certamente oggetto di discussione e di precisazione anche se non mi sembra che si sia affermata una prassi di diritto all'intesa e, quindi, non credo ci si debba chiudere in questo senso. Le Presidenze del consiglio, le più diverse tra loro, hanno, di volta in volta, intrapreso o meno trattative e nessuno in Parlamento si è sentito per questo di pensare che venissero meno gli obblighi costituzionali. Le previsioni dell'articolo 11 della proposta di legge in esame, concernenti la lettura degli articoli del codice civile in tema di matrimonio - ringrazio di aver precisato che non c'era nessuna intenzione di introdurre la poligamia da parte di chi ha proposto nel tempo queste leggi - danno la possibilità - tra l'altro è un articolo introdotto dal Governo Berlusconi - di scegliere di pronunciare gli articoli del codice civile o durante la celebrazione religiosa o al momento della concessione del nulla osta; anzi, è noto che l'ufficiale di Stato civile che concede il nulla osta dovrebbe attestare di aver letto ai nubendi gli articoli del codice civile riguardanti il matrimonio. A tal proposito volevo farle alcune domande: lei crede che la scelta nella letteratura degli articoli del codice civile per le intese oggi in essere debba continuare in questo modo o ritiene che tale prassi debba essere cancellata anche per quelle in vigore?

È noto che in Italia ci siano matrimoni musulmani e che, in assenza di una legislazione, il matrimonio venga celebrato nei luoghi di culto annessi alle ambasciate dei paesi a maggioranza musulmana e che di conseguenza ai nubendi venga letto il codice civile dei paesi di provenienza che a volte è più avanzato nei confronti della donna e dei figli, a volte meno. Le cronache dei giornali sono piene dei problemi che nascono quando questi matrimoni vanno in crisi; quindi non è, tutto sommato, nell'interesse dei diritti civili della donna e dei figli rendere il più possibile accessibile il matrimonio secondo il codice civile italiano? Se ritiriamo questa disponibilità non lo rendiamo di

fatto meno accessibile?

Ora, se mi è permesso dal presidente della Commissione, vorrei fare una piccola notazione su quanto si domandava l'onorevole La Loggia: è veramente necessaria una legge o possiamo tenerci la Costituzione così com'è? In questo caso, avendo tempo, si potrebbe portare una numerosa casistica che spiega perché questa legge sia necessaria. A tal proposito porto alcuni esempi: c'è il caso del sindaco che, pensando di fare bene, requisisce un luogo di culto pentecostale perché pensa di averne bisogno per fini pubblici e perché questo luogo di culto non è tutelato; alle numerose multe che qualche vigile urbano infligge quando qualcuno lascia dei fogli informativi fuori i luoghi di culto per rendere noto ciò che avviene nella comunità; alle ammende che vengono inflitte quando qualcuno distribuisce manifesti religiosi assolutamente innoqui che però vengono multati perché non confacenti alla legge. Tutti questi esempi non sono riferiti a monsignor Betori, ma all'onorevole La Loggia; infatti, credo che la casistica sulla necessità di questa legge sarebbe amplissima, ma soprattutto li riconduco all'affermazione di monsignor Betori: la legge sui culti ammessi è una legge che non ci può più soddisfare e che quindi va abrogata.

Infine, monsignor Betori ha detto che è bene che il Consiglio di Stato intervenga. So che vi sono giuristi che, in nome di principi liberali, pensano che invece ciò non sia bene, che sia troppo discrezionale; però, io credo che questa procedura - Ministero dell'interno e Consiglio di Stato - possa venire incontro a quei timori che vi possano essere nelle popolazioni e, quindi mi sento di condividere questo aspetto.

Terminando il mio intervento, sottolineo l'importanza di quello che è avvenuto oggi o che è stato ripetuto oggi e cioè che proprio da parte delle chiese che detengono tutela - o ex articolo 7 o ex l'articolo 8 - venga un contributo e un concorso per la definizione di questo tema; infatti, credo che questo sia un elemento importante per la pace religiosa. Penso, inoltre, che la riaffermazione fatta da Papa Benedetto XVI nel recente viaggio in Turchia riguardo all'importanza della libertà religiosa renda il nostro paese particolarmente responsabile nel dimostrare agli altri paesi di essere in grado di far approvare una legge conforme alla Costituzione in materia di libertà religiosa.

MAURIZIO GASPARRI. Intervengo brevemente per ringraziare monsignor Betori per le considerazioni fatte ed esprimere la necessità - per la Commissione - di riflettere attentamente su quelli che possono essere gli sviluppi e le implicazioni di una legge che di fatto su questa materia si discute da tempo ma poi non vede la luce perché tocca aspetti molto complessi.

Vorrei ringraziare monsignor Betori soprattutto perché ha richiamato le previsioni presenti nella parte finale del provvedimento con molta misura, ma anche con chiarezza, evidenziando tutte le implicazioni che possono scaturire dal multiculturalismo che da un punto di vista astratto può esser un arricchimento per la nazione, ma per altri aspetti comporta impatti, difficoltà e problematiche che tutti riscontriamo giorno dopo il giorno. Nello stesso senso sembra sia stato prezioso il rischio all'aspetto della famiglia, il riferimento ai rischi della poligamia anche in riferimento alle norme laiche vigenti in Italia. Credo che questo sia un richiamo rivolto anche a me come legislatore, a prescindere ovviamente dalle convinzioni religiose che ciascuno di noi esprime liberamente, perché ci sono aspetti di carattere civilistico e di ordine nella nostra società che possono essere scalfiti da una legislazione che apra spazi di ambiguità.

Tra i testi che sono attualmente in discussione ci sono molte questioni che possono causare notevoli problemi e, quindi, credo che sarà opportuno, anche sulla base delle considerazioni, non solo della Conferenza episcopale, ma anche con il rischio alle norme già vigenti nel nostro ordinamento di riflettere molto per vedere se poi da una legge di questa natura possano nascere più problemi di quanti non se ne possano risolvere. Questo è il dilemma di una questione così delicata e complessa e, a volte, leggendo alcuni aspetti di questo provvedimento, sembra che l'ipotesi che di problemi ne possano nascere più di quanti non se ne risolvano, possa essere un'ipotesi molto consistente.

PRESIDENTE. Ringrazio molto l'onorevole Gasparri per la brevità.

ITALO BOCCHINO. Il che per Gasparri è un'anomalia!

PRESIDENTE. Vorremmo che avvenisse più spesso...

FRANCO RUSSO. Presidente, mi atterrò al suo invito implicito di tenere conto che siamo in sede di audizione e, dunque, i deputati e le deputate sono chiamati più ad ascoltare che ad intervenire, visto che avremo ulteriori occasioni di discutere in Commissione. Detto questo, farò una premessa e due domande.

La premessa è anche una domanda che rivolgo a monsignor Betori, che ringrazio per la sua ampia ed approfondita relazione, e riguarda la laicità. Leggendo, come gli altri membri di questa Commissione, i documenti di Papa Benedetto XVI e dei suoi predecessori, noto che nella cultura della Chiesa cattolica vi è una laicità considerata buona ed una non buona. La laicità buona sarebbe quella fondata sul diritto naturale interpretato legittimamente come opinione da parte della Chiesa cattolica. Le domando, monsignor Betori, se non ritenga, invece, che in uno Stato costituzionale il fondamento della laicità sia da ricercare nei valori costituzionali: si tratta di un punto, a mio avviso, particolarmente importante anche per la legge sulla libertà religiosa. Come va intesa, a suo avviso, la laicità? Vi sarebbe un fondamento ultracostituzionale, oppure i valori naturali sono stati assunti ormai storicamente dalle Carte costituzionali, in particolare dalla nostra Carta costituzionale? Vengo alla seconda domanda. Al di là delle valutazioni, che non faccio in questa sede, su alcune sue accentuazioni di natura culturale - assolutamente legittime, per questo non dico nulla -, mi ha particolarmente colpito la sua affermazione secondo cui bisogna fare perno sui diritti della persona. A questo tema siamo tutti molto interessati perché, quando si parla di comunità religiose, il diritto dell'individuo e il diritto della comunità molto spesso possono entrare in contrasto. La Chiesa cattolica ed il cristianesimo hanno subito la grande riforma del Cinquecento su tale questione, cioè su chi interpreta la legge, la parola scritta. Ritene che nella nostra legge - e si tratta di una delle proposte che avevo fatto al relatore - dobbiamo fare molto perno sul diritto della persona a poter esercitare, esplicitare, esprimere le proprie credenze religiose? Ovviamente, non bisogna mai escludere i diritti all'espressione pubblica e comunitaria del sentimento religioso: questo è contenuto nella nostra Carta costituzionale. Come bilancerebbe il rapporto tra il diritto della persona ed il diritto della comunità religiosa? Ciò riguarda storicamente in maniera molto secondaria e tangenziale il cristianesimo, ma sappiamo che nelle religioni che stanno impiantandosi nell'Occidente il rapporto individuo-comunità è molto più delicato.

L'ultima questione è relativa alla personalità civile. Se ho ben capito, lei ha palesato una certa preoccupazione sulle intese (anche il Concordato) e sulla possibilità di ottenere il riconoscimento della personalità civile in maniera più semplificata con le nuove norme. Non ritiene, comunque, che il riconoscimento della personalità civile da parte delle comunità religiose possa essere uno strumento di immissione all'interno dell'ordinamento e della società italiani delle nuove religiosità che si vanno diffondendo nel nostro paese? In generale - e mi ricollego a quanto diceva l'onorevole Spini -, l'accesso all'ordinamento italiano non è uno strumento di garanzia dell'eguaglianza dei cittadini e delle persone che vivono nel nostro paese? La ringrazio, monsignor Betori.

FABIO GARAGNANI. Innanzitutto, ringrazio anch'io sua eccellenza, segretario generale della CEI, per la sua riflessione acuta ed attenta anche ad alcuni aspetti trascurati nell'audizione del 2002 o che, perlomeno, allora non erano balzati all'attenzione dell'opinione pubblica. Condivido tutte le sue riflessioni, ed al riguardo ritengo che questa legge nella migliore delle ipotesi sia inutile, nella peggiore sia devastante rispetto ad una situazione politico-sociale particolarmente delicata. Sugli aspetti giuridici si è soffermato molto opportunamente il collega La Loggia, conoscitore della materia, e quindi non entro nel merito. Vorrei porre, però, alcuni problemi di fondo che ho percepito nella relazione di monsignor Betori, e vorrei rispondere anche ad un'osservazione dell'onorevole Spini in merito all'utilità o meno di questa legge. Rimane il fatto che oggi la legge in questione è vista da settori crescenti, anche se minoritari, dell'opinione pubblica come una sorta di

rivendicazione delle altre confessioni religiose nei confronti dell'identità culturale cristiana del nostro paese. Piaccia o meno, è percepita come una risposta a 2 mila anni di storia del cristianesimo ed alla stipula del Concordato, come una sorta di rivendicazione: basta che ognuno di noi si muova a livello di scuola o di società e potrà percepire tale sorta di istanza. Credo che sarebbe opportuno - e vorrei sottolineare anche le sue affermazioni in merito all'ingiustificato cedimento a valori che ispirano l'identità profonda del paese - un riferimento di ordine generale alla tradizione culturale giudaico-cristiana che ha permeato la storia e la cultura del nostro paese. Si tratta di una sorta di proemio, di presupposto, di principio fondamentale che definisce la storia e l'identità di un popolo. In secondo luogo - e non si tratta di fare processi alle intenzioni, in quanto è stato detto da tutti -, rispetto agli anni Novanta in Italia è cresciuto, con l'afflusso dell'immigrazione extracomunitaria, un movimento religioso profondamente estraneo alla nostra cultura ed alla nostra tradizione. In questa realtà - e mi riferisco alla religione musulmana - manca un'autorità gerarchica in grado di assumere responsabilità cogenti nei confronti dello Stato per la difesa della propria identità e idealità. In questo senso, credo che manchi nella proposta di legge un'adesione esplicita ai valori della nostra Costituzione, che deve essere riaffermata in modo molto più chiaro. Lo dico perché vengo da una regione, l'Emilia-Romagna, dove con molta generosità si concedono permessi di edificazione delle moschee senza verificare le condizioni minimali per le medesime: ad esempio, vengono concessi permessi per palestre e poi si utilizzano come moschee. Si inneggia ad atteggiamenti discriminatori quando, in realtà, si continua a condannare la presenza del quadro di Maometto all'interno della basilica di San Petronio. Anche in questo caso, credo sia necessaria una presa d'atto della situazione che il nostro paese presenta, e lo dico con tutto il rispetto per i presentatori di questa proposta di legge.

In sostanza, rischiamo che la maggioranza degli italiani, che si riconosce nella tradizione culturale, spirituale e religiosa giudaico-cristiana, diventi minoranza per un malinteso senso di rispetto degli altri. Io credo che occorra questa presa d'atto, che ho notato con preoccupazione, pur con un aspetto positivo, nell'intervento di monsignor Betori.

Un'altra considerazione è che un accenno all'accettazione intima e vincolante della legislazione italiana è più che mai opportuna.

Un'ulteriore domanda che volevo porre - e che non è stata ancora posta - riguarda l'articolo 12. Anche se faccio parte della Commissione cultura della Camera, sono molto preoccupato perché il primo comma dispone che nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità, senza distinzione di religione. Già oggi, la mancata visita del vescovo di Padova o di quello di Siena testimonia che una minoranza, nelle scuole di vario tipo, è in grado di imporre alla maggioranza non solo la pratica di una determinata religione, ma di fatto anche altri aspetti, quali ad esempio l'affissione del crocifisso.

La domanda è questa: non occorrerebbe esplicitare ulteriormente questo primo comma? Infatti, non voglio esprimermi con un paradosso, tuttavia, un domani le lezioni di italiano concernenti la *Divina Commedia* o i *Promessi Sposi*, oppure l'insegnamento di certi aspetti della storia moderna e medievale, potrebbero essere concepiti da una minoranza come un attentato alla libertà di coscienza e alla pari dignità. Siamo in presenza di numerosi casi di boicottaggio dei presepi (nonostante la richiesta della maggioranza dei genitori) e di tutta una serie di iniziative - forse non percepite nettamente, ma presenti in larga parte dei paesi - che, in nome di questi valori della Costituzione, mirano a circoscrivere l'esercizio di quella che è la religione tradizionalmente maggioritaria nel paese. La scuola è un terreno delicatissimo e pericoloso. Ho raccolto numerosi esempi in cui, in nome di questa uguaglianza davanti alla legge, di fatto, viene discriminato l'insegnamento multiculturale, sotto varie forme, della nostra tradizione. Su questo chiedo anche un riferimento preciso, e concludo citando un fatto che non è poi così isolato. In un comune della provincia di Bologna è stata chiesta da un genitore cattolico, in tempo di Quaresima, una tabella dietetica particolare per la propria bambina e gli è stato risposto che ciò era possibile solo per i bambini musulmani. Questo è un paradosso, ma indica altresì il rischio - e mi rivolgo anche ai colleghi di maggioranza - che potremmo correre. Di qui, l'opportunità di prevedere alcuni commi, all'interno

dell'articolo 12 della Costituzione che riguarda la libertà di insegnamento, che definiscano e configurino i principi della libertà di coscienza e della pari dignità nel rispetto di una tradizione e di una cultura della maggioranza del popolo italiano che è il tessuto connettivo e identitario della storia del nostro paese.

FRANCESCO MONACO. A me preme comprendere il senso complessivo e la sostanza del punto di vista di monsignor Betori e dei nostri autorevoli amici che sono qui stamattina. Infatti, questo dovrebbe essere il senso delle audizioni, più che introdurre il dibattito, come ha provato il presidente, tuttavia con scarso successo.

Vorrei in proposito formulare tre domande molto secche, per fare un po' di ordine in generale. La prima è la seguente (e ciò anche sulla scorta di questo principio nel dibattito, che forse non avremmo dovuto neanche avviare): a suo avviso è opportuna, o addirittura necessaria, una legge generale sulla libertà religiosa? Infatti, questa a me sembra la domanda preliminare che - come mi pare sia avvenuto qui - viene rimessa in discussione, mentre ricordo che fino ad una o due legislature fa vi fosse un consenso più ampio.

La seconda domanda è se lei conferma un sostanziale apprezzamento per l'ispirazione e l'impianto delle proposte al nostro esame. Non mi è sfuggito, tuttavia, che in relazione a più di un punto lei ha introdotto dei *caveat* - se così posso dire - sulla base dell'assunto che questi testi sono figli comunque di un contesto e sono segnati da esso. Lei non si è spinto a dire che è un testo datato, ma certamente ha segnalato l'esigenza di contestualizzarlo alla luce dell'evoluzione della società italiana, nel pluralismo religioso all'interno della stessa e nelle concrete forme che ha assunto. Ha fatto più di un riferimento alle questioni più specifiche, dalla disciplina del matrimonio all'enfasi sul «non diritto» automatico alle intese. Questo mi pare sia emerso anche nell'ultima sua audizione nella scorsa legislatura; questo accento mi sembra ancor più marcato nella presente audizione.

Credo sia utile e giusto che lei ci richiami a questo, tuttavia voglio intendere meglio il senso di preoccupazione che è maturato nel tempo e, se fosse possibile, vorrei che lei lo esplicitasse meglio. Provo ad abbozzare una interpretazione di questa preoccupazione, ma le chiederei di tematizzarla, di svolgerla. Mi pare che essa si possa appuntare su due elementi: lei dice che vi è un elemento di discrezionalità in capo allo Stato ed ha precisato che non si tratta di arbitrio, ma di competenza e responsabilità di discernere e selezionare. Immagino che ciò sia stato detto sulla scorta di un'interpretazione situata dei principi e dei vincoli costituzionali.

L'altro punto su cui vedo affiorare una preoccupazione (ma vorrei fosse esplicitata circa l'evoluzione del contesto) è ciò che lei condensa nella formula «malinteso multiculturalismo». Come terzo ed ultimo punto, domando se si raccolgano attorno a questi due elementi le sue preoccupazioni e i *caveat* che ne seguono anche su questo o quel punto dell'articolato.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Monaco, per aver opportunamente chiarito il senso di questa audizione. È chiaro che, essendo questi temi anche identitari, ciascuno a volte è trascinato...

GIANPIERO D'ALIA. Io, ovviamente, risparmio ai colleghi, a lei e, in particolare, a monsignor Betori alcune considerazioni di merito, che appartengono più al confronto che avremo in Commissione ed in Assemblea su queste proposte di legge, e mi attengo allo spirito della relazione che abbiamo ascoltato. Essa, dal punto di vista tecnico - al di là delle considerazioni di carattere etico e culturale che sono, dal mio punto di vista, assolutamente condivise -, alza il livello dell'attenzione e delle responsabilità che noi abbiamo nell'affrontare un tema così delicato. Credo che sia possibile la seguente sintesi: noi fino a oggi abbiamo avuto un percorso che disciplina il rapporto tra lo Stato e le confessioni religiose che si fonda su una graduazione di valori, di storia e di cultura nel nostro paese e che troviamo puntualmente inserito negli articoli 7 ed 8 della Costituzione. In questo contesto, abbiamo - al di là della legge sui culti ammessi che precede l'approvazione della Carta costituzionale e che è in qualche modo elemento complementare al primo Concordato - una normativa di rango costituzionale pattizia che ha disciplinato, da un lato, i

rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica attraverso i Patti lateranensi e, dall'altro, le intese con le cosiddette confessioni religiose «minori». Ci può essere l'esigenza di un adeguamento della normativa complementare rispetto a ciò che riguarda il governo dei fenomeni religiosi diversi, piccoli o difficili da comprendere, ovvero grandi o comunque emersi negli ultimi anni anche nel nostro paese. Tuttavia, il pericolo che corriamo è che l'introduzione di una disciplina che non tiene conto del fatto che esiste la normativa concordataria e quella contenuta nelle intese possa costruire un sistema che genera disparità di trattamento, diseguaglianze e che, pertanto, mina in qualche modo i principi in forza dei quali l'ordinamento interviene per disciplinare la materia.

Credo che ciò sia assolutamente condivisibile sotto il profilo squisitamente tecnico e giuridico, a prescindere dalle convinzioni religiose che ciascuno di noi presenta e che sono ben note a tutti. Allora, credo sia utile porre qualche domanda più specifica sul testo, seguendo questa traccia e questo ragionamento.

In base al testo al nostro esame, ci troviamo di fronte ad una articolazione complessa. Infatti, possiamo avere confessioni o associazioni religiose (la distinzione non è chiara, per ovvie ragioni) che, pur prive di personalità giuridica, possono stipulare intese.

MARIA FORTUNA INCOSTANTE. Se sono prive di personalità giuridica, come...

GIANPIERO D'ALIA. Chiedo scusa, ma leggo il testo, che può essere interpretato. Faccio riferimento all'articolo 28, nel quale si stabilisce (su questo vorrei chiedere un'opinione) che, se la richiesta è presentata da una confessione religiosa non avente personalità giuridica, il Presidente del Consiglio fa effettuare la verifica della conformità dello statuto secondo le procedure o, comunque, secondo lo spirito del riconoscimento della personalità giuridica; ma ciò non implica che vi sia un difetto di legittimazione della confessione o dell'associazione a chiedere la stipula dell'intesa, il che significa che, in base a questa proposta (lo ricordo per introdurre elementi di confronto, per meglio comprenderci sui termini delle questioni che stiamo affrontando), vi possono essere confessioni o associazioni religiose prive di personalità giuridica che chiedono di stipulare un'intesa con lo Stato. Peraltro (per tale motivo, presidente, mi permetto di rivolgere alcune domande specifiche), con il meccanismo della cosiddetta automaticità dell'avvio della procedura di intesa, ciò può portare alla stipula di un'intesa con una associazione che, controllata sotto il profilo della conformità all'ordinamento giuridico, non sia dotata di personalità giuridica.

Vi possono essere enti, associazioni che chiedono il riconoscimento della personalità giuridica, ma che non accedono al meccanismo delle intese. Vi possono essere enti o associazioni di carattere religioso che non chiedono né il riconoscimento della personalità giuridica né la stipula di un'intesa, ma che, comunque, sotto alcuni punti di vista, sul piano dei principi sostanziali del nostro ordinamento costituzionale, hanno un legittimo diritto di ingresso nel riconoscimento della tutela dei diritti fondamentali.

In aggiunta, possiamo avere anche uno sdoppiamento, in base al testo (almeno per come lo interpreto); mi riferisco alle confessioni o alle associazioni che non hanno personalità giuridica, non stipulano intese o non chiedono di stipularle, ma le cui articolazioni (alcune articolazioni delle fondazioni e così via), attraverso il meccanismo del riconoscimento della personalità giuridica, possono accedere al complesso dei diritti e dei doveri che sono regolati all'interno dell'ordinamento giuridico civile del nostro Stato.

È evidente che ci troviamo di fronte ad una casistica, chiamiamola così, molto articolata, che non so fino a che punto possa rispondere all'esigenza di una semplificazione e di un reciproco riconoscimento di diritti e doveri che consenta, comunque, a chi manifesta liberamente il proprio credo religioso, nel rispetto dei principi fondamentali della nostra Costituzione e delle norme del nostro ordinamento giuridico, di poterlo fare, in un rapporto di reciproco riconoscimento da parte dell'ordinamento. Questa è la prima domanda; mi scuso se sono stato lungo, ma recupererò sulle altre.

Inoltre, pur essendo un cattolico, non so se buono o meno (*Commenti*), confesso la mia ignoranza su

alcuni aspetti riguardanti, ad esempio, il Concordato. Il comma 3 dell'articolo 22 della proposta del collega Boato stabilisce: «Gli edifici di culto, costruiti con contributi regionali o comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo». La parte successiva, ovviamente, mi interessa poco; mi interessa capire se oggi la Chiesa cattolica usufruisca (a me non risulta) di contributi comunali di enti locali, credo anche delle regioni (credo, ma non vorrei sbagliarmi). Mi interessa capire se, con questa formulazione, non si crei un'oggettiva disparità di trattamento tra la Chiesa cattolica e le altre confessioni. Ma vorrei porre anche altre domande.

In questi giorni, sui giornali, abbiamo letto alcune dichiarazioni del ministro Amato (che, in parte, condivido) su talune fonti di finanziamento di strutture di altre confessioni religiose. Il ministro dell'interno ha annunciato provvedimenti relativi ad un controllo su queste forme di finanziamento. La mia domanda specifica riguarda l'articolo 13 del provvedimento, in cui si stabilisce che le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e di stampati relativi alla vita religiosa e le collette effettuate all'interno e all'ingresso dei rispettivi luoghi o edifici di culto avvengano liberamente. Questo è assolutamente condivisibile. Tuttavia, manca la parte relativa alla disciplina dei finanziamenti (tra virgolette) privati delle attività di culto, che credo sia regolata nel Concordato attraverso alcune procedure che conosciamo.

Un'altra questione riguarda l'articolo 12 ed in particolare due aspetti che sono stati oggetto di discussioni (alcune, forse, anche inutili e superflue, se mi è consentito, ma che sono patrimonio del nostro confronto) sull'insegnamento.

La prima questione riguarda le scuole religiose, parificate, convenzionate, ovvero le scuole che vengono riconosciute dallo Stato, ma che sono promosse ed organizzate dalla Chiesa cattolica. Vorrei chiederle in che modo valutate le procedure che, ad oggi, lo Stato impone attraverso la materia pattizia, al fine del riconoscimento delle scuole cattoliche, rispetto ad altre procedure seguite sempre con lo stesso metodo, ossia quello di riconoscere un interesse pubblico nell'esercizio di una funzione educativa che venga da una tradizione religiosa (cattolica o meno, in questa fase poco importa).

La seconda questione riguarda, invece, l'insegnamento religioso nelle scuole, questione ovviamente, controversa, che è stata superata. Poiché in questi giorni si parla di insegnamento del Corano nelle scuole pubbliche, vorrei comprendere la vostra opinione rispetto alla disciplina attuale del nostro ordinamento sulla trasformazione che, in questi anni, è avvenuta dell'insegnamento della religione nella scuola pubblica, in forme diverse di coinvolgimento, e quant'altro. Infatti, anche il questo caso, il rischio è che si possa avere una disparità di trattamento.

Dal nostro ordinamento scolastico abbiamo tolto l'insegnamento obbligatorio della religione cattolica. Oggi, si discute di introdurre, ancorché non in forma obbligatoria (mi auguro), l'insegnamento di altre religioni all'interno della scuola pubblica. Quindi, questo potrebbe essere un aspetto non secondario.

Da ultimo - chiedo scusa se mi sono dilungato troppo nella formulazione delle mie domande ed anche se sono stato un po' confusionario -, vorrei svolgere due considerazioni in ordine all'articolo 11 della proposta di legge n. 36, concernente la celebrazione del matrimonio.

In questa sede, vorrei dire che non mi preoccupa la circostanza che gli articoli del codice civile siano letti durante la celebrazione del rito o all'atto della pubblicazione. Se possibile, monsignor Betori, gradirei conoscere la sua valutazione del comma 4 dell'articolo 11 della citata proposta di legge (che, personalmente, mi preoccupa maggiormente), il quale stabilisce che il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, ha omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto. In altri termini, tale disposizione supera gli effetti della trascrizione del matrimonio religioso: se non ricordo male - ma potrei sbagliarmi -, in passato era uno degli aspetti particolarmente controversi, perché riguardava la produzione di effetti civili di un matrimonio celebrato secondo un rito religioso. Pertanto, monsignore, vorrei conoscere la sua opinione su questa disposizione.

L'altra considerazione che intendo svolgere, sempre relativa al comma 4 dell'articolo 11 della

proposta di legge n. 36, riguarda la questione del patrimonio poligamico. Anche in tal caso, è evidente che ciascuno di noi ha le proprie convinzioni, ed in questo momento dobbiamo limitarci a discutere di aspetti più squisitamente normativi o giuridici.

La domanda che le pongo, se è possibile, concerne un aspetto. Credo che non sia superabile la questione degli effetti civili di un matrimonio religioso celebrato sulla base di una confessione che ammetta la poligamia. Infatti, ciò diventa giuridicamente difficile, se immaginiamo di seguire tale impostazione sul piano della celebrazione del matrimonio.

Vorrei comprendere, ad esempio, se questa possa essere una causa di nullità del matrimonio. Infatti, il nostro ordinamento riconosce tutto, ad eccezione dei matrimoni poligamici (perché la Costituzione italiana riconosce e tutela i figli nati fuori dal matrimonio). Il nostro ordinamento riconosce, altresì, il matrimonio celebrato secondo il rito civile ed impone alcune regole alle confessioni religiose. Così è stato anche per la Chiesa cattolica, attraverso la delibazione delle sentenze emanate dai tribunali ecclesiastici: si tratta, in altri termini, della valutazione, da parte dell'ordinamento italiano, della conformità ai principi dello stesso ordinamento giuridico.

Non so, quindi, se sia possibile - e su questo aspetto vorrei conoscere la vostra opinione, proprio grazie alla vostra grande esperienza - prevedere una causa di nullità del matrimonio religioso, trascritto per gli effetti civili e riconosciuto dall'ordinamento, qualora sussista una riserva o un vizio che nasca dalla circostanza che non si accetta il principio del legame di coppia. Ciò perché, di fatto, tale principio viene violato con la sussistenza di più legami asseverati e riconosciuti (*Commenti del deputato Incostante*).

MAURIZIO TURCO. Vorrei innanzitutto ringraziare il monsignor Betori, perché credo che le sue posizioni, che non condivido, potranno essere molto utili ai fini del nostro dibattito.

In particolare, monsignor Betori, volevo ringraziarla anche per un passaggio del suo intervento, dal momento che lei ha affermato che la libertà religiosa ha dei «paletti», vale a dire che devono esservi dei parametri (io almeno li intendo come paletti). Lei, infatti, ha parlato di parametri oggettivi e ragionevoli: il rispetto dei diritti fondamentali (immagino quelli dettati dalle Dichiarazioni universali dell'ONU, del Consiglio d'Europa e quant'altro) e la non contrarietà al quadro costituzionale. Io direi più l'adesione al quadro costituzionale che non la non contrarietà, e tale non contrarietà la intenderei riferita non solo alle parti relative alla libertà di pensiero e di coscienza (gli articoli 7 e 8 della Costituzione), ma all'intero quadro costituzionale.

Prima di formulare la mia domanda, desidero ringraziare l'onorevole La Loggia, perché il suo ragionamento, sotto il profilo metodologico, mi convince. Ho maturato questa convinzione leggendo un libro di un vostro collaboratore, Roberto Beretta, giornalista dell'*Avvenire* (il quotidiano della Conferenza episcopale italiana) intitolato *Chiesa padrona*.

Ebbene, in quel libro - dovremmo acquisirlo agli atti di questa Commissione - è descritta la capacità di questo Stato cosiddetto repubblicano di «corrompere» - parlo di corruzione intesa come corruzione della carne - quello che dovrebbe essere il principio fondamentale della libertà religiosa degli individui e della Chiesa intesa come *ecclesia*. In altri termini, sembra quasi che la nostra legislazione, che dovrebbe aiutare i singoli e la comunità, di fatto impedisca questo sviluppo.

Penso si tratti di un testo fondamentale per i lavori di questa Commissione e non, invece, per entrare nel merito dell'organizzazione interna delle varie confessioni, che può avvenire fino ad un certo punto, vale a dire fino a quando non si oltrepassano quelli che monsignor Betori ha definito parametri oggettivi e ragionevoli. Fin lì, siamo tutti d'accordo, e non abbiamo non dico nessun dovere, ma nemmeno un diritto di ingerenza sulle convinzioni e sulle espressioni di coloro che danno vita, incarnano e rappresentano tali confessioni.

Una domanda vorrei rivolgerla, monsignor Betori. Le faccio due esempi, e li faccio anche ai miei colleghi. Se il capo della Polizia o il più influente giornalista italiano fosse «inquilino» - diciamo così - di una fondazione islamica o di una confessione religiosa - «inquilino» inteso come «ospitato» -, penso che ci sollevaremo tutti quanti! Non accadrebbe, se questo (*Commenti del deputato Garagnani*)... Io mi solleverei! Beh, scusate, se il capo della Polizia, il giornalista più

influyente del paese o qualche membro di *authority*, che potrebbe avere alcune interferenze rispetto alla vita del paese - io sto parlando dello Stato, della Repubblica italiana...

ROBERTO ZACCARIA. Cosa vuol dire «inquilino»?

MAURIZIO TURCO. Faccio un esempio: che paga l'affitto a prezzi di favore (*Commenti*)...

PRESIDENTE. Che è favorito...

MAURIZIO TURCO. Esatto, che è favorito: ebbene, non accadrebbe nel senso inverso. Non accade nel senso inverso (*Commenti del deputato Giovanardi*)!

PRESIDENTE. Va bene, andiamo avanti! Il senso credo sia chiaro.

MAURIZIO TURCO. È registrato ciò che diciamo? Ne rispondo; ovviamente rispondo di quello che è registrato, non delle interpretazioni (*Commenti*)!

PRESIDENTE. Chiederemo l'indirizzo al capo della Polizia! Prego...

MAURIZIO TURCO. Perfetto (*Commenti*). Ho detto «se», comunque!

ITALO BOCCHINO. Chiediamo la ricevuta d'affitto...!

MAURIZIO TURCO. Allora, scusatemi, non possiamo far finta che attraverso la... Parlo ai miei colleghi, mi scusi (*Commenti del deputato Giovanardi*)! Parlo ai miei colleghi (*Commenti del deputato Giovanardi*)!

Credo che la Conferenza episcopale italiana, lo Stato Città del Vaticano, la Santa Sede non abbiano responsabilità nel momento in cui chiedono cose che, a mio avviso, uno Stato democratico, liberale e repubblicano non dovrebbe concedere ma che noi, invece, concediamo!

I mancati controlli... guardi, non è provocatorio: tanto le voglio dimostrare la mia buona volontà che userò un termine latino, così ci capiamo, forse, solo noi due! Se qualsiasi confessione religiosa (*Commenti*)... Se qualsiasi confessione religiosa avesse diramato ed avesse organizzato (*Commenti*)... Scusate, colleghi, aspettate! Volete che vi legga quello che ha detto monsignor Tarcisio Bertone (*Commenti*)...? Vorrei continuare, ma di fatto vengo provocato (*Commenti*), perché quelle riguardano...

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, basta!

MAURIZIO TURCO. Stavo per arrivare alla domanda!

FRANCESCO MONACO. Queste sono audizioni!

ITALO BOCCHINO. Presidente, ma l'audizione degli atei non era prevista per domani?

MAURIZIO TURCO. Scusi, vorrei chiederle dei *delicta graviora*. Il comportamento che è stato tenuto dalla Santa Sede, nel corso di questi decenni, per quello che concerne i *delicta graviora*...

PRESIDENTE. Per quello?

MAURIZIO TURCO. Sì, finisco: poi lo approfondiremo anche noi!

Se fosse stato tenuto, da qualsiasi altra confessione religiosa, un comportamento come quello che ha avuto la Santa Sede nel corso di questi decenni, vi sarebbe stata una sollevazione, o no?

PRESIDENTE. Questa è la domanda?

MAURIZIO TURCO. Sì. Questa è la domanda.

ITALO BOCCHINO. Dov'è la domanda?

MAURIZIO TURCO. Non ti preoccupare che la domanda c'è.

Il problema è la piena uguaglianza di trattamento. Capisco le sue ragioni; cerchi di capire le ragioni di uno Stato repubblicano laico e democratico che deve tutelare la libertà religiosa di ciascun cittadino e di ciascuna comunità.

ROBERTO COTA. Non mi riconosco nelle affermazioni del collega, ma ciò è quanto avviene quando si sottovalutano le elezioni.

La ringrazio, monsignore, di essere intervenuto. Siamo contrari alla proposta di legge presentata, anche se rinvio per le argomentazioni di merito alla discussione che si terrà sul provvedimento. Vorrei, invece, evidenziare alcuni aspetti ed ascoltare la sua opinione.

L'articolo 4 della proposta recita: «I genitori hanno diritto di istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, in coerenza con la propria fede religiosa o credenza, nel rispetto della loro personalità e senza pregiudizio per la salute dei medesimi». Rimarcare in un testo di legge questo aspetto, a fronte di religioni o sette (dato che la proposta di legge apre la via anche al riconoscimento di sette religiose, aspetto trascurato) è, a nostro avviso, preoccupante.

L'articolo 9, con riferimento all'esercizio delle attività lavorative, garantisce determinate situazioni. Ciò che preoccupa non è tanto l'aspetto della garanzia, quanto l'implicazione che ciò potrebbe avere con riferimento allo stravolgimento dell'organizzazione del lavoro e delle abitudini delle persone e con riguardo alle persone che sono di fede diversa rispetto ai credenti di fede musulmana, che potrebbero pretendere un completo stravolgimento dell'attività lavorativa ed una diversa previsione dei giorni di festa.

Un'altra considerazione riguarda l'articolo 11, da lei cautamente citato, relativo alla celebrazione del matrimonio. Vorrei richiamare alcune argomentazioni citate dai colleghi, per capire quale senso abbia prevedere specificamente nel provvedimento che si possa omettere la lettura delle disposizioni del codice civile riguardanti diritti e doveri del coniuge. Tale previsione, in combinato disposto con ciò che sappiamo, cioè con le pratiche poligamiche che alcune religioni autorizzano, può avere soltanto il senso di aprire le maglie alla poligamia.

Riteniamo pericolosa anche la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 11, già richiamata, che si riferisce alla possibilità di trascrivere, *sine die*, un matrimonio per cui è stata omessa la trascrizione. In questo modo lasciamo la possibilità di creare, di fatto, uno Stato nello Stato, per cui due persone decidono di unirsi in matrimonio, si dirigono dal proprio ministro di culto, il quale (ovviamente di altre confessioni religiose) svolge una cerimonia e non trascrive il matrimonio e, un domani, si decide di far retroagire il matrimonio basandosi soltanto su un'attestazione che potrebbe non essere sufficientemente qualificata.

Altre perplessità riguardano l'articolo 12, in cui è scritto: «Su richiesta degli alunni e dei loro genitori le istituzioni scolastiche possono organizzare, nell'ambito delle attività di promozione culturale, sociale e civile previste dall'ordinamento scolastico, libere attività complementari relative al fenomeno religioso». Dobbiamo essere chiari. L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole è un fatto strettamente religioso oppure attiene alla necessità di fornire nozioni riguardanti valori universalmente riconosciuti come fondanti la nostra comunità? Svolgendo questo riconoscimento ho un'impostazione assolutamente laica dello Stato, ma riconosco che

l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole non ha soltanto un valore strettamente religioso, bensì un valore profondamente educativo legato all'insegnamento di alcuni valori che debbono essere considerati fondanti.

Ulteriori perplessità riguardano l'articolo 24, con riferimento agli effetti tributari, per cui le confessioni religiose sono, *tout court*, paragonate ed equiparate ad enti ed attività aventi finalità di beneficenza o di istruzione.

Queste perplessità si inseriscono in un contesto di contrarietà e di preoccupazione, perché abbiamo il sospetto che il provvedimento in esame sia prodromico all'islamizzazione della nostra società, da un lato, e, dall'altro, rappresenti una sottovalutazione di alcuni fenomeni, quali quelli legati, ad esempio, al fenomeno delle sette religiose, che dovrebbero, invece, essere oggetto di puntuale attenzione.

KHALED FOUAD ALLAM. Ringrazio anch'io sua eccellenza per i suggerimenti e le analisi svolte in merito alla proposta di legge in esame. A mio avviso, vi è una forte differenza tra definire l'idea di libertà religiosa e la nozione o il concetto di libertà di religione. Si tratta di una differenza non soltanto concettuale o semantica. Se parlo di libertà di religione, è evidente che parlo anche della produzione di effetti giuridici e sociali che il concetto di libertà di religione ha all'interno di una società complessa come la nostra. Invece, l'idea stessa di formulare giuridicamente la nozione di libertà religiosa è ben diversa, dato che ci si mette nel paradigma dello Stato: sono io, come un direttore d'orchestra, a dare il la, per così dire, di fronte alla complessità di una società destinata a diventare sempre più multietnica, multiculturale, e di fronte ad un enorme problema politico e sociale, che non è soltanto l'emergenza del fenomeno islamico e delle sue derive terroristiche.

Io, come uomo politico, di fronte ad una società multiculturale e multietnica, devo pormi la problematica della coesione socio-democratica e di come una democrazia plurale definisce il suo vettore portante, a partire dalla necessità di creare e definire una società coesa. Non è facile. Non è facile proprio con riferimento al trattamento stesso del fenomeno religioso.

Per tale motivo, è più importante parlare di libertà religiosa piuttosto che di libertà di religione, perché è evidente che - lo vogliamo o no - non vi sono simmetrie tra le religioni, avendo delle storie diverse, dei paradigmi e dei fondamenti diversi, delle strutture portanti diverse.

Di fronte al disincanto multiculturale, come lei ha sottolineato indirettamente, parlando di malinteso multiculturale (al riguardo concordo pienamente con lui), credo che un fenomeno religioso di per sé non sia immutabile. Il compito del legislatore e della politica è quello di attirare ed integrare il fenomeno religioso di fronte a situazioni e contesti storici, sociali, culturali e religiosi diversi. Io, che sono musulmano di cultura e di origine, posso affermare che l'Islam che ha conosciuto mio nonno o i miei genitori è diverso dall'Islam di oggi, presentando tendenze positive e negative e ciò nell'ambito della gestione giuridica di una problematica che investe oggi con un certo allarmismo alcune questioni come quella della poligamia.

In certi paesi, il legislatore (mi riferisco ad esempio alla Turchia, alla Tunisia o al re del Marocco) non fa una cosa diversa da quello occidentale; modifica la Sharia stessa, perché la Sharia non è un «assoluto» e lo dovete capire proprio per evitare l'allarmismo relativamente alla poligamia o alla discriminazione fra donne e uomini e via seguitando. La Sharia ha bisogno di una norma che l'attui e l'incarni nella sfera spazio-temporale e ciò è necessario nel contesto di un fenomeno complesso, difficile, austero come quello dell'Islam.

Questo provvedimento è estremamente interessante, perché, in un certo senso, sbarra il campo da tutto ciò che attiene alla nozione di «intesa». Relativamente all'Islam, le politiche dell'intesa hanno finito il loro tempo, anche perché ho sempre pensato che se non vi è una chiesa in una struttura non è compito dello Stato inventarne una. Le intese, in realtà, hanno la cattiva funzione di rendere un po' iconico l'approccio al fenomeno religioso, mentre la libertà religiosa, invece, iscrive la dinamica religiosa all'interno di una dinamica sociale e culturale che prende atto delle necessità del cambiamento.

Vorrei capire la sua posizione di fronte alla grande questione dell'Islam e come interpreterebbe, lo dico tra virgolette, un multiculturalismo sano o positivo.

JOLE SANTELLI. Cercherò di essere veramente sintetica ed esprimere alcune considerazioni sul quadro giuridico costituzionale su cui si è espresso in premessa sua eccellenza. Non ho il testo della relazione resa questa mattina, ma, rileggendo quello della scorsa legislatura, che, in grande parte lo ripropone, mi sembra che una delle preoccupazioni (chiedo conferma al riguardo) sia l'aderenza reale al testo della Costituzione. In fondo, la nostra Costituzione sceglie un rapporto ben definito con le confessioni religiose e sceglie in maniera privilegiata ovviamente il sistema pattizio. Compie una scelta nel rapporto con le confessioni religiose. Questo è il mio timore e le chiedo se sbaglio o meno.

Mi sembra che nel testo in discussione vi sia un allargamento della concezione della libertà, di diritti che vengono attribuiti in via automatica, anche con riferimento a determinate confessioni. Vi è una sovrapposizione reale tra la libertà di religione del cittadino ed i diritti della religione in senso lato.

Inoltre, mentre viene mantenuta una forma abbastanza definita e stretta di rapporti a livello di intesa, al contrario mi sembra che il testo sia molto «slabbrato» per quanto riguarda un'altra serie di diritti che vengono riconosciuti anche a quelle confessioni religiose al di fuori dell'intesa. Faccio solo un esempio specifico. Il riconoscimento dell'ora di religione cattolica ha creato nel nostro paese un dibattito lunghissimo. Oggi finiamo per prevederlo in un testo di legge per tutti, senza, in realtà, sapere quali saranno le conseguenze. Quali saranno le modalità utilizzate al riguardo? Con chi discuteremo? Che tipo di religione è in discussione? Non vi è soltanto un fenomeno Islam che, forse, è stato anche preponderante nella discussione attuale, ma vi sono anche altri tipi di fenomeni di diversa natura, i cui confini con la religione sono estremamente labili.

Inoltre, nell'audizione della scorsa legislatura, eccellenza, lei aveva fatto riferimento ad un dato che mi sembra particolarmente interessante, ma, onestamente, non mi sembra di averlo ascoltato oggi (probabilmente mi sbaglio): penso al riconoscimento della personalità giuridica, anche con riferimento alle confessioni religiose, che, proprio per la natura stessa dell'atto amministrativo ai sensi della nostra legge attuale, può divenire automatico e ciò comporta una serie di problematiche reali, poiché, in realtà, non disponiamo di una valutazione e di un esame netto degli statuti e dei riconoscimenti della religione.

Concludo con un'osservazione in riferimento all'affermazione del collega Allam: leggendo questo testo, sembra che gli occhi del legislatore italiano siano quelli di un legislatore che ha in evidenza soprattutto il fenomeno della religione cattolica e riscrive i rapporti con le altre religioni, secondo i parametri di quest'ultima.

Rischiamo con questa legge di inserire delle maglie che possono essere di disturbo e di ostacolo per intrattenere rapporti diversi con religioni, come, per esempio, l'Islam, a cui non riusciamo a ricondurre specifiche materie.

PRESIDENTE. Colleghi, do la parola per la replica al monsignor Betori ed al professore Marano, i quali, qualora lo ritenessero opportuno, possono anche fornire delle risposte per iscritto (tra l'altro, vi è il resoconto stenografico dell'audizione e, quindi, possiamo anche avere questa opportunità). Sono state poste questioni di grande rilievo. Vorrei fissare alcuni punti, ma molto brevemente. Mi pare che trattare in maniera uguale realtà diseguali sia un errore. Inoltre, la libertà religiosa è anche una libertà individuale: non presuppone necessariamente un riconoscimento. Quindi, sono due profili da tenere molto separati.

Una cosa è la libertà del singolo di manifestare la propria identità religiosa, un'altra cosa è quello del riconoscimento dell'associazione religiosa che non è un'associazione qualsiasi, ma un'associazione che ha una sua collocazione specifica nell'ordinamento giuridico.

Do ora la parola al monsignor Betori.

GIUSEPPE BETORI, *Segretario generale della CEI*. Ringrazio innanzitutto per l'attenzione con cui sono state accolte le nostre considerazioni, anche per la qualità degli interventi che si sono svolti. Non riuscirò ovviamente a rispondere a tutto, riservandomi - e ringrazio per l'opportunità - di inviare delle risposte scritte più puntuali.

Gli interventi, da un lato, si sono collocati su un livello culturale in quanto tale, sul quale potrò riferire delle opinioni e rispondere specificamente alle domande poste, e, dall'altro lato, hanno riguardato specifiche previsioni del testo attualmente in discussione, nonché altre problematiche, che esulano dal dispositivo di cui si sta discutendo e che attengono, invece, ad altri interventi legislativi che il legislatore, forse, in concomitanza ed in coerenza con questo impegno legislativo, dovrà assumere.

Rispetto a quanto chiedeva l'onorevole Boato circa il problema della obbligatorietà della lettura degli articoli del codice civile all'interno del rito, ossia se tale obbligo debba essere imposto a tutte le religioni, anche a quelle che hanno già stipulato un'intesa con lo Stato, proprio in questo caso si apprezza in modo particolare la *mens* del legislatore italiano, che, nella Costituzione, prevede tre categorie di rapporto tra lo Stato e la confessione religiosa: il rapporto con la confessione religiosa tradizionale, che costituisce anche l'*humus* culturale più visibile dell'identità stessa e della realtà del nostro paese, attraverso il Concordato; il rapporto con le altre realtà religiose, che lo Stato apprezza, per motivi storici o di altro tipo, e che possono essere titolari di un rapporto privilegiato con lo Stato, attraverso l'intesa; il terzo aspetto riguarda la libertà religiosa, che deve essere assicurata a tutti.

La previsione della lettura degli articoli del codice civile fuori dalla celebrazione è stata richiesta da alcune confessioni religiose, non da quella cattolica, la quale, peraltro, ha inserito tale lettura all'interno della celebrazione stessa, anche con una certa difficoltà per il celebrante. Infatti, ad un certo punto, egli deve inventarsi un ruolo da ufficiale civile della Repubblica, quale è stato anche nel momento in cui ha recepito la volontà dei contraenti (ma in questo momento si svela in maniera più significativa) e, subito dopo, passare ad un atto religioso, ossia la benedizione finale. È un andamento non molto facile, che, tuttavia, è stato bene accolto da parte cattolica come un modo attraverso il quale esprimere l'identità della celebrazione del matrimonio come un atto profondamente inserito nel sistema civile della nazione.

Pertanto, se alcune confessioni religiose hanno inteso distinguere questo momento civile, nella sua esemplarità, rispetto alla celebrazione religiosa in quanto tale, credo che ciò appartenga proprio a quel «privilegio» che l'intesa assicura a quelle confessioni religiose che lo Stato riconosce come realtà che condividono un patrimonio culturale e che, quindi, non hanno bisogno di sottolinearlo nuovamente. Di qui l'attenzione che noi dicevamo circa l'opportunità che, in genere, le altre confessioni religiose, che non diano la stessa sicurezza di condivisione di una visione del matrimonio quale quella istituita dal legislatore italiano, debbano, invece, esprimere questa adesione esplicita attraverso la lettura del codice civile all'interno della celebrazione stessa.

Questa osservazione dell'onorevole Boato, tra l'altro, ci aiuta a capire come alcuni problemi che si sono posti negli ultimi anni abbiano portato ad una certa continuità nell'esposizione della nostra audizione rispetto a quella di cinque anni fa e, dall'altro lato, anche a delle novità, che credo debba essere la caratteristica di tutto l'impianto legislativo. Ho riletto la legge sui culti ammessi e il regolamento conseguente e ho scoperto che molte delle questioni inserite nell'attuale impianto legislativo sono già previste nella legge sui culti ammessi. È l'espressione «culti ammessi», però, che pone un po' di difficoltà, anche a un vescovo post-conciliare. È un po' difficile pensare di dare ancora adesione ad una legge che parla di «culti ammessi» dopo la *Dignitatis Humanae*. D'altra parte, però, quest'attenzione all'evolversi della situazione sociale deve spingerci anche a riflettere su alcuni profili che, magari, a quel tempo, non erano ancora emersi.

Per quanto riguarda alcune delle questioni che poneva l'onorevole La Loggia circa il riconoscimento giuridico, ossia se esso implichi una modifica dell'ordinamento costituzionale, non saprei rispondere, perché non sono un costituzionalista. A me non sembra. Mi sembra, invece, che qui si tratta di interpretare la legge in modo attuativo, non in modo sostitutivo del dettato costituzionale.

In questo senso, se ci sono delle articolazioni di ciò che il primo comma dell'articolo 8 riconosce come libertà religiosa, mi sembra sia opportuno, da parte del legislatore, stabilire una figura sistemica rispetto a ciò che già esiste, in altre forme, nella legislazione attuale.

Per quanto riguarda il termine «discrezionalità» circa la procedura dell'intesa, non intenderemmo utilizzarlo nel senso che il funzionario statale ha una discrezionalità nel concedere l'intesa, quanto, piuttosto, nel senso di negare la pretesa, da parte di una confessione religiosa, ad ottenere un'intesa, perché, altrimenti, cadrebbe completamente la figura dei rapporti con le confessioni religiose stabilita dalla Costituzione stessa. Verrebbe a mancare il primo comma, perché tutte le confessioni potrebbero chiedere l'intesa e andremmo verso una loro proliferazione, in quanto potrebbero pretenderla. Credo che il legislatore, ovviamente, dovrà stabilire dei criteri. Noi ne abbiamo indicati alcuni (il radicamento storico, eccetera), che possono essere utili a questo proposito.

Per quanto riguarda l'intervento dell'onorevole Spini circa la necessità di porre un freno alla proliferazione delle intese, mi sembra di poter condividere questa idea: la promulgazione di una legge sulla libertà religiosa costituirebbe un freno alla proliferazione indebita e, tra l'altro, costituirebbe la possibilità, come accennava l'onorevole Allam, di configurare forme di libertà religiosa per quelle realtà religiose che non hanno la possibilità di stipulare intese, perché non hanno neanche un ente apicale cui lo Stato possa fare riferimento.

L'espressione «o aprire trattative» vorrebbe indicare l'urgenza di stabilire alcuni criteri, nel senso che il legislatore statale deve sapere che non è obbligato ad aprire trattative, ma deve poterle aprire se riscontra alcuni criteri che la legge può indicare quali presupposti per l'apertura di una trattativa per una intesa.

L'onorevole Gasparri sottolineava il problema della riflessione sugli sviluppi e le implicazioni del multiculturalismo, cui accennava anche in conclusione l'onorevole Allam. Noi siamo convinti che il multiculturalismo non chieda né un livellamento a zero delle identità, né una parcellizzazione di identità, l'una accanto all'altra.

Il punto di convergenza potrebbe essere costituito dal riconoscimento di alcuni valori che appartengono alla storia di questa nazione e che vengono codificati, per quanto ci consta, all'interno della Costituzione stessa. Questa condivisione dovrebbe essere richiesta a tutti, ma mi sembra che questa Commissione sia già instradata su questo cammino rispetto ai temi relativi alla cittadinanza e so che ci sono anche altre iniziative al riguardo da parte del Ministero dell'interno. Ritengo che, rispetto al bilanciamento tra diritti della persona e diritti della comunità, il problema sia proprio questo: infatti, non credo ci sia un criterio a priori che possa esprimere un favore all'uno o all'altro dei due diritti. Lo scopo della legislazione è proprio quello di bilanciare i diritti della persona con quelli dell'espressione pubblica e comunitaria della credenza religiosa.

Per quanto riguarda il tema della personalità giuridica, il testo del progetto pone due problemi. Con riferimento al primo, quello del riconoscimento della personalità alla confessione religiosa o all'ente che la rappresenta, si suggeriva, da parte nostra, di prevedere criteri che possano sostenere l'azione del Consiglio di Stato in sede di espressione del parere.

Il secondo problema è riferito agli enti dipendenti dalla confessione religiosa, agli enti di religione o di culto che fanno capo alla confessione religiosa, il cui riconoscimento, per quanto riguarda la Chiesa cattolica e le altre confessioni che hanno stipulato intese, segue un preciso percorso, che comporta la verifica, da parte del Consiglio di Stato, della finalità di culto, di religione, dell'ente stesso e, quindi, una ispezione, in qualche modo, da parte dello Stato. Invece, nell'attuale formulazione, le proposte di legge fanno riferimento al cammino più agevolato che il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 prevede per qualsiasi ente di carattere privatistico.

Al riguardo, si faceva notare, da parte nostra, che si avrebbe una situazione inversa, cioè che sarebbero più favoriti gli enti che non hanno stipulato un'intesa o un concordato rispetto all'ente Chiesa cattolica o alle altre confessioni religiose che hanno stipulato intese. Pertanto, si suggeriva che anche alle confessioni religiose che avessero un riconoscimento e che chiedessero il riconoscimento a favore dei propri enti di culto o di religione fosse esteso lo stesso itinerario di verifica delle finalità che è previsto, già ora, per gli enti cattolici o delle confessioni che hanno già

stipulato intese.

Per quanto riguarda il problema del riferimento alla tradizione giudaico-cristiana, loro sanno che il tema è stato molto caro a Giovanni Paolo II ed è stato ribadito da Benedetto XVI per quanto riguarda l'identità stessa dell'Europa. Non so se sia questo il luogo idoneo per dichiararlo, ma il nostro auspicio è che anche il legislatore italiano possa esprimere un riconoscimento siffatto, in modo tale da far verificare che la tradizione giudaico-cristiana fa parte dell'insieme degli elementi costitutivi, dei valori portanti della Costituzione, sicché l'adesione alla Costituzione stessa ha il significato non di mera adesione, ma di riconoscimento di una storia ancora viva all'interno della nostra realtà comunitaria.

Con riferimento alle precise domande poste dall'onorevole Monaco, ritengo opportuna e necessaria l'approvazione di una legge sulla libertà religiosa, proprio per superare l'attuale legislazione sui culti ammessi. D'altra parte, credo che occorra fare grande attenzione alle modalità, per quanto riguarda l'evoluzione di questi ultimi tempi.

Un sostanziale apprezzamento per il testo del progetto? Direi di sì, se si ha riguardo all'impianto fondamentale. Vi è, però, la necessità di immettere all'interno di esso tutte le specificazioni che l'attuale contesto socio-culturale ci impone. Tali specificazioni sono legate, fondamentalmente, a quello che ho inteso definire, più che multiculturalismo, interculturalismo, multietnicità che appartiene alla nostra condizione. L'onorevole D'Alia ha fatto riferimento alla libertà di chiedere o meno il riconoscimento e l'intesa da parte delle realtà religiose. Sono d'accordo circa la necessità di assicurare una libertà religiosa di base senza costringere alcuno a chiedere il riconoscimento, né a chiederlo nella forma di un'intesa.

Non ho presente, specificamente, la normativa riguardante la concessione di contributi agli edifici di culto da parte degli enti locali. Per quanto mi risulta, con specifico riferimento alla gestione dei proventi derivanti dall'otto per mille da parte della Conferenza episcopale, il tipo di intervento finanziario che la legislazione attuale prevede a favore degli edifici di culto passa, nel caso della Chiesa cattolica, attraverso tale gestione. Pertanto, noi diamo i contributi attraverso l'otto per mille, mentre non mi risultano, al momento, altri interventi.

MARIA FORTUNA INCOSTANTE. Ci sono, ci sono. Le regioni danno contributi.

PRESIDENTE. Ma per legge o per scelta?

MARCO BOATO. Anche per legge, presidente.

Nel duomo di Trento, che è la mia città e la mia diocesi, è in corso un grande restauro. Proprio domenica scorsa, nell'osservare la tabella esposta nel cantiere, ho appreso che i lavori di restauro, dell'importo di alcuni milioni di euro, sono stati finanziati in base ad una legge provinciale. Quindi, ci sono anche questi interventi.

PRESIDENTE. Credo che si tratti di un'altra destinazione. Comunque...

ROBERTO COTA. Bisogna vedere se sono finalizzati...

PRESIDENTE. Sì.

MARCO BOATO. La finalizzazione è quella del restauro.

PRESIDENTE. No, qui si parlava di altra destinazione.

MARCO BOATO. Questa era la domanda che era stata posta.

PRESIDENTE. Ci riferivamo ad un altro tema.

GIUSEPPE BETORI, *Segretario generale della CEI*. Credo che occorra distinguere tra restauro ed edificazione degli edifici di culto. Ritengo si tratti di problematiche diverse.

Per quanto riguarda le scuole religiose e l'insegnamento religioso nelle scuole, credo che la disciplina debba nettamente distinguere tra l'insegnamento della religione cattolica e le altre materie che costituiscono oggetto delle previsioni contenute nelle proposte. Peraltro, tali previsioni si riferiscono a diverse intese: in quelle stipulate con la confessione valdese e, se non erro, con la confessione ebraica, è prevista la possibilità, su richiesta dei genitori, di accedere ad attività complementari ad attività di promozione culturale. Credo che il legislatore debba valutare se questo sia elemento tipico di un'intesa, in quanto si riconosce alla confessione religiosa che stipula l'intesa una capacità di apporto alla globalità della convivenza che può essere espressa anche attraverso l'ingresso nell'attività scolastica. Ritengo che questo aspetto meriti una riflessione.

Per quanto riguarda, invece, l'insegnamento della religione cattolica, mi preme sottolineare come esso, nella nuova configurazione, abbia assunto una forma culturale che non ha più una funzione tipicamente religiosa, ma serve a mettere in evidenza il patrimonio culturale della nazione italiana. Il risultato è conseguito anche mediante programmi di insegnamento concordati con lo Stato, che prevedono, da parte dell'insegnante, l'illustrazione anche delle altre religioni e l'educazione al dialogo interreligioso.

Per quanto riguarda il libro citato dall'onorevole Turco, il dottor Beretta non è un consulente della Conferenza episcopale italiana, ma un giornalista di *Avvenire*, che ha una completa indipendenza dalla Conferenza episcopale italiana.

MAURIZIO TURCO. L'ho detto.

GIUSEPPE BETORI, *Segretario generale della CEI*. Circa il comportamento della Santa Sede, essa esercita sui *delicta graviora* una giurisdizione molto severa, che è stata resa ancor più rigorosa, proprio negli ultimi anni, dall'allora cardinale Ratzinger. Quindi, credo che non vi siano ulteriori osservazioni da fare in merito alla serietà con la quale la Santa Sede, le diocesi e, per quanto ci riguarda, la Conferenza episcopale italiana si assumono la responsabilità di esercitare la funzione giurisdizionale riguardo ai predetti delitti.

Per quanto concerne le sette - rispondo all'onorevole Cota -, si tratta di un problema che abbiamo avvertito. In occasione di una precedente audizione, abbiamo lasciato agli atti un testo scritto contenente un paragrafo dedicato proprio a tale argomento. Credo che il problema vada valutato con molta attenzione. Non basta che un qualunque soggetto si autoproclami confessione religiosa, ma deve intervenire una valutazione da parte dello Stato; in caso contrario, potremmo cadere nelle mani di enti che potrebbero creare gravi conseguenze sotto il profilo educativo (come ha sottolineato l'onorevole Cota).

Per quanto riguarda l'omissione della lettura degli articoli del codice civile, mi sono già espresso prima. Noi siamo contrari non tanto alla omissione, quanto al fatto di leggere gli articoli al di fuori della celebrazione del matrimonio nei casi in cui non si abbia una intesa specifica che assicuri la piena adesione della confessione religiosa ai principi della Costituzione e della legislazione italiana sul matrimonio.

Sulla questione della trascrizione civile dei matrimoni, mi sembra che il dispositivo proposto non parli di un ritardo nel trasmettere da parte del celebrante, ma da parte dell'ufficiale di stato civile che ha ricevuto. Non so se questo poi provochi dei riflessi che possono essere ulteriormente valutati.

ROBERTO ZACCARIA. Non far ricadere la responsabilità sugli sposi...

GIUSEPPE BETORI, *Segretario generale della CEI*. In questo caso, vi è un problema di amministrazione interna allo Stato.

Per quanto riguarda l'insegnamento della religione cattolica come valore fondante della convivenza,

anche nelle modalità con cui essa viene svolta attualmente, ho già manifestato, onorevole Allam, la mia idea dell'interculturalismo e della multiethnicità come compresenza di valori condivisi e libertà di espressione di forme diverse da un punto di vista culturale.

Per quanto riguarda il quadro giuridico costituzionale, onorevole Santelli, direi che non si privilegia il sistema pattizio, ma si riconosce allo stesso una prerogativa per quei soggetti che lo Stato riconosce come appartenenti ad una sua storia fondamentale. Da questo punto di vista, il nostro sistema non esclude un sistema di libertà religiosa generale. Fatto salvo quello che stabilisce l'articolo 40, negli attuali dispositivi delle proposte di legge, che riconoscono il mantenimento di tutto ciò che riguarda il Concordato e le intese già stipulate, direi che questa ipotesi di legislazione che riguarda la libertà religiosa e di religione all'interno della convivenza civile sia opportuna proprio per non lasciare senza riferimento tutti coloro ai quali manca una intesa - volutamente o perché non riescono ad esprimere neanche una identità unica (è il caso della realtà religiosa islamica, che non ha una realtà unica che possa istituire una intesa con lo Stato) -, non lasciando indeterminato il comportamento religioso delle varie confessioni religiose.

Sulla possibilità delle confessioni religiose di rivolgersi alla scuola attraverso le ore complementari, come previsto dalla vostra proposta di legge si può riflettere sull'opportunità di riconoscerla a coloro che hanno fatto un'intesa e che, quindi, vengono riconosciuti come maggiormente significativi per la convivenza civile.

Per quanto riguarda il riconoscimento della personalità giuridica, esso non deve essere automatico. Mi sembra molto utile quello che l'onorevole Violante diceva, a commento di tutta la nostra riflessione: occorre evitare di trattare in modo eguale realtà diseguali. Credo che questo debba essere un principio fondamentale nella riflessione su questa legislazione.

VENERANDO MARANO, *Direttore generale della CEI*. Intervengo molto brevemente, considerato l'orario e anche la completezza delle risposte di monsignor Betori.

Per quanto riguarda la prima domanda formulata dall'onorevole Boato, terrei a sottolineare che è vero che vi è una sostanziale continuità nell'apprezzamento della Conferenza episcopale, come risulta dal raffronto sinottico fra il testo dell'audizione del 2002 e quello attuale, però, a seguito della diffusione del nostro testo di oggi, si potranno apprezzare anche degli elementi di novità, che tengono conto in particolare dell'esigenza di una rinnovata prudenza a seguito della diffusione di movimenti - altrove detti «sette» -, ovvero di fenomeni di multiculturalismo, che esigono una nuova calibratura e un nuovo bilanciamento di alcuni contenuti del progetto di legge in esame.

Per quanto riguarda la questione specifica della lettura degli articoli del codice civile nel corso della celebrazione del matrimonio o nel momento anteriore e gli altri profili, è chiaro che la previsione generale che tiene ferme le intese, così come il Concordato - e con questo rispondo anche ad un passaggio dell'onorevole Spini -, non fa venir meno le pattuizioni che in regime di intesa sono state già riservate ad altre confessioni. Sul problema della lettura degli articoli osservo soltanto che abbiamo cercato, distinguendo due livelli, quello della legittimità, che non mi sembra sinceramente in rilievo, e quello dell'opportunità, che potrebbe esserlo, di fornire un contributo che potrebbe, per esempio, portare ad ipotizzare la lettura nel corso della celebrazione degli articoli del codice civile come elemento utile a favorire l'integrazione di talune nuove realtà religiose. In altre parole, quella condivisione che la Chiesa cattolica fece alla metà degli anni Ottanta per motivi di lealtà istituzionale, a maggior ragione, potrebbe valere per le nuove confessioni che si affacciano sullo scenario italiano e chiedono riconoscimenti e tutele. Esse potrebbero dimostrare anche tramite questa via la sostanziale condivisione di principi fondamentali.

Per quanto riguarda un passaggio dell'intervento dell'onorevole Spini, mi piace la sottolineatura sulla funzione di chiusura del sistema della legge. Il proposito originario, come molti dei presenti ricordano perché vi hanno contribuito già dall'inizio degli anni Novanta e poi nel corso della XIII legislatura, è proprio quello di evitare la moltiplicazione e la frammentazione del sistema, in corrispondenza con la stagione avviata a metà degli anni Ottanta. Bisogna evitare il rischio - che però in alcuni interventi del dibattito, soprattutto mediatico, si avverte - che, una volta ottenuto tutto

quello che si può con una legge generale sulla libertà religiosa, si utilizzi tutto questo per ottenere poi anche una serie indefinita di intese con contenuti particolarissimi. Bisognerà poi valutare di volta in volta se queste intese, posta l'esistenza di una legge quadro, abbiano ragion d'essere, per quali profili e per quali eventuali contenuti.

Una precisazione veloce su quanto osservava in maniera molto puntuale l'onorevole Monaco, che ha già avuto risposta, sotto il profilo politicamente rilevante, dal monsignor Betori, che ha confermato il sostanziale apprezzamento per il proposito riformatore, ammesso che vengano recepiti alcuni contenuti che tendano ad equilibrarlo. Egli, nella parte finale, chiedeva se le preoccupazioni si appuntino su due profili essenziali, discrezionalità e malinteso multiculturalismo. Direi di sì, ma non solo su questi, perché tutto il punto primo del testo che vi verrà distribuito individua in maniera bilanciata quattro elementi di valutazione, che tutti insieme sono alla base non solo delle nostre preoccupazioni, ma anche delle nostre valutazioni positive. Quindi, si tratta di una lettura unitaria.

Un brevissimo cenno all'intervento dell'onorevole Turco, del cui operato leggiamo anche nei resoconti dell'attività parlamentare per altre materie e vicende. Mi sembra che talune affermazioni non trovino riscontro nell'ordinamento positivo vigente e traggano da questo delle conclusioni molto legittime, ma personali ed opinabili. Sul secondo aspetto, non spetta né a noi né a me in particolare intervenire; sul primo, relativo alle inesattezze e alle imprecisioni, inviterei alla lettura del testo che vi lasciamo per quanto riguarda la distinzione tra CEI e Santa Sede, eguale libertà ed eguale trattamento, legge in esame ed assetto costituzionale. Non si può, per trarre delle conclusioni politicamente suggestive, confondere una serie di realtà e di contenuti che sono profondamente distinti. L'assetto costituzionale delinea un quadro largamente condiviso tuttora, al di là dei *delicta graviora*, un quadro di eguaglianza differenziata. A questo ancora oggi cerchiamo di attenerci.

In conclusione, anch'io ritengo che l'osservazione del presidente Violante in ordine alla necessità di non assicurare trattamenti uguali a realtà differenti - principio cardine del diritto ecclesiastico enunciato già all'inizio del secolo, ma che vale per una corretta lettura del principio di uguaglianza - possa essere effettivamente la chiave di lettura più adeguata per un'elaborazione condivisa, che auspichiamo.

PRESIDENTE. Ringrazio molto i nostri ospiti per la loro partecipazione e tutti gli intervenuti. Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14,25.

COMMISSIONE I
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Resoconto stenografico

INDAGINE CONOSCITIVA

Seduta pomeridiana di martedì 9 gennaio 2007

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE

La seduta comincia alle 15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti delle confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato o per le quali è in corso la relativa procedura.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di libertà religiosa, l'audizione di rappresentanti delle confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato o per le quali è in corso la relativa procedura. Signori, anzitutto vi ringrazio per essere in questa sede, avendo aderito al nostro invito. I lavori si svolgeranno nel seguente modo: il relatore, onorevole professor Zaccaria, introdurrà brevemente il tema, dopodiché gli interventi saranno liberi, sulla base delle iscrizioni a parlare. Prevediamo di concludere i lavori attorno alle 17,45-18, per consentire a ciascuno di tornare alla propria sede. Do ora la parola all'onorevole Zaccaria, affinché introduca il tema oggetto dell'audizione.

ROBERTO ZACCARIA. Mi limiterò a poche considerazioni introduttive, una sorta di richiamo di alcuni principi che si vanno ad aggiungere al materiale che avete a disposizione: si dovrebbe trattare dei due testi delle proposte di legge Boato e Spini e della relazione che ho presentato a questa Commissione, Affari costituzionali, un paio di mesi fa. Ciò può consentire di avere una specie di quadro di riferimento, utile anche nella ripetizione di alcuni principi che possono collegare le audizioni che stiamo svolgendo in questa settimana, costituendo appunto una sorta di cornice comune. Si tratta, ovviamente, di una cornice che ognuno può superare, se lo ritiene utile, ma ritengo importante fare riferimento anche all'andamento complessivo del dibattito che si sta svolgendo. Nell'attuale legislatura, la I Commissione ha inaugurato una procedura di audizioni che si potrebbero definire, in un certo senso, plurime, e si tratta di una procedura particolarmente significativa. L'abbiamo adottata con riferimento ad altri progetti di legge importanti: anziché audire singole persone separatamente, si ascoltano, insieme, una pluralità di voci diverse. Il primo aspetto che mi sembra importante rilevare - e che, d'altra parte, è già stato affrontato nel corso del dibattito degli ultimi giorni - è mettere a fuoco la circostanza che la legge sulla libertà religiosa è una legge di attuazione costituzionale. Sembrerebbe una specie di ovvietà, ma anche ciò

è una sottolineatura importante, perché si tratta di una legge ordinaria, che si pone però in raccordo diretto con alcuni principi contenuti nella Costituzione e che tiene, quindi, come punti fermi tali principi - contenuti, lo ripeto, nel testo costituzionale - con l'obiettivo di attuarli in un'epoca certamente diversa dal 1948, ossia dal momento in cui la Costituzione stessa fu approvata. Il secondo aspetto da mettere in luce è che, intervenendo la legge suddetta oggi, quindi nel 2007, essa avrà il vantaggio di poter tenere conto dei risultati raggiunti dalla giurisprudenza, soprattutto costituzionale, di cui evidentemente non potevano disporre i «padri costituenti», che avevano conoscenza solo della legislazione precedente, ma non, appunto, dell'attuazione dei principi posti dalla Corte costituzionale, dalla dottrina ed anche dalla prassi, prassi molto importante in questo campo.

Tra i principi fondamentali individuati dalla Corte costituzionale vi è certamente quello, supremo, della laicità dello Stato, che è stato richiamato in più occasioni, cito tra tutte quelle in cui si sono espressi i Presidenti della Repubblica, che hanno, appunto, in varie occasioni richiamato il principio della laicità dello Stato, considerato dalla Corte costituzionale quale principio supremo del nostro ordinamento costituzionale. Naturalmente, è chiaro che da tale principio discende anche l'impostazione della legge che noi ci accingiamo a discutere e - mi auguro - ad approvare. Tale legge ha una struttura base risalente nel tempo, agli inizi degli anni Novanta e quest'ultimo è un elemento molto noto. Siamo, quindi consapevoli - noi prima di tutti - che al momento della sua approvazione la legge in questione richiederà un aggiornamento. Il senso di queste audizioni è proprio quello di mettere a fuoco istituti che in tale legge possano, seppur in modo soltanto parziale, rispondere ad alcune finalità e, quindi, di avere una visione più complessiva del problema. Si tratta, dunque, di un aggiornamento indispensabile di una legge il cui disegno, come detto, risale ai primi anni Novanta, alla fine della stagione del nuovo concordato e delle intese. Vi è, poi, un'esigenza che sento in questo momento solo io, ma vorrei sottoporre anche a voi: si potrebbe forse valutare anche la possibilità - lo dico, quindi, avendo precisato la portata di tale esigenza - di inserire nei primi articoli della legge alcune definizioni generali, che rendano più semplice la lettura del testo. Si dovrebbe valutarla come un'ipotesi naturalmente, perché nel corso della discussione generale, nel dibattito che vi è in dottrina su questi argomenti la stessa categoria di confessione religiosa non è considerata certa nel suo perimetro, nella sua definizione. Lo stesso problema di come si debba porre l'ordinamento, una volta approvata la legge in questione, è certamente abbastanza delicato sotto il profilo della libertà religiosa in generale e, in particolare del profilo che riguarda le confessioni religiose riconosciute, le confessioni religiose con intesa e il regime della Chiesa cattolica. Alcuni parlano di tre o quattro livelli che, dal punto di vista normativo, potrebbero individuarsi in tal senso. Dunque, il momento definitorio potrebbe - dico potrebbe - essere un'esigenza reale. D'altra parte, si pensi che sempre più frequentemente gli atti comunitari sono preceduti da definizioni che rendono più agevole la lettura dell'intero testo. Altro aspetto che mi sembra importante rilevare è che la legge in questione, fedele all'impostazione costituzionale, non disciplina l'attività della Chiesa cattolica, ma tende a dare attuazione soprattutto agli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, oltre naturalmente alle altre norme costituzionali che si riferiscono al fenomeno religioso; ve sono diverse altre, tra cui quelle sull'insegnamento, e la stessa libertà di espressione, di cui all'articolo 21, certamente interagisce in modo profondo con questa materia. Il fine sostanziale, ed è un elemento che ricorre spesso nei dibattiti che si sono tenuti fino ad oggi, è offrire alla libertà religiosa - intesa nel senso più ampio, individuale ed associativo, positivo e negativo - una disciplina coerente con il principio di eguale libertà, contenuto nell'articolo 8 della Costituzione. Un trattamento più garantito, su scala generale, potrà rendere indubbiamente più agevole per il futuro affrontare il problema delle intese, che pure la Costituzione prevede. Vale a dire, se una serie di istituti diventano patrimonio di una sorta di piattaforma normativa generale e, quindi, si rivolgono a tutti i soggetti - fermo restando che ciò che è stato disciplinato nelle intese, per esplicita disposizione della legge, resta immutato -, per quanto riguarda il futuro si potrebbe porre il problema, una volta approvata la legge in questione, di limitare le intese soltanto ad aspetti peculiari e specifici, senza necessità di dover ripetere - cosa che oggi, invece, in alcune intese

avviene - alcune disposizioni normative più di una volta. Si avrebbe, quindi, a disposizione una specie di «vestito» generale ed istituti specifici che si riferiscono ai soggetti che chiedono e ottengono l'intesa con lo Stato. Questo è uno dei fini, certamente, e anche questo elemento è stato richiamato più volte. Vorrei esporre anche un'altra annotazione che credo abbia meno di altre un carattere oggettivo, benché nessuna di tali considerazioni possa dirsi tale. Dal mio punto di vista, la società cui questa proposta di legge si rivolge è una società pluralista, caratterizzata da etnie, culture e religioni diverse. Sempre secondo il mio punto di vista, è naturale che la proposta si colleghi concettualmente ad altre leggi fondamentali, quelle in materia di cittadinanza, immigrazione e asilo. Evidentemente, le leggi non possono sovrapporsi tra loro in alcun modo, ma tutte quelle che ho citato, in qualche modo, hanno come sfondo questa società più complessa. Questa è la mia personale lettura e mi pare sia significativa. Non ripeterò, neppure riassuntivamente, i principali istituti di cui il provvedimento si compone poiché mi pare che voi li conosciate benissimo e sarebbe del tutto inutile. Tuttavia, vorrei effettuare, come notazione conclusiva, una importante sottolineatura. Dall'esame del testo emerge che uno dei capitoli certamente più bisognosi di approfondimento è quello collegato all'insegnamento religioso e ai rapporti con i principi del nostro ordinamento, che, al momento, trova una disciplina soltanto nell'articolo 4 della proposta di legge. Secondo me, invece, si pone anche il problema dell'insegnamento religioso curato dalle confessioni, che può avere una certa rilevanza. Come sapete, il ministro Amato recentemente ha affrontato questo problema anche se i giornali hanno riportato soprattutto la questione relativa alla materia elettorale. Chi è osservatore più attento di questi temi, come voi, avrà notato che c'è anche una considerazione verso i problemi dell'insegnamento religioso. Naturalmente, essi rispondono a principi costituzionali diversi ma ritengo che anche in questa proposta di legge dovrebbero trovare una disciplina, ancora una volta pensando che ci possono essere due ottiche, quella della disciplina posta da una legge generale, che può valere per tutti, e quella, più particolare, di una disciplina valida per quei soggetti che stipulano una intesa e adottano ordinamenti particolari o rafforzati. Questi sono i principi. Mi scuso con i colleghi che si trovano ad ascoltare più volte gli stessi concetti. Tuttavia, il mantenimento di questa impostazione costituisce un modo utile anche per collegare le audizioni che noi svolgiamo, al fine di presentarci, possibilmente, con una sola faccia.

PRESIDENTE. Passiamo ora agli interventi dei rappresentanti delle confessioni religiose intervenuti in questa audizione, le cui relazioni ascolteremo con molto interesse. Dal momento che, per alcune di esse, più di un rappresentante ha chiesto di poter intervenire, ascolteremo, innanzitutto, un rappresentante per ogni confessione. Successivamente, effettueremo un secondo giro di interventi. In tal modo, eviteremo che il tempo a disposizione sia, per alcuni interventi, più ampio e, per altri, più ristretto e consentiremo a tutti di esporre le loro opinioni e i loro punti di vista.

MARIA BONAFEDE, *Moderatore della Tavola Valdese*. Signor presidente, signori deputati, in qualità di moderatore della Tavola valdese esprimo un giudizio estremamente positivo sulle due proposte di legge che, peraltro, coincidono in larghissima misura, costituendo una sostanziale riproposizione del progetto Spini, presentato nel corso della precedente legislatura. Ringraziamo, perciò, gli onorevoli Spini e Boato per avere tempestivamente proposto un testo che - lo affermo subito e con estrema convinzione - giudichiamo positivamente e riteniamo convincente. Ovviamente, alcuni miglioramenti sono sempre possibili ma il nostro auspicio è che questa proposta di legge sia approvata in tempi rapidi. Come Unione delle Chiese Valdesi e metodiste lo affermiamo per ragioni di natura storica e giuridica ma anche per ragioni intimamente legate alla nostra coscienza di credenti in un evangelo che è libertà, libertà per chi, come noi, crede e libertà per chi non crede o crede in un modo diverso dal nostro. Sul piano teologico, noi ancoriamo saldamente questa libertà al testo biblico e alla tradizione della riforma protestante. La cosiddetta legge sui culti ammessi, che si vuole finalmente abrogare con questa proposta di legge, esprime, già dal nome, una idea restrittiva della libertà religiosa, figlia di un obsoleto ed

anticostituzionale principio di tolleranza. Il tempo in cui fu approvata, del resto, fu tempo di repressione e di intolleranza e la legge che, con il provvedimento all'esame del Parlamento, si vuole abrogare divenne essa stessa un odioso strumento di repressione, ad esempio, del Movimento pentecostale o dell'Esercito della salvezza. Le diverse sentenze della Corte costituzionale, negli anni, hanno tolto alla legge le sue punte più acute. Tuttavia, non avrebbero potuto modificarne l'impianto generale. La proposta di legge di cui oggi si discute affronta in termini nuovi l'intera questione ed offre un quadro di certezza giuridica alle comunità di fede che ancora non hanno una intesa o che, per ragioni di ordine teologico, non intendono averla. Tutto questo nello spirito della Costituzione repubblicana e del suo assunto fondamentale per cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge, senza distinzione di razza, di lingua e di religione, e per cui tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge (articolo 8). La proposta di legge, inoltre, richiamando il principio della libertà di coscienza, nel titolo del Capo I e, in particolare, negli articoli 1 e 2, afferma il principio fondamentale di laicità dello Stato che, per noi evangelici, è garanzia fondamentale della stessa libertà religiosa. A nostro avviso, infatti, solo in uno Stato laico può esservi una autentica libertà delle comunità di fede chiamate a rispondere solo al loro Signore, affrancate dai condizionamenti e dagli interessi del potere politico. Al tempo stesso, definisce le procedure per il riconoscimento giuridico e garantisce i diritti fondamentali: pensiamo agli articoli sul matrimonio e sugli edifici di culto e alla stessa libertà di cambiare regione o di non professarne alcuna. La proposta di legge, infine, prende atto coraggiosamente di un importante cambiamento avvenuto nella società italiana, sempre più caratterizzata da una pluralità di presenze religiose: mi riferisco all'Islam, certamente, ma anche agli ortodossi e alle tante chiese evangeliche indipendenti o libere, spesso composte in larga misura da immigrati. Come è facile prevedere, si tratta di una presenza non passeggera e occasionale ma destinata a radicarsi nella società italiana. In questo senso, ci piace considerare il provvedimento che state discutendo come componente fondamentale di una politica più generale di accoglienza, pluralismo e laicità. Nel ringraziarvi dell'opportunità che mi avete concesso, rinnovo l'auspicio dell'Unione delle Chiese Valdesi e metodiste che tale proposta di legge possa giungere al più presto possibile alla approvazione del Parlamento, aprendosi così una nuova stagione per le libertà civili e religiose nel nostro paese. Vorrei aggiungere che, su alcuni aspetti specifici, il dottor Naso ha elaborato un intervento che speriamo possa essere illustrato successivamente.

RENZO GATTEGNA, *Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche in Italia*. Innanzitutto, ringrazio la Commissione per la convocazione a questa audizione, che abbiamo molto apprezzato e che costituisce un chiaro segno di considerazione e rispetto verso le istituzioni che rappresentiamo. Sono trascorsi dieci anni da quando, nel 1997, è stato presentato il primo progetto di legge contenente le nuove norme sulla libertà religiosa e per la abrogazione della legislazione sui culti ammessi. Risale, inoltre, a molti altri anni prima la lunga elaborazione dottrinale, giurisprudenziale e legislativa che ha gradatamente portato ad una sempre più puntuale attuazione dei principi costituzionali. Ciò è avvenuto a partire dal 1956, con una lunga serie di sentenze della Corte costituzionale che hanno rimosso numerose norme contenute nel testo unico di pubblica sicurezza e nelle leggi concernenti i culti ammessi che limitavano la libertà di espressione e la libertà religiosa. Un ulteriore contributo è pervenuto dall'espresso recepimento, nella legislazione italiana, delle convenzioni internazionali che hanno sancito l'esistenza di diritti inviolabili dell'uomo. Successivamente, un ulteriore impulso alla piena attuazione dei principi costituzionali è venuto dalle trattative, dalla firma e dall'approvazione per legge delle Intese tra lo Stato ed alcune confessioni religiose, tra cui quella ebraica. Questa evoluzione e questi approfondimenti hanno reso sempre più evidente e sentita la necessità di sostituire le leggi sui culti ammessi, promulgate negli anni 1929 e 1930 in un clima politico, culturale e religioso totalmente diverso, con una nuova legge che fosse pienamente conforme ai principi ispiratori della Costituzione repubblicana. Gli ebrei italiani hanno sempre seguito questa evoluzione con grande attenzione, con attiva e positiva partecipazione generale. Né poteva essere diverso l'atteggiamento di una minoranza che

vedeva avvicinarsi il momento del definitivo superamento di disparità di trattamento tra le diverse confessioni religiose. L'eliminazione del concetto stesso di culti ammessi è sempre stato visto dagli ebrei come un decisivo progresso della società e dello Stato italiano che, assicurando pari dignità e pari tutela a tutte le fedi e a tutte le convinzioni, comprese quelle di chi non crede, favoriva un più alto livello di civile convivenza e di reciproco rispetto. Anche in questa sede, quindi, in rappresentanza dell'ebraismo italiano, non possiamo che ribadire il favore e il deciso sostegno alle proposte di legge che sono ora sottoposte alla nostra valutazione. È un atteggiamento - il nostro - che trova ispirazione nella plurimillenaria tradizione ebraica, che ha sempre ritenuto ed affermato che la libertà religiosa ed il reciproco rispetto fra tutte le fedi è un diritto inalienabile. Ora che siamo giunti alla fase attuativa di questi principi così largamente condivisi in Italia sono emerse valutazioni e preoccupazioni che, pur senza mettere in dubbio i principi fondamentali, hanno rafforzato l'esigenza di adeguare le procedure di controllo, al fine di garantire che i grandi spazi di libertà assicurati dalla legge non vengano usati per fini diversi da quelli che la legge stessa intende realizzare. Dall'esame delle due proposte presentate - identiche tra loro, salvo alcuni dettagli - si comprende che, nel corso dei lavori preparatori e nel successivo dibattito in Commissione, sono subentrate preoccupazioni per due ordini di motivi. Primo: il verificarsi, sia in Italia che all'estero, di episodi e di situazioni nelle quali gravi turbative all'ordine pubblico e alla civile convivenza sono derivate dall'attività di gruppi che si ispirano all'integralismo e al fondamentalismo religioso o politico-religioso. Secondo: il proliferare di vere e proprie sette e di gruppi portatori di ideologie, di comportamenti e di ritualistiche pseudoreligiose, che nella realtà hanno dimostrato di mirare a fini quali la totale soggezione dei singoli al gruppo, lo sradicamento dalle famiglie, la violazione di basilari norme etiche, che sono in palese contrasto con i diritti che la legge intende tutelare. Auspichiamo che queste preoccupazioni non portino ad un ritardo nell'approvazione della legge in discussione, ma che, invece, attraverso l'efficace utilizzo di strumenti giudiziari, amministrativi e finanziari, venga realizzata e correttamente attuata un'attenta armonizzazione tra le nuove norme e quelle poste a tutela dell'ordine pubblico e della civile convivenza.

STEFANO BOGLIOLO, *Pastore dell'Alleanza Evangelica Italiana*. Signor presidente, vorrei ringraziare lei e tutta la Commissione per l'opportunità che ci è stata concessa. Desidererei, semplicemente, un chiarimento rispetto a due articoli della proposta di legge in materia di libertà religiosa: mi riferisco agli articoli 10 e 28. Tra le poche differenze esistenti tra i testi delle due proposte di legge presentate, ve ne è una che riguarda l'articolo 10: nel testo presentato dall'onorevole Spini si aggiunge un comma 3, che non figura, invece, nel testo presentato dall'onorevole Boato. Siccome in tale disposizione si fa riferimento alle confessioni aventi personalità giuridica, vorrei capire se anche le confessioni che non posseggono personalità giuridica possano ottenere un riconoscimento che consenta loro di compiere atti rilevanti per l'ordinamento giuridico italiano, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10. Lei, professor Zaccaria, mi sembra si esprima in senso negativo nella sua relazione dove si dice che «dalla formulazione del comma (e dal disposto di cui al successivo comma 5) si può desumere che per i ministri di culto appartenenti a confessioni religiose non dotate di personalità giuridica, la facoltà di compiere atti rilevanti per l'ordinamento giuridico italiano, di cui al precedente articolo 10, comma 3, non include la possibilità di celebrare matrimoni con effetti civili». Vorrei un chiarimento a questo riguardo, se è possibile.

Credo che lo stesso discorso valga per l'articolo 28 della proposta di legge. L'articolo 28 stabilisce che, se la richiesta di stipulare intese è presentata da una confessione religiosa non avente personalità giuridica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica la richiesta al Ministero dell'interno, affinché verifichi che lo statuto della confessione religiosa non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano. In buona sostanza, mi pare di capire che le confessioni che non hanno personalità giuridica possano chiedere comunque di stipulare un'intesa con lo Stato. Vorrei capire a quali condizioni ciò sarebbe possibile e cosa succederà a seguito dell'abrogazione della legge sui culti ammessi. Cosa succederà a quelle confessioni che sono già state riconosciute, ai

sensi di quella legge, e che dovranno iscriversi in un apposito registro entro un paio d'anni? Vorrei capire qualcosa di più in ordine a questi due punti.

PRESIDENTE. Credo che il professor Zaccaria raccoglierà alcune osservazioni e replicherà successivamente.

LUIGI PELONI, *Rappresentante della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni*. Signor presidente, onorevoli deputati, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni è lieta di avere l'opportunità di contribuire all'indagine conoscitiva della Commissione Affari costituzionali in materia di libertà religiosa, nel momento in cui il Parlamento si accinge a considerare una nuova legge che disciplini l'esercizio di questa libertà. La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (d'ora in poi mi riferirò alla «Chiesa») è d'accordo circa la necessità di regolarizzare la situazione di tutte le comunità religiose e di garantire meglio la libertà religiosa e l'eguaglianza delle confessioni nella società italiana. Allo stesso tempo, riteniamo che l'istituto giuridico delle «intese» sia appropriato e che esso debba continuare a costituire parte dell'ordinamento giuridico, affinché le caratteristiche particolari e specifiche delle singole confessioni religiose siano adeguatamente riconosciute dallo Stato italiano. Mi permetto di fare un breve cenno sulla dottrina che la Chiesa professa. La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni è una chiesa cristiana; dichiara che Gesù Cristo è il figlio di Dio e il Salvatore del mondo. La Chiesa sostiene, altresì, alcuni importanti e peculiari principi che la differenziano dalle altre chiese cristiane. Joseph Smith, il Profeta tramite il quale Dio operò la restaurazione della fede cristiana, dichiarò: «Noi rivendichiamo il privilegio di adorare Dio onnipotente secondo i dettami della nostra coscienza e riconosciamo a tutti gli uomini lo stesso privilegio: che adorino come, dove o ciò che vogliono». L'unità fondamentale della chiesa è la famiglia tradizionale. La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, infatti, considera sacro il matrimonio e predica la necessità che i coniugi si mantengano reciprocamente fedeli, si sostengano a vicenda e sostengano i propri figli in tutte le loro necessità. I figli sono considerati un dono di Dio e ad essi viene insegnato che le famiglie possono rimanere insieme per l'eternità, se partecipano alle ordinanze che si celebrano nei sacri templi edificati in tutto il mondo. In virtù di tali principi, i fedeli si adoperano attivamente per la conoscenza della propria genealogia, o storia di famiglia, e la Chiesa gestisce il maggior centro al mondo per la raccolta e la conservazione dei dati genealogici. Ai fedeli viene inoltre insegnato ad essere cittadini attivi e leali. Un altro articolo di fede dichiara: «Noi crediamo di doverci sottomettere ai governanti di ogni nazione, di dover obbedire alle leggi, di onorarle e di sostenerle.» Con riferimento ai rapporti della Chiesa con lo Stato italiano, nel 1993 la Repubblica italiana, sotto la Presidenza di Oscar Luigi Scalfaro, ha riconosciuto alla Chiesa lo *status* di ente patrimoniale, in base alla normativa allora vigente. La petizione per l'ottenimento di questo riconoscimento era stata presentata circa cinque anni prima e aveva dovuto subire varie revisioni e gli accertamenti del caso. Dunque auspichiamo che una nuova legge possa aiutare le altre confessioni ad avere iter burocratici molto più ragionevoli.

Per concludere, signor presidente, onorevoli deputati, per quanto riguarda gli aspetti prettamente legali delle due proposte di legge considerate, la posizione e le osservazioni della Chiesa saranno dopo presentate, quando avremo di nuovo diritto di parola, dal notaio Marina Varlese, che ha assistito l'Ente nella sua operatività sia come ente non riconosciuto, sia nell'attribuzione della personalità giuridica, sia nella negoziazione per l'approvazione dell'Intesa.

FRANCO DI MARIA, *Presidente dell'Unione Induista Italiana*. Signor presidente, ringrazio lei e tutta la Commissione per averci invitato a questa audizione, segno di grande sensibilità istituzionale, che noi apprezziamo vivamente e sinceramente. Mi sembra che le proposte di legge dei deputati Spini e Boato siano assolutamente condivisibili, in quanto con esse si coglie il bisogno, che da parecchi anni tutti noi avvertivamo. Quindi esse vanno sicuramente appoggiate con il massimo della convinzione.

Se posso avanzare un piccolo suggerimento - peraltro mi rendo conto delle difficoltà che esso potrebbe creare -, questo consisterebbe nella possibilità di prevedere di aggiungere il nome religioso a quello anagrafico. Mi rendo ovviamente conto che esistono delle difficoltà anche di ordine burocratico, però forse queste non sono insuperabili; parlo dei religiosi e di alcune ristrettissime categorie. Faccio osservare peraltro che sotto il profilo della sicurezza molti di noi sono conosciuti con il nome religioso, piuttosto che con quello anagrafico. Per esempio, il nostro vicepresidente, Swaminj Hamsananda, è conosciuto da 2 mila persone come Swaminj Hamsananda, mentre solo da venti persone come Elisa Grappoli. Quindi, forse anche sotto il profilo della sicurezza, questo potrebbe essere un buon suggerimento. Con questo io ho concluso e vi ringrazio.

TIZIANO RIMOLDI, *Giurista dell'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno*. Onorevole presidente, onorevoli deputati, innanzitutto vorrei esprimere il plauso dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno per l'iniziativa odierna. La Chiesa Avventista, sin dalla sua nascita ufficiale a metà del XIX secolo, ha posto a fondamento della sua azione nella società il rispetto e la promozione della libertà religiosa, ritenendo pertanto necessario sostituire la cosiddetta legislazione sui culti ammessi. La Chiesa cristiana avventista del 7° giorno valuta nel complesso positivamente le proposte di legge presentate dagli onorevoli Boato e Spini. Allo scopo di migliorarne l'efficacia, ma anche per snellire i lavori di questa giornata, quindi per non tornare successivamente sull'argomento con un altro intervento, vorremmo permetterci di proporre alcuni piccoli emendamenti: tutti vanno nella direzione di migliorare l'efficacia delle proposte di legge in questione e a nostro modesto avviso nella direzione di promuovere la libertà religiosa innanzitutto della persona umana, intesa come singolo, prima ancora che nelle confessioni religiose, nelle quali essa dispiega la sua personalità. Anche raccogliendo quanto testé detto dal presidente Zaccaria, circa l'ipotesi di inserire alcuni articoli che diano sostanzialmente un carattere definitorio, noi proponiamo di inserire nell'articolo 1 un rimando o il testo intero degli articoli 1 e 6 della dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione, approvata dall'ONU nel 1981. Credo che l'Italia abbia una tradizione consolidata nel sostenere e nel promuovere le dichiarazioni dell'ONU. Pertanto crediamo non sia fuori luogo poter fare questo rimando. Per quanto riguarda l'articolo 4, noi riteniamo che, con riferimento all'ultima frase del comma 2, sarebbe utile poter aggiungere un piccolo inciso, cioè che dovrebbe essere sentito il minore. Ciò sarebbe in armonia con le dichiarazioni internazionali, in questo caso con la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, anche questa emanata in ambito ONU. Nel momento in cui si decide di un qualcosa così importante come l'adesione alla fede religiosa del papà o della mamma, o comunque di argomenti estremamente spinosi, credo sia utile poter sentire il parere della persona interessata. Per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 8, noi ci permettiamo di proporre che, per quanto riguarda le esequie, esse dovrebbero essere concesse a tutte quante le confessioni religiose, a prescindere dal riconoscimento o meno della personalità giuridica. Questo anche per tenere conto di quel sentimento, così ben compreso dalla cittadinanza italiana, che è quello del rispetto della pietà verso i defunti. Quindi, riterremmo opportuno poter evitare di subordinare questo rispetto e questa pietà al riconoscimento della personalità giuridica. Per quanto riguarda l'articolo 10, l'onorevole Boato non ce ne vorrà, ma preferiamo maggiormente la formulazione del medesimo articolo fatta dall'onorevole Spini, che aggiunge un terzo comma, con riferimento al quale però ci permettiamo di suggerire che, anziché parlare di approvazione - stante che l'articolo 10 in realtà riconosce un'ampia facoltà di designazione da parte delle confessioni religiose delle figure dei ministri di culto -, si potrebbe parlare piuttosto di autorizzazione, dato che l'approvazione viene data dalle confessioni religiose, mentre lo Stato autorizza eventualmente a compiere determinati atti. Con riferimento all'articolo 11, in tema di matrimonio, riteniamo che sarebbe molto utile - ciò probabilmente preverrebbe moltissime confusioni, che si potrebbero avere nel futuro - che gli articoli di legge concernenti il matrimonio fossero letti dall'ufficiale di Stato civile. Riteniamo che questo non sia lesivo delle confessioni religiose, anche perché le leggi dello Stato credo siano da tutte le confessioni religiose qui presenti

ossequiate e stimate. Quindi nessuna profanazione delle cerimonie religiose, ma piuttosto una separazione che va nel senso della laicità dello Stato (ad ognuno il suo): quindi riteniamo giusto che gli ufficiali dello Stato civile, anche per la salvaguardia dei coniugi stessi, procedano a questa lettura, che potrà poi essere attestata in maniera inequivocabile dal nulla osta che viene rilasciato. Per ciò che concerne l'articolo 13, relativo alle raccolte e alla distribuzione di stampati all'interno dei luoghi di culto, riteniamo che sarebbe opportuno inserire alla fine di tale articolo che esse avvengono liberamente, senza autorizzazione o ingerenza da parte degli organi dello Stato, e che sono esenti da qualunque tributo. Per quanto riguarda gli articoli restanti, ci limiteremo a svolgere alcune brevi osservazioni. In primo luogo, riteniamo che, proprio per una sostanziale eguaglianza tra le confessioni religiose - e, ancora una volta, non tanto a beneficio delle confessioni medesime quanto, piuttosto, dei singoli - sarebbe giusto assicurare la deducibilità di quella famosa somma, pari a circa mille euro, ad ogni confessione religiosa che ottenesse la personalità giuridica. Introdurre tale misura - le cui ragioni, ripeto, non vanno rinvenute nella presunta volontà di agevolare le diverse confessioni (al cui sostegno, i rispettivi fedeli certamente contribuiranno in base ai suggerimenti del loro cuore e non già all'esistenza di uno sgravio fiscale) - rappresenterebbe un risultato assai significativo: esso si sostanzierebbe nella possibilità di estendere quella facoltà sinora riconosciuta alle confessioni firmatarie di intese a tutte quelle confessioni che siano dotate di una struttura tale da consentire loro il riconoscimento della personalità giuridica. Come annotazione generale, proprio per lasciarci alle spalle un passato non sempre rivelatosi positivo, vorremmo che la competenza della decisione circa la personalità giuridica delle confessioni religiose piuttosto che al Ministero dell'interno passasse alla Presidenza del Consiglio, presso la quale, diverse commissioni tra cui quelle per la libertà religiosa ed un'altra per le intese, potrebbero efficacemente portare a termine l'iter richiamato.

RICCARDO GROSSI, *Rappresentante dell' Istituto buddista italiano Soka Gakkai*. Esprimo un sincero ringraziamento, a nome dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, per l'opportunità di essere sentiti, oggi, in questa Commissione. Rivolgo, pertanto, un sincero ringraziamento al presidente e a gli onorevoli deputati qui presenti. L'istituto buddista italiano Soka Gakkai è ente riconosciuto - secondo la legislazione, ahimè datata, del 1930, sui culti ammessi - dall'anno 2000. Avendo vissuto tutto l'iter burocratico resosi necessario per ottenere tale riconoscimento, accogliamo con vivo interesse e grande soddisfazione la formulazione di una proposta di legge finalmente diretta ad avvicinare gli enti dotati di intesa a quelli provvisti soltanto di personalità giuridica. Al riguardo, esprimo un sincero ringraziamento, specialmente al relatore del provvedimento, professor Zaccaria, perché questo grandissimo sforzo, attualmente posto in essere dal nostro Parlamento, produrrà grandissimi risultati e permetterà una fortissima integrazione tra gruppi religiosi, consentendo allo Stato di vedere il fenomeno religioso con un occhio meno sospettoso. In tal senso, ritengo che il provvedimento al nostro esame sia frutto del massimo sforzo compiuto dalle forze politiche parlamentari per produrre un testo vicino alle esigenze del paese. Accogliamo, altresì, con vera soddisfazione la formulazione dei primi quattro articoli che, in realtà, concretizzano il contenuto del dettato costituzionale, rimasto in applicato per lunghi anni: ciò che ci soddisfa, in modo particolare, è la formulazione dell'articolo 8. Apprezziamo con piacere che lo spirito del provvedimento sia quello di rimuovere tutti gli ostacoli che sinora hanno impedito ad una parte dei cittadini l'esercizio del proprio culto (faccio riferimento agli appartenenti alle Forze armate, agli appartenenti ai servizi di Polizia, ai degenti in ospedale o in case di cura per motivi di salute, e tutti coloro, costretti, per motivi diversi, nelle strutture obbligate): si tratta di una vera innovazione che permette di realizzare il principio costituzionale della libertà religiosa. Riteniamo estremamente positivo anche l'impegno trasfuso nell'articolo 12 della proposta di legge, in ordine alla libertà di coscienza, al rispetto e alla tutela di tutti i gruppi religiosi all'interno delle scuole e nelle strutture che forniscono insegnamento. Ci permetteremo, però, di evidenziare, e quindi di suggerire, una piccola modifica o, comunque, una possibile integrazione a quanto previsto dall'articolo 22 del provvedimento, che prevede una serie notevole di benefici a favore degli enti

religiosi. Dalla formulazione dell'articolo, sembrerebbe, infatti, che di questi benefici possano godere solo gli enti religiosi maggiormente rappresentativi sul territorio del comune: suggeriremmo di estenderne il riconoscimento a tutti i gruppi religiosi, salvaguardando, al contempo, le minoranze. Per il resto, esprimiamo un sincero ringraziamento e un grande apprezzamento per questo progetto di legge che auspichiamo venga prontamente approvato.

PAOLO PICCIOLI, *Rappresentante della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova*. Rivolgo un sentito grazie a voi per averci invitati in questa sede: apprezziamo molto che le diverse pluralità esistenti nel paese siano interamente prese in considerazione. Ciò che dirò è a prescindere dagli argomenti che interessano la nostra confessione religiosa, la quale opera ed è presente in Italia sin dalla fine dell'ottocento e, quindi, come tale, non rappresenta un «nuovo culto» (al quale, tuttavia, veniamo talvolta associati). La nostra storia ha inizio prima dell'affermazione della Costituzione ed è degna di rispetto: siamo perciò grati di questa apertura, e apprezziamo pure che la Corte costituzionale, in ben tre sentenze, abbia esaminato le nostre problematiche e le abbia accolte, nonostante l'abitudine del legislatore di privilegiare le confessioni regolate da accordi ed intese. La legge sulle onlus, le leggi regionali sui contributi ed altri atti normativi, compreso un provvedimento recente, riservano, infatti, benefici o riconoscimenti alle sole confessioni religiose regolate da intese ed accordi: un progetto di legge a carattere generale come questo al nostro esame è pertanto di basilare importanza ed è altresì auspicabile che, per suo tramite, le confessioni religiose, destinate - per scelta o altre ragioni - a non essere mai regolate sulla base di intese, possano ottenere uno *status* giuridico, se non del tutto equivalente alle prime, almeno idoneo ad assicurare loro un trattamento paritario. Diversamente, qualora la proposta al nostro esame venisse approvata, la differenziazione tra le confessioni da questa regolate e quelle disciplinate da intesa potrebbe divenire davvero notevole. Per illustrare il problema, vorrei richiamare l'articolo 12 sull'insegnamento nelle scuole, il quale non prevede che l'insegnamento culturale delle altre materie abbia tutela, tutela che invece prevedono le intese. In altri termini, le intese, o le leggi che le approvano, tutelano gli alunni da forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline: questa tutela non è prevista per gli alunni delle confessioni che non otterranno l'intesa per vari motivi. Inoltre, lo stesso articolo non prevede - come invece fanno le intese - che gli incaricati della confessione possano intervenire ad esporre il fatto religioso. Tale disposizione - così come molte altre incluse in un promemoria che metteremo a vostra disposizione - potrebbe creare uno *status* giuridico di livello inferiore per le confessioni prive di intesa. Per quanto riguarda l'articolo 13, esso mi pare ispirato al Regio decreto del 1930 relativo alle affissioni, suscitando alcune perplessità. Infatti, sembra che possa essere sottoposta a controllo anche la libera evangelizzazione. In realtà, le disposizioni di legge sono molto ampie; addirittura il decreto legislativo n. 170 del 24 aprile 2001, che ha inglobato altre disposizioni precedenti, prevede addirittura la vendita senza autorizzazione ed in qualsiasi luogo di stampa a cura di partiti e sindacati. Il tenore della disposizione fa invece supporre che la stampa e la diffusione del proprio credo possa essere soggetta a limitazioni, aspetto di per sé preoccupante. Inoltre, vorrei menzionare anche l'articolo 20. Esso, pur essendo inevitabile, suscita in me alcuni interrogativi. Infatti, esso riguarda la perdita dei requisiti in base ai quali è stato concesso il riconoscimento della confessione. Tale articolo si rivolge anche alla confessione e non solo ad un ente. Qual è la portata di questa norma? Quali poteri discrezionali fanno capo all'organo dello Stato? È compresa la revoca del riconoscimento giuridico della confessione? In base a cosa può avvenire tale revoca? L'articolo 22 concede ampia discrezionalità alle autorità competenti, tramite la frase «tenuto conto delle esigenze religiose della popolazione». In base a tale locuzione i comuni respingono le richieste in campo urbanistico. È noto ai nostri amici presenti quanto sia difficile ottenere pochi metri quadri di terreno per costruire un edificio di culto. Infatti, non sono mai ravvisate le esigenze di quella parte di popolazione che professa un certo culto. Quindi, occorrerebbe prendere in considerazione anche tale articolo.

L'articolo 26 è stato ben commentato da Gianni Long, membro della commissione esaminatrice del disegno di legge. Egli diceva che esistono alcune confessioni religiose che hanno ministri di culto non professionisti, essendo la loro retribuzione contraria allo statuto. Esistono infatti alcune confessioni religiose che per principio (condivisibile o meno) non prevedono ministri professionisti. In base a tale principio, un ministro di culto può allora lavorare, ad esempio, come dipendente comunale, pagando regolarmente i contributi previdenziali. Inoltre, in qualità di ministro di culto egli deve pagare ulteriori contributi. Questo doppio pagamento non è giusto. Per tale motivo i disegni di legge precedenti, sia quello Berlusconi che quello riferito al precedente ministero Prodi, prevedevano il verbo «possono». Una persona che già lavora e si mantiene grazie alla propria attività dovrebbe essere apprezzata dalla società italiana. Tuttavia, secondo tale articolo deve versare due volte i contributi previdenziali. A mio avviso, occorre prendere in considerazione tale problema.

Tornando all'articolo 4, il primo comma afferma: «Nel rispetto della loro personalità e senza pregiudizio della salute dei medesimi». Il predetto Long ha subito riferito tale comma a due casi specifici: ai Testimoni di Geova, relativamente alle trasfusioni di sangue, e alle sette plagianti. Tutto ciò a noi interessa relativamente perché, senza entrare in dettaglio, i nostri problemi sotto questo profilo sono stati risolti da tempo,. Pertanto, non faccio riferimento alla questione delle emotrasfusioni, bensì al plagio, che può essere reintrodotta dalla finestra, dopo essere stato abolito con sentenza del 1981 proprio per non far condannare un sacerdote cattolico. Relativamente alla locuzione «senza pregiudizio per la salute», il professore Rescigno (quindi non un giurista qualunque ha affermato che il concetto di salute è troppo generico e può essere adoperato come strumento per qualsiasi concetto od azione limitativa. Lo stesso Long, da me prima citato, critica tale locuzione. In effetti, la commissione ha corretto il 13 ottobre 1999 il testo dell'articolo 4, approvando un emendamento nel quale era prevista la locuzione: «senza pregiudizio alcuno per i medesimi».

L'aggettivo «alcuno» rende tale norma più vasta e consente maggiore tutela. Long si chiede cosa può accadere al genitore che proibisce l'istruzione ai propri figli, mantenendoli nella completa ignoranza. Non si tratta di una fattispecie da cui tutelarsi? E non sono possibili casi in cui questa tutela dovrebbe essere prevista? In base a queste ragioni il legislatore intese completare il codice civile. Con la legge del 28 marzo 2001, all'articolo 333 ha aggiunto la seguente frase: « la condotta pregiudizievole è di colui che maltratta o abusa del minore, sia genitore che convivente». Possono allora esistere altri pregiudizi oltre a quello relativo alla salute? Per evitare di inserire il concetto di plagio, a nostro avviso sarebbe stato meglio ritornare alla soluzione accolta dalla commissione nel 1999, con le parole «senza pregiudizio alcuno». Si tratta infatti di una locuzione più rafforzativa ed onnicomprensiva.

Vi ringrazio per la bontà con cui mi avete ascoltato e per la vostra cortesia.

PRESIDENTE. Siamo noi che la ringraziamo.

GIORGIO RASPA, *Consulente legale dell'Unione Buddhista italiana*. Signor presidente, onorevoli deputati, vi ringrazio per l'opportunità concessa all'Unione Buddhista italiana di essere presente e partecipare in questa maniera ai lavori parlamentari. Preliminarmente faccio presente che, fin dal marzo 2000, l'Unione Buddhista italiana, come del resto si legge anche negli atti di lavoro della Commissione, ha stipulato un'intesa con il Governo italiano che, a tutt'oggi, deve ancora essere recepita dall'ordinamento. Per quanto ci riguarda questa situazione di attesa ha fatto maturare la necessità di una legge quadro che regolamenti il diritto di libertà religiosa e il riconoscimento delle fedi. Infatti, non si può più parlare soltanto di un problema di principio, ma di un atto dovuto da parte del legislatore, che ormai non può non tener conto dei cambiamenti intercorsi negli ultimi decenni nella società italiana, anche per effetto dei processi migratori e della necessità di integrare queste nuove componenti nel tessuto sociale nazionale, anche attraverso la piena possibilità di professare il proprio credo religioso.

Quindi, l'UBI, forte di questa sua esperienza di attesa e di lavoro con il Governo italiano, ritiene urgente e improcrastinabile una legge che possa garantire a tutti, a prescindere dal proprio credo e dalla propria fede, i medesimi diritti e la medesima tutela. Detto questo, riteniamo di poter sottoporre all'attenzione della Commissione, in particolare del relatore, professor Zaccaria, brevi spunti di riflessione che, peraltro, sono più analiticamente contenuti in un breve documento che lasceremo agli atti della Commissione. Tali spunti potrebbero infatti risultare utili per la disamina dei progetti di legge in questione e per la prosecuzione delle varie fasi dell'iter legislativo. Preliminarmente mi riallaccio a quanto già sottolineato dal pastore Bogliolo in relazione al problema delle confessioni religiose, con o senza personalità giuridica; infatti, in qualche occasione la normativa caratterizzante entrambi i progetti di legge si riferisce solamente alle confessioni religiose dotate di personalità giuridica. Faccio riferimento all'articolo 8 del progetto Spini, in materia di esequie di soggetti in servizio presso Forze armate o di Polizia e così via, all'articolo 10 di entrambi gli atti, in materia di rilevanza per l'ordinamento nazionale di atti posti in essere dai ministri di culto, all'articolo 11, in materia di celebrazione di matrimonio, e all'articolo 26, in materia di iscrizione dei ministri di culto al fondo di previdenza per il clero. Tali dizioni, cioè «confessioni religiose con personalità giuridica», non sembrano poter consentire un'automatica estensione - o un'estensione anche in sede interpretativa - delle disposizioni, anche in favore delle confessioni religiose il cui ente esponenziale abbia personalità giuridica. Quest'ultimo è il caso dell'UBI, che essendo unione di diverse associazioni religiose buddiste - anche se la questione si ripropone per altri casi - ha personalità giuridica non come confessione religiosa, ma esclusivamente come ente rappresentativo delle associazioni che lo compongono. Le associazioni religiose rappresentate sono 42, di cui soltanto tre, oltre l'Unione buddista italiana e una fondazione di carattere culturale, sono riconosciute. Si consideri poi che le disposizioni relative all'attribuzione della personalità giuridica sono identiche sia per le confessioni religiose sia per i loro enti esponenziali. Quindi, vi è già l'indicazione in entrambi i disegni circa un allineamento sia del concetto della persona confessione religiosa sia del suo ente esponenziale. Di conseguenza, ogni qual volta si indicano soggetti con personalità giuridica nell'ambito dei progetti di legge, si dovrebbe far sempre riferimento oltre che alle confessioni religiose anche ai loro enti esponenziali. Inoltre, vi sono due ulteriori questioni che potrebbero essere fatte oggetto di una maggiore specificazione, in riferimento alla disposizione generale dettata dall'articolo 40. Mi riferisco all'articolo 23, in cui si prevede che associazioni e fondazioni aventi finalità di religione o di culto possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica secondo le norme del diritto comune. In alcune intese, come quella riguardante l'Unione Buddhista italiana, è previsto che l'iter per il riconoscimento di associazioni e fondazioni facenti capo o, come nel caso dell'UBI, partecipanti all'ente esponenziale, veda coinvolto l'ente esponenziale stesso in misura più o meno pregnante, a garanzia dell'affiliazione alla confessione religiosa del soggetto che chiede il riconoscimento. In questi casi non riteniamo possa dirsi che le intese prevedono, in contrasto con l'articolo 20 della Costituzione, trattamenti restrittivi nei confronti di associazioni aventi fini di religione o di culto, in quanto tali soggetti nel richiedere il riconoscimento della personalità giuridica assumono essi stessi, quale presupposto per il riconoscimento, proprio di aderire a quella confessione religiosa che ha stipulato un'intesa con lo Stato, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione; quindi, trattasi di soggetti che intendono regolare o osservare un rapporto religioso secondo la normativa dell'articolo 8. Si ritiene pertanto che almeno l'articolo 23 sia integrato, nel senso di far salve le regole particolari in materia previste dalle intese. Lo stesso chiediamo per quanto riguarda l'articolo 26 sull'iscrizione dei ministri di culto al fondo di previdenza per il clero. Infatti, l'articolo 26 nel prevedere l'estensione dell'articolo 42 della legge finanziaria del 2000 ai ministri di culto, in sostanza richiama la normativa della legge n. 903 del 1973, relativa all'istituzione del fondo di previdenza. Questa legge prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione. Alcune intese, principalmente quelle con le comunità ebraica, con l'UBI e con i Testimoni di Geova, stabiliscono la semplice facoltà di questa iscrizione. Essa deriverebbe, almeno per quanto riguarda l'UBI e i Testimoni di Geova, dal fatto che i ministri di culto non svolgono un'attività in via esclusiva, ma rappresenta quasi la regola lavorare nel

contesto sociale; quindi, non si ritiene di dover usufruire del sistema di totalizzazione attualmente in vigore con la riforma Amato della previdenza sociale. Pertanto, anche in questo caso, si chiede di sottolineare nel corpo del testo normativo di far salva la materia prevista dalle singole intese. Infine un'ultima notazione sul recepimento delle intese. L'articolo 35 stabilisce che una volta stipulata un'intesa il disegno di legge di approvazione dell'intesa stessa sia presentato al Parlamento con allegato il testo. Proprio l'esperienza maturata dall'UBI dovrebbe far riconsiderare la necessità di introdurre un termine, ancorché avente mero carattere ordinatario, per la presentazione di tale disegno di legge; ciò, se non altro potrebbe significare l'indicazione di una volontà politica, quindi la possibilità di evidenziare dei ritardi non giustificati e non più giustificabili dopo sei anni di attesa. Ringrazio ancora la Commissione ricordando che metteremo a vostra disposizione il nostro intervento scritto.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere che se qualcuno, in questa sede o successivamente, potesse consegnarci un intervento scritto ciò sarebbe gradito, in quanto sarebbe allegato agli atti e sarebbe utile per il nostro lavoro.

NILOS VATOPEDINOS, *Vicario arcivescovile per la Calabria e la Sicilia della Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale - Patriarcato di Costantinopoli*. Signor Presidente, onorevoli deputati, è profondo il ringraziamento da parte della Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia per essere stati qui convocati. Per tale motivo Sua Eminenza il Metropolita è venuto da Venezia per manifestare l'apprezzamento per la situazione e le condizioni con le quali la chiesa ortodossa è stata accolta nel nostro paese. Infatti, da sei anni - da quando cioè si sono conclusi i lavori preparatori -, attendiamo che si addivenga ad un'intesa. Chiaramente, in questi sei anni, i problemi si sono ingigantiti in modo incredibile: siamo giunti ad oltre un milione di fedeli ortodossi presenti in Italia. Da ciò sono derivati problemi con riferimento agli edifici di culto, all'insegnamento religioso, ai requisiti confessionali e statali degli insegnanti. Tutte problematiche che, cinque anni fa, per noi quasi non esistevano. Pertanto, mi sembra quanto mai appropriato il riferimento all'articolo 23. Infatti, occorre tenere presente il rapporto con le intese per ciò che riguarda le associazioni, a volte fasulle, che vengono create senza una effettiva presenza di fedeli. Il testo in esame evidenzia invece come, in questi anni, sia maturata la coscienza del passaggio dai culti ammessi ad una accoglienza piena a garanzia del pluralismo. Pertanto, dopo sei anni, rimaniamo pazienti ai fini dell'intesa, sperando che finalmente anche il quadro di questo provvedimento ne possa semplificare l'iter. Quanto accaduto oggi ritengo sia fondamentale anche in considerazione del clima di collaborazione evidenziato di fronte ad una nuova situazione in Europa, che mi auguro potrà trovare soluzioni emblematiche proprio in questo paese, grazie alla vostra sensibilità nel renderci partecipi del dibattito su tali problematiche.

ANNA MAFFEI, *Presidente dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia*. A nome dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, vorrei ringraziare dell'opportunità offertaci di essere ascoltati in merito alle proposte di legge recanti nuove norme sulla libertà religiosa che, se approvate dal Parlamento, abrogheranno definitivamente le ultime norme ancora in vigore della legislazione iniqua sui culti ammessi. Rispetto ad entrambe le proposte di legge esprimiamo un parere favorevole e ci auguriamo che l'impostazione di fondo delle stesse non venga alterata. Gli articolati proposti ci appaiono, infatti, rispettosi dei principi di laicità, libertà e rispetto, che sono alla base della nostra Costituzione. Questa iniziativa legislativa colma un *deficit* di libertà e di equità di cui ancora molti soffrono in Italia, fornendo finalmente a tutte le confessioni religiose - con intesa o senza - pari opportunità almeno per quanto riguarda l'esercizio delle libertà. Per tale motivo ci auguriamo che l'iter per l'approvazione della nuova normativa sia rapido e che non stravolga l'impianto del testo proposto. Si tratta di una riforma necessaria e attesa da lungo tempo che, una volta varata, colmerà finalmente una grave *deficit* di democrazia.

Anche noi vorremmo trasferire la competenza in ordine al riconoscimento della personalità giuridica dal Ministero dell'interno alla Presidenza del Consiglio, dove già esiste la commissione per la libertà religiosa e quella per le intese. Riteniamo che tale spostamento possa fornire un segnale di novità. Inoltre, anche noi ci associamo alla proposta della Chiesa Avventista volta a fare in modo che la lettura degli articoli del codice in occasione dei matrimoni sia svolta all'atto delle pubblicazioni, anziché durante la celebrazione del rito. Ciò al fine di salvaguardare la chiarezza delle rispettive competenze. Vorremmo altresì aggiungere la possibilità di permessi speciali per le festività religiose, prevedendo fino ad un massimo di quattro o cinque festività all'anno e magari anche due ore alla settimana per la preghiera, che il lavoratore potrà recuperare. Inoltre, vorrei sostenere la proposta formulata in ordine all'articolo 35, affinché la legge preveda un termine per la presentazione al Parlamento del disegno di legge relativo a nuove intese. Ritengo infatti che sia una vergogna far aspettare tanti anni per veder riconosciuto un diritto costituzionale.

ALAN RAFAEL NACCACHE, *Presidente di Bené Berith Giovani*. Signor presidente, componenti della Commissione, vi ringraziamo per averci dato la possibilità di fornire il nostro contributo ad un così importante lavoro. Il nostro intervento si svolge, comunque, nella consapevolezza che l'unico interlocutore dell'ebraismo italiano è e deve rimanere l'Unione delle comunità ebraiche italiane, rappresentate qui oggi dall'avvocato Renzo Gattegna e dalla delegazione dell'UCEI, da cui ci sentiamo egregiamente rappresentati. Siamo preoccupati in ordine ad alcuni articoli che lasciano aperte le porte alla creazione di una molteplicità di interlocutori per una singola realtà religiosa. Ciò andrebbe contro corrente rispetto allo sforzo che l'ebraismo italiano ha fatto per riunirsi in un'unica istituzione, che comprende le più diverse realtà ebraiche, in alcuni casi anche molto eterogenee tra loro. Come ebrei, comunque, non possiamo non dimostrare grande apprezzamento per l'abrogazione dei culti ammessi e siamo d'accordo con coloro che hanno evidenziato quale priorità una rapida approvazione di questo provvedimento rispetto alle nostre preoccupazioni. Auspichiamo, inoltre, di poter addivenire ad ulteriori incontri per rendere il testo di legge veramente rappresentativo delle esigenze delle diverse realtà religiose, come evidenziato dalle richieste di modifica emerse in questa sede.

Credo che anche l'UCEI presenterà delle proposte alla luce dei 20 anni dalla firma della nostra intesa, ma anche alla luce degli aspetti che abbiamo affrontato rispetto alla legge n. 101 del 1989 che in questi anni si sono presentati. Ringrazio di nuovo la Commissione per averci dato la possibilità di dare il nostro contributo a questa proposta di legge.

HOLGER MILKAU, *Decano della Chiesa Evangelica Luterana in Italia*. Egregio presidente, onorevoli deputati come decano della chiesa evangelica luterana ringrazio per questo momento di incontro, di ascolto, di reciproco riconoscimento delle realtà religiose in Italia. Sono dodici anni che la Chiesa evangelica luterana italiana ha stipulato l'intesa con lo Stato italiano, la nostra chiesa è in parte di provenienza straniera - europea, tedesca e svizzera - quindi una realtà che rappresenta forse anche questi tentativi di cui abbiamo sentito parlare precedentemente. Proprio per questo io valuto l'iniziativa di portare a compimento la proposta di legge degli onorevoli Boato e Spini come un significativo movimento verso l'Europa moderna alla quale ci stiamo avvicinando. Un'Europa consapevole delle sue radici sociologiche e religiose, ma aperta anche alla realtà religiose extraeuropee nuove e stimolanti. In qualità di decano e presidente del concistoro della CELI appoggio la proposta di legge degli onorevoli Boato e Spini e mi associo pienamente a ciò che il moderatore e della tavola valdese, Maria Bonafede, ha già esplicitato; quindi, spero che la proposta di legge possa essere approvata quanto prima. La nostra chiesa, tra l'altro, fa parte della Federazione delle chiese evangeliche in Italia di cui l'attuale presidente, Domenico Maselli, è uno dei padri del testo al quale ci stiamo avvicinando e in un certo senso anche il promotore dell'incontro di oggi.

La CELI faceva parte della Federazione sin dal momento della sua fondazione - ben quarant'anni fa - e durante questi anni, in collaborazione e solidarietà, abbiamo trovato lo spirito di sostegno, lo spirito di fraternità e di consapevolezza per l'impegno nella società italiana sia nel campo dell'educazione sia nel campo caritatevole e culturale. Speriamo che l'approvazione della legge sulla libertà religiosa possa promuovere lo spirito di collaborazione, un reciproco consultarsi e una congiunta crescita che sarà segno di una civiltà europea moderna aperta al dialogo, approfondendo i valori della democrazia e della cultura di tolleranza ad essa affidata.

PRESIDENTE. Grazie anche alla sintesi dei vostri interventi abbiamo un po' di tempo in più per la discussione.

Ci sono colleghi che vogliono intervenire?

MARCO BOATO. Credo che qualche domanda la volesse porre il relatore.

PRESIDENTE. Il relatore si riservava di intervenire al termine degli interventi.

ROBERTO ZACCARIA. Posso intervenire anche adesso.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Zaccaria.

ROBERTO ZACCARIA. La mia cautela nel rispondere nasceva anche dall'esigenza di favorire nel corso del dibattito, come in parte è avvenuto, uno scambio di punti di vista in modo da poter affrontare anche gli eventuali quesiti sollevati. All'inizio dicevo che noi in qualche modo possiamo trarre alcune indicazioni dai vari tipi di disciplina che sono intervenuti in questi anni, fermo restando un punto che tutti hanno sottolineato, cioè quello relativo al fatto che l'approvazione di questa nuova legge avrebbe l'effetto di abrogare in maniera definitiva la normativa del '29, il che evidentemente sarebbe già un importantissimo risultato. Vi dico questo anche se alcuni colleghi, professori di diritto ecclesiastico, mi hanno fatto notare che nella normativa del '29 c'è almeno una disposizione che non meriterebbe di essere abrogata, cioè quella che afferma che la discussione in materie religiosa è libera; però questo non impedisce di abrogare quelle norme, salvando quelle valide ...

PRESIDENTE. Anche perché è stata inattuata per lungo tempo.

ROBERTO ZACCARIA. Sì, però questa non è una giustificazione. Il secondo elemento è quello che abbiamo citato all'inizio: individuare più chiaramente i vari regimi normativi perché naturalmente da una lettura attenta di questo testo e della legislazione vigente si evince chiaramente che vi sono di fatto nel nostro ordinamento dei regimi diversi; esistono, infatti, delle confessioni che non hanno il riconoscimento. Non sono riconosciute perché non l'hanno chiesto oppure perché non l'hanno ottenuto; comunque questa è una situazione di fatto dalla quale non si può prescindere. Questo regime - chiamiamolo minimo dal punto di vista della tutela e del trattamento - è certamente un regime che comunque prevede e deve prevedere l'applicazione dei principi costituzionali che si riferiscono alla libertà religiosa e alla libertà delle confessioni. La Costituzione parla di tutte le confessioni; infatti, quando avete parlato delle esequie avete fatto riferimento alla necessità di estendere questi trattamenti a tutti i soggetti. Quindi il passaggio tra questa prima categoria e la seconda, riferita ai soggetti che hanno riconoscimento, è evidentemente un punto importante; infatti è stato sottolineato il fatto che non ci siano elementi di discrezionalità. Certamente il procedimento - Ministero dell'interno e il Consiglio di Stato - rappresenta un elemento di garanzia e d'altra parte la Costituzione fa già riferimento a questi elementi. Mi pare che la legge enunci che: il Consiglio di Stato nel formulare il proprio parere anche sul carattere confessionale del richiedente, accerta in particolare che lo statuto non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano e non contenga

disposizioni contrarie ai diritti inviolabili dell'uomo: Questo offre dei punti di riferimento che naturalmente per le persone che sono qui presenti sono scontati, ma che certamente non lo sono da un punto di vista più generale; quindi, questo è un elemento portante. Lo statuto generale, in qualche modo, tiene conto di queste due situazioni; quindi, la risposta alla domanda che veniva posta che riguarda questa sottilissima distinzione tra la formulazione dell'onorevole Boato e quella dell'onorevole Spini è proprio tra questi due livelli il riconoscimento o il non riconoscimento. Io credo che questa situazione, nel testo che verrà predisposto al termine di queste audizioni, debba essere meglio pensata su un piano generale perché questi trattamenti possano essere armonizzati anche alla luce delle considerazioni che avete fatto anche perché alcune di queste sono di natura tributaria e devono essere attentamente valutate. Quindi, l'ordinamento del riconoscimento è il secondo livello che emerge dalla normativa che diventa generale che se introdotta non solo ha l'effetto di abrogare la normativa del 1929-1930, ma anche quello di rendere meno necessarie le intese. Naturalmente, se tale normativa generale accogliesse una serie di istituti di cui abbiamo parlato anche oggi il problema delle intese si limiterebbe agli elementi di specializzazione e di particolare garanzia. Secondo molti intervenuti, una volta stipulata l'intesa con il Governo, non è possibile che passi un tempo indeterminato perché tale intesa venga presentata in Parlamento: si tratta di un'esigenza che colgo perfettamente. Devo dire, però, che soprattutto di fronte ad una legge che garantisca di più sul piano generale la pretesa di avere l'intesa - e non parlo del passaggio tra Governo e Parlamento, che è una pretesa del tutto legittima - non può essere considerata un diritto. Questo è un punto che credo debba essere valutato: poiché è un'intesa deve presupporre che vi siano due soggetti che si trovano d'accordo. Certamente, tra coloro che usufruiscono della disciplina generale di questa legge, con i miglioramenti che introdurremo anche alla luce delle audizioni svolte, vi saranno coloro che vorranno avere un trattamento particolare: chiederanno le intese, le stipuleranno con il Governo e le porteranno in Parlamento per l'atto parlamentare di approvazione. Oggi ed anche in altre situazioni si è posta una riflessione particolare su un istituto, quello del matrimonio, con il famoso problema della lettura degli articoli del codice civile, che sono un fatto di grande rilievo non soltanto da un punto di vista simbolico. A tale proposito si possono seguire due strade diverse, fermo restando che già alcune intese prevedono una disciplina particolare su tale materia. Gli interventi più numerosi che ho sentito anche oggi sostengono l'obbligo di legge degli articoli del codice civile al momento della pubblicazione, quindi al di fuori della celebrazione del matrimonio. Dobbiamo riflettere attentamente su tale punto in Commissione perché anche durante la discussione sulle linee generali in questa sede si è posto il suddetto problema. Le motivazioni sono diverse: da un certo punto di vista il fatto di accettare la lettura degli articoli del codice civile all'interno della celebrazione religiosa del matrimonio può avere un particolare significato. Bisogna vedere se si può dare una disciplina di carattere generale nella legge e poi stabilire meccanismi diversi all'interno di singole intese, magari più aderenti alla richiesta generalizzata dell'obbligo fuori del matrimonio ed al momento della pubblicazione. Questo è un punto sul quale credo che dovremmo riflettere e si tratta di uno di quegli istituti che potrebbero essere meritevoli di una disciplina specifica da parte delle intese. Questo è quanto ritenevo di poter dire. Alcuni aspetti rimangono problematici non per me personalmente, ma come aspetto della discussione che si svolgerà in questa sede in seguito alle audizioni.

PAOLO NASO, *Rappresentante della Tavola Valdese*. Signor presidente, signori deputati, colleghi, la premessa del mio intervento è stata già espressa dalla moderatrice Bonafede: si tratta di una buona legge da approvare in tempi rapidi e, mi auguro, con un'ampia convergenza delle parti politiche. Mi sembra che il tema alla nostra attenzione non sia un tema di parte: non può essere una bandiera di un settore del Parlamento. È un tema di civiltà giuridica, peraltro fortemente radicato nella storia costituzionale del nostro paese. Giustamente, la legge rimanda ad articoli costituzionali di grande rilievo e, come è stato opportunamente ricordato dal relatore Zaccaria, si tratta di una legge con una lunga storia: alcuni capitoli di tale storia sono stati scritti anche da forze politiche oggi all'opposizione. Quindi, l'auspicio della Tavola Valdese, ma credo in generale della federazione

delle Chiese evangeliche italiane, è quello di un'ampia convergenza su un tema che esprime un'esigenza reale della società italiana di oggi. Credo che il semplice colpo d'occhio di quest'aula, una sessione forse un po' eccentrica rispetto a quelle ordinarie, dia il senso della realtà viva del pluralismo religioso che si è attestato anche nel nostro paese, ancor più in una prospettiva europea. Inoltre, credo si debba prendere atto del debito che il sistema politico italiano ha nei confronti di alcune comunità di fede che hanno subito, in età non lontanissime, pesanti e severe persecuzioni, anche utilizzando cavilli e strumenti della legge sui culti ammessi che si vuole qui abrogare. Quindi, anche in funzione del suddetto debito, l'auspicio è di un'ampia e rapida approvazione. Giustamente, il relatore Zaccaria richiamava la stratificazione legislativa italiana su tale materia: il Concordato, le intese, chi non ha le intese, chi non vuole le intese, e così via. Questo progetto di legge non è in grado di abolire tale stratificazione, ma certamente può ridurre significativamente gli spazi tra uno strato e l'altro.

ROBERTO ZACCARIA. Gli scaloni.

PAOLO NASO, *Rappresentante della Tavola Valdese*. Può avvicinare gli scaloni e può avere una funzione fortemente omogeneizzante. In questo senso, credo di potermi pienamente associare alle considerazioni puntualmente svolte dal professor Rimoldi delle Chiese Avventiste, in particolare su quattro temi, dei quali vorrei richiamare quello simbolicamente più rilevante. Dove stanno le competenze di tutte le materie che riguardano il riconoscimento dello stato giuridico? Nel Ministero dell'interno oppure, in funzione di quell'avvicinamento dei vari strati, nella Presidenza del Consiglio? Le intese avvengono attraverso un lavoro istituzionale della Presidenza del Consiglio. Perché non puntare a riconoscere tali competenze anche per il riconoscimento dello stato giuridico? Probabilmente, la questione è più psicologica che politica e tecnica: Presidenza del Consiglio significa politica generale, politica di indirizzo, mentre Ministero dell'interno può significare un intento legato alle questioni della sicurezza e dell'ordine pubblico. La nostra storia italiana prima della Costituzione repubblicana ha consentito l'utilizzo del Ministero dell'interno in chiave brutalmente repressiva. La seconda questione riguarda l'articolo 8 sulla libertà religiosa degli appartenenti alle Forze armate, la questione delle esequie. Nel celebrare un funerale secondo un rito che non sia riconosciuto dal soggetto avente personalità giuridica non c'è alcun nocumento all'ordine pubblico o all'immagine dello Stato. Può capitare che vi sia una vittima nelle Forze armate che appartiene ad una comunità di fede che non abbia riconoscimento giuridico: non capiamo il senso di un limite così stretto che concede la suddetta possibilità soltanto alle comunità di fede che abbiano tale riconoscimento. Sull'articolo 10 vi è l'unica differenza di significato fra le due proposte di legge. Crediamo che il terzo comma aggiunto della proposta Spini abbia un valore maggiormente inclusivo, e quindi lo appoggiamo. Come diceva il professor Rimoldi, ci parrebbe significativo introdurre un criterio per quanto riguarda la deducibilità di alcuni liberi contributi alle confessioni di fede: è sempre la *policy* della riduzione delle distanze fra le diverse stratificazioni. Sono evidenti i rischi di una possibilità di questo genere, ma non mancherà al legislatore di definire alcuni criteri, anche vincolanti, perché questi fondi siano assunti e gestiti con criteri di massima trasparenza nel pieno rispetto della legislazione. Una considerazione di ordine squisitamente linguistico che vorrei fare è all'articolo 15, in relazione al diritto di celebrare i riti che fa riferimento alla parola « buon costume ». È un criterio giuridico un po' vago; certamente nella storia italiana il « buon costume » ha una parte importante, ma poiché seguono altri criteri, ci chiediamo se questa espressione - peraltro in parte obsoleta - non possa essere più utilmente evitata. Infine, e mi riferisco in particolare ad una richiesta esplicita del relatore Zaccaria, faccio una considerazione sulla scuola relativamente all'articolo 12. Qui le posizioni sono evidentemente diversificate. La posizione del sinodo delle chiese metodiste e valdesi - quindi il massimo organo di governo della chiesa -, recentemente ha elaborato una proposta per cui, così come si rifiuta l'idea di un insegnamento confessionale si rifiuta altresì l'idea di un insegnamento pluriconfessionale, vale a dire la possibilità di accedere a diversi insegnamenti confessionali, a seconda di un'opzione dello

studente o della sua famiglia. A fronte di questo giudizio negativo su questi due modi di introdurre il fatto religioso, il sinodo delle chiese metodiste e valdesi, invece, suggerisce con forza l'idea dell'attivazione di un insegnamento laico di natura storico-religiosa: storia delle religioni, se vogliamo una formulazione tecnica più precisa. Il tutto è garantito da insegnanti formati e selezionati secondo i criteri ordinari validi per gli insegnanti, formati dall'università di Stato, vincitori di un concorso e comunque nominati allo stesso modo degli insegnanti di matematica di musica e che abbiano la capacità di introdurre il tema storico-religioso in un percorso formativo nell'ambito di una società multiculturale e multireligiosa. Credo che - ne siamo tutti consapevoli - questo sia un tema centrale per la formazione del cittadino.

PRESIDENTE. Dopo questo appello contro l'*ope legis*, il relatore vorrebbe interloquire su un punto con il dottor Naso.

ROBERTO ZACCARIA. Vorrei aggiungere una battuta molto rapidamente, perché ho dimenticato di dire nel breve intervento che ho svolto, che diverse relazioni hanno sottolineato il problema del ministro competente, auspicando un passaggio delle competenze in questa materia dal Ministero dell'interno alla Presidenza del Consiglio. Come sappiamo il problema delle competenze nelle varie fasi storiche ha avuto soluzioni diverse: prima vi era il Ministero della giustizia che si occupava di questa materia. Essendo io relatore, devo registrare - almeno al momento attuale - quello che è l'andamento del dibattito, compreso anche l'interessante contributo che proviene dalle audizioni. Tuttavia, prima di tutto il Ministero dell'interno non ha certamente più quella funzione a cui lei faceva riferimento. Nella sua storia può avere avuto certe caratteristiche, ma oggi è il ministro degli affari sociali che in qualche modo è stato indicato. Tuttora questa esigenza, secondo me, ha un valore in quanto in questo fenomeno, oltre ai profili di libertà che noi intendiamo tutelare e riconoscere, ci sono realtà che sotto i diversi tipi di apparenza possono presentare problemi che hanno rilevanza per l'ordine pubblico. E non soltanto questo tipo di problemi che possono essere grandi, ma anche quelli di natura più contingente e di minori dimensioni. Secondo me, portare le competenze alla Presidenza del Consiglio può rischiare di condurre ad una responsabilità che, in qualche modo, è troppo generale. È vero che vi sono quelle commissioni che sono presso la Presidenza del Consiglio, ma è anche vero che noi, nel momento in cui vogliamo concedere maggiore libertà, dobbiamo essere certi che questa libertà sia trasparente. Quindi, mi pare che vi sia una motivazione che porta a ritenere attuale questa competenza, anche se dico questo con riserva. Con riferimento al «buon costume», bisogna tenere presente che esso è presente nella Costituzione. Infatti, i paletti che pone la Costituzione con riferimento al buon costume non sono altro che principi fondamentali dell'ordinamento che hanno un loro significato particolare. Di questo dovremmo in qualche modo prenderne atto. D'altra parte anche lì ci sono oggi delle interpretazioni certamente molto più moderne ed evolute. L'ultima considerazione è sulle scuole. Quando io parlavo all'inizio del fatto che bisognerà riflettere meglio su questo problema, secondo me questo esso non è completamente risolto, né dall'articolo 4 che riguarda in qualche modo il profilo individuale - peraltro sono d'accordo che una formulazione più ampia del pregiudizio sia in qualche modo auspicabile - né dall'articolo 12 che riguarda le scuole pubbliche. Mi ponevo il problema che sempre più di frequente accade nella realtà d'oggi: alcune confessioni tendono a richiedere delle vere e proprie scuole (e non è il caso che lei ha esposto). Il nostro principio del pluralismo scolastico, sommato al pluralismo religioso, lo consentirebbe, ma certamente il problema va in qualche modo disciplinato. Eventualmente, aspetti più delicati di questa natura potrebbero in qualche modo essere oggetto di interesse. Allora, potremmo avere anche una tutela di profili che possono, allo stato, sembrare alquanto delicati. Le considerazioni che ho fatto sono problematiche, pertanto intendete il mio intervento come i vostri, vale a dire un contributo alla discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Boato voleva intervenire sul punto.

MARCO BOATO. Vorrei dialogare in particolare su un punto, sul quale anche altri potrebbero intervenire. Il collega Zaccaria ha risposto su un passaggio del dottor Naso che non si è ricordato che l'unico limite che vi è alla libertà religiosa indicato nell'articolo 19 della Costituzione, che purtroppo però non suona bene, è il seguente: «Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma individuale o associata e di farne propaganda ed esercitarne, in privato in pubblico, il culto, purché non si tratta di riti contrari al buon costume». Potrà non piacere oggi, nel 2007, questa espressione e tuttavia vi è anche una giurisprudenza costituzionale che via via nel tempo ha interpretato questo concetto - come la stessa giurisprudenza della magistratura ordinaria - in modo evolutivo, come diceva il collega Zaccaria.

PAOLO NASO, *Rappresentante della Tavola Valdese*. Era un auspicio di riforma.

MARCO BOATO. Noi non possiamo immaginare in una legge ordinaria quell'unico paletto che comunque c'è nella Costituzione. Visto che ho preso la parola, brevissimamente, oltre che associarmi ai ringraziamenti, vorrei anche dire che c'è una ragione per cui - come molti di voi hanno ricordato - esiste una lunga storia di questa proposta di legge. Infatti, essa nasce nel suo contenuto all'inizio degli anni '90; già da allora fu elaborata e tuttavia non presentata al Parlamento. Fu presentata la prima volta dal governo Prodi nel 1997 - come voi sapete e come ha ricordato il collega Zaccaria -, ma non si riuscì a concluderne l'esame in quella legislatura (era la XIII) in quanto una parte - e sottolineo una parte, perché sto molto attento alle parole che uso - dell'opposizione di allora avversò ferocemente tale proposta normativa. Oltre me, qualcuno ha giustamente ricordato - il collega Maselli in particolare era all'epoca il relatore ed io facevo parte anche allora della Commissione Affari Costituzionali - che vi fu un'impossibilità di approvazione, non tanto per eccesso di pervicacia da parte della maggioranza di allora, che è la stessa di oggi, ma per un tentativo eccessivo di ricercare comunque le convergenze. Per questo motivo, prevalse una logica di tipo ostruzionistico che ne impedì l'approvazione. Siamo al paradosso - e forse è bene che ciò risulti - che, nella scorsa legislatura, nel 2002, il Presidente del Consiglio Berlusconi (gli do atto positivamente di questo, sia pure appartenendo alla parte avversa), insieme a nove ministri, a cominciare da Scajola, allora ministro dell'interno, compresi due ministri della Lega, presentò una proposta di legge pressoché identica a quella del governo Prodi; è pressoché identica anche alla proposta di legge che ho presentato e alla proposta di legge Spini, che ha soltanto un'unica differenza (alcuni di voi lo hanno ricordato), ossia il terzo comma dell'articolo 10; il collega Maselli mi ha detto che non è molto contento che sia stato aggiunto; quindi, anche su quel terzo comma vi sono opinioni diverse; sono questioni importanti, ma di dettaglio. Tuttavia, dobbiamo renderci conto che, se, di fatto, nelle tre legislature (in realtà cinque, perché il primo progetto è del 1990, della X legislatura), in cui è stata affrontata questa materia (questa volta spero che concluderemo, perché siamo partiti subito e tempestivamente con grande determinazione) non siamo riusciti ad andare in porto, è per il fatto che, nonostante il governo Prodi del centrosinistra ed il governo Berlusconi di centrodestra, due colleghi (in questo caso o ed il collega Spini) della maggioranza abbiamo ripreso lo stesso disegno di legge Berlusconi, per dare un segno di continuità istituzionale e di nessun pregiudizio ideologico, nonostante tutto questo, vi sono state fortissime resistenze. È presente fra noi, in questo momento (non lo nomino, perché non sarebbe corretto), qualche collega che questa mattina, in sede di un'altra audizione con la Conferenza episcopale italiana, ha sollevato un'enormità di dubbi su questa proposta di legge che pure il suo presidente del consiglio aveva presentato all'epoca, nel 2002. Mi ricordo che, nel 2002, il relatore era il portavoce di Forza Italia, Bondi. Partecipai, al Senato, ad incontro tra il ministro Pisanu, succeduto a Scajola, ed il presidente del Senato, Pera, che dichiararono che questo provvedimento andava approvato e che, nel giro di sei mesi, probabilmente, sarebbe stata legge dello Stato. Eravamo nel 2003 e non si è riusciti ad approvare questa proposta di legge. Per due anni io, presidente di un gruppo di opposizione, in gran parte di opposizione, chiesi che la proposta di legge Berlusconi venisse calendarizzata! Questo è il paradosso!

L'ho voluto ricordare (e domando scusa al presidente e a voi tutti, perché è anomalo l'intervento che sto svolgendo) per farvi capire che è di uno straordinario interesse politico, culturale, istituzionale, costituzionale e (permettetemi di dirlo, anch'io sono un credente) religioso l'assenso unanime che oggi arriva sulla necessità di approvare questo provvedimento e i rilievi critici puntuali che in alcuni interventi sono stati fatti, che sono del tutto legittimi e costruttivi rispetto ad una proposta di legge che subirà delle modifiche; una unanimità che abbiamo qui, oggi. Questa mattina, il rappresentante della Conferenza episcopale italiana, monsignor Bettori, ha svolto alcune osservazioni su alcuni punti critici, ma ha detto che questo è un provvedimento importante di cui c'è assolutamente necessità nel nostro paese, anche per abrogare definitivamente la legge sui culti ammessi, come è stato più volte ricordato. Sul versante della Conferenza episcopale italiana, come del resto era già avvenuto nel 2002, abbiamo avuto un sostanziale assenso, sia pure con qualche rilievo; del resto, anche alcuni di voi hanno fatto rilievi critici. Nonostante questo, le difficoltà sono enormi; pensate che tutti quelli che sono intervenuti sull'articolo 11 (l'ha rilevato giustamente il collega Zaccaria, poco fa), riguardante il matrimonio, hanno ribadito che preferiscono che gli articoli del codice civile, per una distinzione fra la funzione religiosa e la laicità dello Stato, siano letti dall'ufficiale di Stato civile prima della celebrazione del rito religioso, ossia all'atto in cui i nubendi si presentano per chiedere il nulla osta. Dal punto di vista della mia sensibilità, sia politica che, starei per dire, ecclesiale, se me lo permettete, sono d'accordo con questa posizione; eppure, questo elemento, che era scritto in modo identico nel testo sia Berlusconi sia di Prodi, alcune settimane fa (qualcuno di voi l'avrà letto) ha avviato una campagna di stampa sul primo giornale italiano, il *Corriere della Sera* con il vice direttore Magdi Allam, il quale ha detto che questo articolo legittima la poligamia! Gli ho risposto duramente in una trasmissione sulla terza rete della RAI, dopodiché si è corretto, sostenendo che è formalmente legittimo, ma che, di fatto, legittima la poligamia, come se fosse immaginabile, nel nostro paese, che vi possa essere un ufficiale dello stato civile che dia il nulla osta a due nubendi che non siano in uno stato civile libero, ossia che siano già sposati! Questo è assolutamente folle! Non lo vuole Prodi, non lo vuole Berlusconi, non lo vuole Boato, non lo vuole Spini! Non c'è un parlamentare, in questo Parlamento, che si immagini di legittimare la poligamia! Eppure questa è stata la principale campagna ideologica contro questa legge non più tardi del novembre, del dicembre scorso, sul primo giornale italiano! Questa audizione è di enorme importanza (mi auguro lo sia per tutti i colleghi parlamentari, per quelli presenti e per quelli che leggeranno gli atti parlamentari), perché da tante sensibilità e da tante storie anche spirituali e religiose, così diverse, come quelle che sono qui rappresentate, il fatto che giunga unanimemente l'esigenza di un'approvazione rapida, sia pure con alcune modifiche ed alcune correzioni, è un aiuto enorme. Tuttavia, vi invito (questo vale per noi parlamentari, prima che per voi) a non sottovalutare l'uso a volte strumentale ed ideologico che della questione e della libertà religiosa viene fatto nella battaglia politica, come se l'identità religiosa fosse una clava da dare sulla testa degli altri, invece che un'appartenenza che ciascuno liberamente rivendica.

NILOS VATOPEDINOS, *Vicario arcivescovile per la Calabria e la Sicilia della Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale - Patriarcato di Costantinopoli*. Sul punto riguardante la lettura di fronte all'ufficiale dello stato civile vorrei porre in luce che questa è la prassi cristiana del primo millennio. In realtà il matrimonio romano anche nell'impero cristiano fino alla riforma gregoriana era il matrimonio classico; poi si andava in chiesa per la benedizione; quindi, non vedo in questo una profanazione, ma anzi il ritorno ad una disciplina della cristianità, unica.

PRESIDENTE. La ringrazio per questo riferimento.

DARIO TEDESCHI, *Consulente dell'Unione delle Comunità Ebraiche in Italia*. Presidente, la ringrazio. L'ebraismo italiano aveva già accolto ciò con un precedente provvedimento, che ritroviamo in questi testi di legge, su cui oggi interveniamo.

L'ebraismo ha sempre affermato con vigore la necessità di assicurare a tutte le religioni e a tutte le convinzioni, comprese quelle di chi non crede, pari dignità e tutela, naturalmente, entro i limiti della civile convivenza, ossia nei limiti del rispetto del buon costume (se ne è parlato prima) delle norme penali. La ragione sta nel fatto che la tradizione ebraica, da sempre, è per la libertà religiosa. È un principio che è stato elaborato da millenni ed indica l'apertura ed il rispetto per le altre religioni e credenze, purché siano rispettati i principi fondamentali sui quali si deve fondare ogni società civile. Vorrei ricordare che, coerentemente con quella posizione, nel preambolo all'Intesa all'ebraismo con lo Stato italiano, sottoscritta nel 1987, si vuole ricordare che i diritti di libertà, di coscienza e di religione, senza discriminazione, costituiscono principi universali da sempre aspirazione dell'ebraismo come sua antichissima tradizione. Per quanto riguarda la proposta di legge, il relatore, professor Zaccaria, ha fatto un accenno alle convenzioni, ai principi di diritto internazionale e alla Costituzione. Non riteniamo che questo richiamo non sia pleonastico, perché costituisce l'esplicitazione in una legge ordinaria del principio contenuto nell'articolo 10 della Costituzione, secondo il quale l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e rafforza dichiaratamente il concetto che la libertà religiosa e di coscienza ha cessato di essere un affare interno dello Stato, come la legge dei culti ammessi la considera, per collegarsi invece all'interno di un sistema più ampio di garanzie. Sempre facendo riferimento al testo della legge, vi sono dei problemi a cui lei, professor Zaccaria, aveva già accennato: quello di identificare l'oggetto della tutela e, quindi, stabilire che cosa debba intendersi per religione o credenza, termini che ricorrono più volte nel testo senza che ne venga esplicitato il significato. Del resto, anche nella Costituzione si parla di confessioni religiose senza stabilire che cosa siano. Riteniamo che sia estremamente difficile stabilire che cosa sia una confessione religiosa e, probabilmente, è pericoloso stabilire dei paletti perché una confessione religiosa si può atteggiare in diverse maniere. Del resto, si corre il rischio di limitare l'ampiezza della libertà religiosa assicurata dalla Costituzione e ci sembra che non sia il caso. Esiste a proposito più di una sentenza della Cassazione ed anche la Corte costituzionale si è riferita a questo concetto, esprimendo il principio che la natura di confessione religiosa può essere tratta da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto o da una comune considerazione, salva per l'interprete la possibilità di elaborare indici ulteriori. Tutto ciò è rischioso, però è più rischioso dare una definizione precisa nell'ambito di un testo legislativo. L'elaborazione da parte dell'interprete di ulteriori indici è una materia delicatissima perché si rischia di sindacare la natura confessionale di un'associazione con criteri personali e non obiettivi. È significativo l'esempio di quel caso in cui dovrà decidersi se si fosse in presenza di un'associazione religiosa o di un'associazione a delinquere, in cui si sono avute ben due sentenze di Cassazione e tre sentenze di appello. Non so se poi sia stato definito ulteriormente, ma, comunque, questo dà la sensazione di quanto sia difficile dare una definizione di confessione religiosa.

PRESIDENTE. Credo che in Germania la soluzione sia stata diversa dalla nostra perché per quel caso sono stati condannati.

DARIO TEDESCHI, *Consulente dell'Unione delle Comunità ebraiche in Italia*. Altro problema è quello della cosiddetta patologia confessionale perché è difficile dare risposte adeguate che non violino il principio di libertà religiosa. Tuttavia, ci sono dei principi enunciati nella proposta di legge che, quando si garantisce la libertà di coscienza e di religione in conformità alla Costituzione, escludono implicitamente quelle confessioni i cui statuti, scritti o non scritti, contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, secondo la dizione dell'articolo 8 della Costituzione. D'altra parte, si prescrive che per il riconoscimento della personalità giuridica il Consiglio di Stato, nel formulare il proprio parere anche sul carattere confessionale del richiedente, dia delle indicazioni precise su quello che si deve intendere per contrasto o meno all'ordinamento giuridico italiano. Vorrei fare un'ultima considerazione a proposito dell'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche. Nel testo dell'intesa che è stata conclusa con l'Ebraismo italiano si usa una formulazione più ampia

e pregnante rispetto a quella che è stata usata nel testo delle due proposte di legge. Probabilmente, potrebbe essere utile fare riferimento a tutto ciò anche per dare uniformità; diversamente, si potrebbe avere una difformità di concetti che non giova alla chiarezza dell'interpretazione. Questi argomenti sono stati riferiti in uno scritto che l'Unione delle Comunità ha pubblicato nella sua rivista, la *Rassegna Mensile*, e, accogliendo l'invito del presidente, lo consegnerei alla segreteria.

MARINA VARLESE, *Notaio della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni*. Sono un operatore del diritto che ha avuto l'opportunità di seguire per ben vent'anni tutti gli aspetti pratici ed applicativi della normativa vigente, sia nella procedura di riconoscimento della personalità giuridica sia nelle trattative sull'Intesa. Propongo, quindi, alcune brevi osservazioni in merito alle proposte di legge, che raggrupperei in tre categorie, più un breve momento tecnico. La prima categoria è la procedura di riconoscimento della personalità giuridica, la seconda gli aspetti fiscali e la terza le attività consentite ai ministri di culto. Per quanto riguarda la procedura di riconoscimento della personalità giuridica, gli articoli da 16 a 20 creano un sistema di barriere che a volte sembrano inappropriate e che dovrebbero essere riviste, in particolare alla luce della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali adottata dalla Comunità europea a Roma. La Convenzione stabilisce che ognuno ha il diritto di professare la propria religione, sia in privato che collettivamente, e gli Stati firmatari hanno l'obbligo di tutelare tale diritto, attribuendo il riconoscimento giuridico alle comunità religiose. L'articolo 18, ad esempio, prevede una cospicua mole di informazioni che deve essere poi prodotta e valutata affinché sia garantito il riconoscimento giuridico. Una confessione religiosa dovrebbe provare con questi documenti che possiede una legittima natura confessionale così come solide basi. Tale tipo di procedura potrebbe favorire l'introduzione di elementi di arbitrarietà o discriminazione nell'analisi. Il procedimento di revisione sembra mancare di precisi punti di riferimento e potrebbe non essere compatibile con la norme europee. Ad esempio, l'articolo 23 identifica esattamente gli strumenti giuridici attraverso i quali le confessioni religiose possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, ma dovrebbe essere fatto uno sforzo maggiore per evitare richieste, in sede di riconoscimento da parte degli organi competenti, che snaturino lo strumento giuridico prescelto (l'ente esponentiale della chiesa, che io ho costituito e che è stato riconosciuto nel 1993, ne è una testimonianza). Altrettanto importante è definire meglio la procedura per la modifica degli statuti, che è prevista all'articolo 20, soprattutto nei rapporti tra Ministero e Prefettura, e nei rapporti con i terzi, in particolare con riferimento all'eventuale revoca della personalità giuridica. L'articolo 17 disciplina, poi, il riconoscimento delle organizzazioni che sono state costituite secondo la legge italiana, che hanno una loro sede in Italia e che designano i cittadini italiani come loro rappresentanti legali. Tuttavia, questo articolo andrebbe esteso anche alla cosiddetta presa d'atto di enti che hanno ottenuto già la personalità giuridica nei paesi d'origine, perché sono enti stranieri, e che operano in Italia sulla base del principio di reciprocità pur mantenendo la loro sede principale all'estero. Ancora più rilevante è l'omissione di qualsiasi scadenza o tabella di marcia per il riconoscimento della personalità giuridica o l'eventuale presa d'atto. Noi riteniamo che sarebbe prudente ed appropriato introdurre qualche tipo di scadenza per l'esame della richiesta, per far sì che i richiedenti possano aspettarsi una risposta da parte del Governo in tempi ragionevoli. La legge Bassanini, n. 361 del 2000, è stata introdotta proprio per dare certezze e semplificare il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica per associazioni e fondazioni non religiose. Lo spirito della legge Bassanini potrebbe guidare le riflessioni del legislatore anche in merito alla futura legge sulla libertà religiosa. Il problema della definizione di precise scadenze riguarda anche il procedimento di intesa previsto dalle proposte di legge: il capitolo III della bozza, agli articoli dal 27 al 36, disciplina il procedimento in modo semplice e comprensibile. Il nostro unico commento concernente queste norme è che non includono ancora una volta nessuna scadenza e sarebbe utile ed innovativo in questo settore se si potesse ottenere qualche tipo di scadenza nel procedimento di approvazione.

Il secondo punto riguarda gli aspetti fiscali. Da questo punto di vista, la normativa coinvolge almeno tre o quattro categorie di enti: gli enti non riconosciuti, quelli riconosciuti, quelli riconosciuti che hanno stipulato un'intesa, a cui aggiungerei anche l'ente straniero che agisce in Italia sulla base del principio di reciprocità. Le proposte di legge non sembrano esaminare in modo adeguato e comprensivo il regime fiscale degli enti religiosi disciplinati da questa legge. Gli articoli 24 e 25 forniscono un quadro legislativo riguardo a questi problemi e stabiliscono che le organizzazioni religiose siano soggette a tassazione come qualsiasi altro ente avente finalità di beneficenza o istruzione. Queste norme sono da noi sostenute e tuttavia non danno risposta ad alcuni quesiti. Ad esempio, i proventi di tali organizzazioni religiose, derivanti da donazioni, sono esenti da tassazione? I proventi derivanti da chiese che hanno stipulato intese con lo Stato italiano, derivanti da donazioni, sono già esenti da tassazione, ma non sembra che vi sia alcuna ragione per non concedere lo stesso tipo di trattamento agli enti religiosi disciplinati dalla futura legge, che abbiano o meno firmato un'intesa. Inoltre, le proprietà immobiliari degli enti religiosi sono esenti da tassazione? È un trattamento che oggi viene riservato alle chiese già riconosciute in Italia, ma sarebbe opportuno garantire parità di trattamento per tutte le chiese ed enti religiosi, siano essi o meno riconosciuti. Ed ancora, sarà consentito a coloro che effettuano donazioni ad enti religiosi ottenere esenzioni o detrazioni fiscali per le donazioni effettuate? Le chiese che hanno stipulato intese già godono dei livelli massimi di esenzione fiscale consentite dall'ordinamento italiano, ma tale trattamento dovrebbe essere consentito anche agli enti religiosi disciplinati da questa nuova legge che non abbiano ancora stipulato intese. Tali precisazioni sono essenziali, in particolar modo, per quelle organizzazioni, come la Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli ultimi giorni, che hanno scelto di non accettare contributi da parte dei governi nei paesi in cui operano. Alla pari di altre confessioni religiose la Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli ultimi giorni osserva scrupolosamente, a livello mondiale, il principio di non accettare nessuna forma di supporto da parte dei governi, di qualsiasi parte del mondo. Di solito, abbiamo constatato che questo tipo di approccio viene accolto favorevolmente nei paesi dove la chiesa è presente. In Italia, la Chiesa non accetterà il contributo dell'otto per mille, perché il trattamento fiscale di favore normalmente concesso ai culti religiosi riguardo a donazioni, reddito e proprietà, è considerato dalla chiesa un elemento sufficiente a permettere un autonomo sostentamento. In merito, poi, all'attività permessa ai ministri di culto, gli articoli 10 ed 11 precisano e stabiliscono varie tipologie di comportamento ed atti dei ministri di culto. I ministri hanno diritto di celebrare matrimoni riconosciuti legalmente, se questi rispettano i requisiti previsti dalla legislazione italiana. Appoggiamo queste proposte; le troviamo appropriate. Il Parlamento potrebbe, tuttavia, considerare la possibilità di autorizzare altre attività, poste in essere dai ministri di culto. Ad esempio, la maggior parte dei ministri di culto desidererebbe potersi occupare dei fedeli che si trovano in ospedali, prigioni o che sono appartenenti alle Forze armate, anche senza siglare intese. Tuttavia, a volte è difficile per i ministri di culto compiere tali attività liberamente. Il Parlamento potrebbe cogliere, inoltre, questa occasione per rivedere la questione dell'incompatibilità tra la qualifica di ministro di culto e le varie professioni ed incarichi, quali ad esempio notai ed avvocati. È un punto molto importante per confessioni religiose che hanno un clero laico, non professionale e non remunerato. Per quanto riguarda l'ultimo punto, la chiesa presenterà alla Commissione un documento scritto, nei prossimi giorni, al fine di non portare via altro tempo per eventuali domande.

PRESIDENTE. Do ora la parola ai membri della Commissione per eventuali domande che intendano porre.

MERCEDES LOURDES FRIAS. Signor presidente, in sede di audizione ritenevo fosse più utile ascoltare anziché intervenire, ma alcuni degli ultimi interventi, in particolare, mi hanno stimolato a parlare. In primo luogo vorrei ringraziare tutti i presenti, oggi, per il contributo che ciascuno ha portato al dibattito su un provvedimento così importante. È importante, come ha già detto il relatore, onorevole Zaccaria, sia per quanto riguarda la parte più politica e culturale relativa alla libertà, sia

per un'idea di paese che ancora deve compiere alcuni passi importanti per potersi definire democratico.

L'onorevole Boato ha parlato della convergenza che si è manifestata oggi, con un giudizio quasi unanime sul provvedimento e, ritenendolo importante, volevo sottolinearlo. Coloro che oggi sono presenti sono «gli altri» dal punto di vista del rapporto di forza (non necessariamente intesa in maniera esclusiva come potere) con lo Stato, le istituzioni ed il paese. Sono presenti le minoranze, non tanto dal punto di vista numerico ma perché vi è una minorità nel rapporto con lo Stato. Ciò deriva anche da quella stratificazione di cui parlava l'onorevole Zaccaria, poi ripresa anche dal dottor Naso. Sono d'accordo con Naso sulla necessità che vi sia un'ampia convergenza di tutti i gruppi parlamentari sul provvedimento e ciò non è scontato. Non è solo una questione di merito, perché il provvedimento riguarda anche l'idea di libertà e dei diritti degli altri. So che l'espressione «altri» è impropria; avrei necessità di altre parole italiane per esprimere ciò che intendo dire. Ci stiamo riferendo a confessioni che non sono giunte da poco in Italia con gli immigrati. Parliamo di una lunga storia, con ampi contributi alla storia ed alla cultura del paese. Vi sono alcuni problemi, già elencati da qualcuno, che minacciano la possibile convergenza sulla proposta di legge. Qualcuno ha parlato dell'articolo 11 della questione del matrimonio, ma ve ne sono anche altri, forse meno espliciti. Vi è il timore che il provvedimento possa essere un modo per favorire lo spauracchio dei giorni moderni, cioè l'apertura rispetto ai diritti dei migranti. In parte è così. Come è stato detto, vi sono diversi provvedimenti che vanno verso l'idea di apertura e di riconoscimento dei diritti, come la legge sulla cittadinanza, quella sull'immigrazione, quella sulla libertà religiosa ed altre ancora. Però (anche se può sembrare scontato, intendo sottolinearlo in questa sede), una legge sulla libertà religiosa, oggi, in Italia è qualcosa che va al di là del rapporto con l'immigrazione. Infatti, i movimenti migratori in Italia sono recenti, riguardano gli ultimi trent'anni, mentre in questo caso stiamo parlando anche degli ebrei, un popolo che si «perde» nella storia. Lo stesso vale anche per altre confessioni cristiane non cattoliche, alcune endemiche dell'Italia come i Valdesi. Dunque, non si tratta di qualcosa legato ai migranti, anche se la loro presenza ha aumentato il numero dei fedeli e quello delle stesse confessioni. L'attenzione va posta anche su ciò, ma l'eccessiva sottolineatura di questo legame potrebbe essere utilizzato contro la stessa proposta di legge. Non entro nel merito del provvedimento, ma mi soffermo su qualche punto. Sono d'accordo con il richiamo alle Convenzioni internazionali, che ritengo fondamentale anche per l'armonizzazione con la legislazione di altri paesi che, su questo aspetto, sono già molto avanti. Inoltre, penso che si debba approfondire la questione relativa al Ministero dell'interno, Presidenza del Consiglio. Avrei qualcosa da dire anche sulla risposta data dal relatore, onorevole Zaccaria, alle proposte emerse oggi. Va allargato il concetto. Sulla questione del matrimonio, volevo capire dal dottor Rimoldi, se la sua proposta si riferisca a tutti, compresa la Chiesa cattolica, oppure se riguarda le confessioni che avranno maggiore riconoscimento, a partire dall'auspicata approvazione del provvedimento. Infine, sottolineo l'importanza dell'unanimità di un giudizio positivo (non tanto sul merito quanto sull'opportunità di giungere ad un provvedimento legislativo) proveniente da parte di chi subisce le conseguenze negative dell'asimmetria esistente tra le diverse chiese e la Chiesa predominante in Italia.

FRANCO RUSSO. Vorrei riallacciarmi ad alcuni interventi che ho ascoltato e che hanno arricchito di molto la nostra percezione dell'importanza della legge. La prima questione è la seguente: ritengo anch'io che debba essere fatta una verifica puntuale relativamente agli articoli 16 e 20, relativi all'acquisizione della personalità giuridica, e le convenzioni internazionali (non possiamo che osservare scrupolosamente i dettati delle convenzioni internazionali). Chiederei al notaio intervenuta poco fa di farci pervenire una nota molto precisa al riguardo: in particolare, se lei ha rilevato alcune contraddizioni e difformità è bene che la Commissione approfondisca la questione. La seconda considerazione è la seguente: se fossimo un paese normale - lo dico non polemicamente -, penso che fra l'ordine religioso e quello civile dovrebbe esservi una distanza abissale, lasciando le questioni di ordine religioso alla libertà degli individui, alla loro libertà di associazione.

Lo dico perché mi ha molto colpito l'intervento sull'articolo 11, in cui si richiamava la tradizione della chiesa cristiana all'inizio del primo millennio, quando il matrimonio era solo quello civile. Effettivamente, la società sarebbe di fronte ad un vincolo che vale per tutti e per tutte: il matrimonio stabilito secondo le leggi dello Stato (e lo affermo anche in previsione delle altre confessioni religiose con cui avremo a che fare), con l'apporto simbolico religioso dei credenti. Dovremmo lasciare alla libertà delle confessioni religiose quando leggere le norme del nostro codice civile. Non possiamo intervenire sulla libertà organizzativa delle diverse confessioni religiose. Il richiamo fatto ci illumina sull'importanza di mantenere separati i due ordinamenti. La terza considerazione è la seguente (concordo al riguardo con la mia collega Frias). Ho inteso bene le argomentazioni molto rilevanti del relatore Zaccaria, relatore di questa proposta di legge, relative alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero dell'interno. Concordo con l'onorevole Zaccaria quando afferma che, ormai, il Ministero dell'interno stia evolvendo. Non è più il Ministero dell'ordine pubblico, ma della sicurezza e dei diritti (così lo ha voluto anche definire il ministro Amato e questa mi pare un'evoluzione molto positiva). È anche vero che le motivazioni offerte dall'onorevole Zaccaria hanno destato qualche problema, nel senso che non possiamo motivare l'eventuale competenza del Ministero dell'interno con la sussistenza di problemi di ordine pubblico per l'uso delle libertà che se ne può fare. Onorevole Zaccaria, si dovrebbe riflettere tra la scelta che la Commissione e poi il Parlamento farà fra la Presidenza del Consiglio ed il Ministero dell'interno. Se dovessimo mantenere la competenza in capo al Ministero dell'interno dovremmo considerarlo come il ministero delle libertà e dei diritti e non viceversa. La terza considerazione è la seguente e, al riguardo, concordo pienamente con alcune considerazioni dell'onorevole Zaccaria. Ritrovo uno spirito di libertà, nel senso che lo Stato meno legifera in capo delle libertà, mi si consenta il pasticcio, meglio è. Quindi, la strada che indicava l'onorevole Zaccaria e mi riferisco alla libertà dei singoli di esprimere e manifestare le proprie credenze religiose, al livello di riconoscimento da parte dello Stato delle intese, questa pluralità di approcci possono dare alle differenti confessioni che abbiamo ascoltato questa sera (alcune vogliono raggiungere l'intesa, altre vogliono ottenere semplicemente la personalità giuridica, altre non vogliono nemmeno il riconoscimento) la possibilità di trovare un proprio spazio di manifestazione.

GIANPIERO D'ALIA. Vorrei svolgere due considerazioni, anche perché credo sia opportuno che ci venga fornito anche un supporto scritto. Alcuni lo hanno già fatto e mi auguro che tutti lo possano fare. Comprendo bene le affermazioni rese dal collega Boato in merito alla difficoltà di arrivare all'approvazione di una legge che superi quella degli anni trenta relativamente ai culti ammessi. Le difficoltà obiettive ci sono e non nascono dalla logica del conflitto politico. Se fosse così, sarebbe ben poca cosa. Credo che le difficoltà nascano dal fatto che, probabilmente, lo Stato ha dovuto prendere atto dell'evoluzione del fenomeno religioso in Italia in questi ultimi anni: non era preparato a comprendere, a capire e, quindi, anche a legiferare al riguardo. Relativamente a tale questione, abbiamo stilato una programma di audizioni differenziate: questa mattina sono stati auditi i rappresentanti della Chiesa cattolica che, come noto, hanno firmato il Concordato con lo Stato italiano. Questo pomeriggio sono stati auditi i rappresentanti delle confessioni religiose che hanno già stipulato delle intese con lo Stato o sono in attesa della definizione della procedura per farlo.

Si tratta di interlocutori istituzionalmente certi, mi si passi il termine laico, con cui il Parlamento può confrontarsi per individuare delle soluzioni adeguate alle esigenze e ai bisogni delle comunità religiose che ciascuna di voi rappresenta (in questo senso si può parlare propriamente di confessioni religiose). Domani saranno auditi i componenti della consulta dell'Islam, mondo variegato che non ha una propria organizzazione (anche nel nostro paese vi sono delle comunità religiose), molto sconosciuto - se vogliamo parlarci con onestà e con lealtà - che pone dei temi e delle questioni che certamente sono diverse da quelle che, ad esempio, si sono discusse e approfondite negli anni con voi.

Con riferimento alle norme che devono completare il quadro dei rapporti fra lo Stato e le comunità religiose in genere, una parte del percorso è fissato dalla Costituzione, mentre una parte serve viceversa come complemento. Al di là della questione dei tempi certi per la stipula delle intese, non è controversa la questione relativa alle intese. È controverso tutto ciò che rimane fuori dalle intese, vale a dire quale deve essere il contenuto delle intese, cosa dobbiamo intendere (nella legge dobbiamo cercare di precisarlo), per confessioni religiose, cosa, viceversa, non fa parte del contenuto delle intese o sotto il profilo oggettivo o sotto il profilo soggettivo delle confessioni stipulanti e degli enti stipulanti e cosa deve, invece, essere introdotto in una legge che deve stabilire un contenuto minimo di garanzie perché l'attività delle comunità religiose sia riconoscibile e riconosciuto dallo Stato e possa in qualche modo produrre effetti giuridici all'interno del nostro ordinamento.

Tali questioni sono obiettivamente complicate, indipendentemente dall'opinione politica che ciascuno di noi può avere, perché - lo ripeto - ci siamo arrivati tardi, come su tante altre questioni, per la verità, anche quelle legate al mondo dell'immigrazione, che sono state citate, che hanno bisogno, però, di una risposta efficace da parte del Parlamento e del legislatore. Per questo, credo che il vostro contributo sia importante per la definizione di alcune questioni più specifiche relative al testo, che vorremmo approvare nella maniera più ampia possibile, in particolare con riferimento alla questione del riconoscimento della personalità giuridica. Infatti, se essa diventa una strada alternativa alla stipula delle intese, non sarebbe un fatto positivo per noi, ad esempio, ossia per le confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato o che sono in attesa di concludere questo tipo di procedimento costituzionalmente definito. È assolutamente evidente che il contenuto e gli effetti che produce nell'ordinamento il riconoscimento della personalità giuridica di un'associazione o di una comunità non è indipendente da ciò che si stabilisce con riferimento alle intese. In riferimento all'articolo 11 in materia di libertà scolastica, ad esempio - è un nodo che dovremo sciogliere nel testo -, le scuole confessionali, ossia quelle religiose, possono essere autorizzate solo ed esclusivamente se disciplinate nelle intese o possono essere autorizzate, ad esempio, anche con riferimento alle comunità che non hanno quelle dimensioni istituzionali proprie delle confessioni religiose e che non hanno un radicamento o un'organizzazione che garantiscano un rapporto di cooperazione con lo Stato, ma che operano e vivono e hanno anche loro diritto di esistere nell'ambito della comunità? Ovviamente, questi temi non hanno una facile soluzione e sono complessi, perché rischiano, se non bene equilibrati e disciplinati, di creare delle inevitabili disparità di trattamento. Credo che l'incontro di oggi, soprattutto quello con voi, perché rappresentate un'altra parte importante delle comunità religiose organizzate e - uso un termine, per la seconda volta, improprio - «istituzionalizzate» nel nostro paese, sia importante, perché ci può dare un contributo sul piano tecnico per sciogliere una serie di nodi, così da approvare un testo che sia equilibrato e, soprattutto, utile a voi, al nostro paese e alla libertà di manifestazione e di organizzazione del sentimento religioso in Italia. Lo spirito è proprio questo. Vorrei proporre solo un'altra considerazione sulla questione del Ministero dell'interno. Credo sia una giusta preoccupazione, soprattutto per le procedure aggravate e per l'eccesso di burocrazia. Ho avuto un'esperienza al ministero e mi rendo conto che i problemi che sono stati sollevati, che sembrano di piccola importanza, in realtà, sono importanti e fondamentali. Infatti, anche l'autorizzazione del ministro di culto per l'ingresso nelle carceri, per poter essere vicino a chi ha una religione diversa, costituisce un grande problema: non lo è, magari, per il prefetto o per l'amministratore che devono riconoscerlo, ma lo è per chi svolge quel tipo di attività. Credo che tale problema vada connesso anche alla soluzione che si vuole dare al tema del riconoscimento della personalità giuridica, perché questi elementi non possono essere tra loro scollegati. Può piacerci o meno che la competenza sia attribuita al Ministero dell'interno, però, se i prefetti hanno una competenza su questa materia e si occupano, come ufficio territoriale del Governo e, quindi, non solo nell'esercizio delle funzioni statali proprie del Ministero dell'interno, ma nell'esercizio delle funzioni statali *tout court*, ossia come rappresentanti del Governo e dello Stato sul territorio e sulle province (questa dovrebbe essere la logica), è evidente che questo nodo

va sciolto in questa chiave, più che nella chiave di lettura della tutela o meno dell'ordine pubblico. Anche questo è un tema obiettivamente complesso, perché spostare le competenze alla Presidenza del Consiglio dei ministri su questioni che sono incardinate sotto il profilo delle competenze, dei procedimenti e delle attività nelle prefetture nel Ministero dell'interno, certamente può aggravare e complicare procedimenti che, già di per sé, sono complessi. Quindi, affronterei questo tema anche dal punto di vista di chi prima è intervenuto, sollevando una serie di questioni pratiche, oltre che di principio, ma che, alla fine, hanno una loro importanza particolare.

GABRIELE DANIELE, *Rappresentante della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova*. Signor presidente, essendo l'ultimo ad intervenire, non vorrei sovrappormi agli interventi svolti dagli amici delle altre confessioni. Quindi, mi limiterò semplicemente a richiamare l'attenzione su un aspetto che abbiamo notato essere abbastanza diffuso all'interno di tutto l'articolato della legge. Per quanto riguarda i singoli articoli, invece, ci rifaremo ad una memoria, che lasceremo agli atti della Commissione. Mi riferisco, in particolare, come già è stato evidenziato in vari interventi, ad una caratteristica che notiamo in vari articoli (articoli 10, 11, 14), la quale richiama delle disposizioni e, molte volte, dei benefici limitandoli alle confessioni aventi personalità giuridica. Si tratta di norme abbastanza significative: l'articolo 11 parla del matrimonio, l'articolo 14 degli edifici aperti al pubblico, tutelandone l'occupazione per le confessioni aventi personalità giuridica. Mi richiamo brevemente anche all'articolo 22, che prevede disposizioni in materia di edifici di culto, favorendo la possibilità della loro costruzione alle confessioni dotate di personalità giuridica. Spero di non fare un errore imperdonabile, ma tutte le confessioni religiose qui rappresentate hanno personalità giuridica o, comunque, hanno un ente avente personalità giuridica. Quindi, ritengo che queste norme o queste limitazioni non riguardino le confessioni qui rappresentate. Non dimentichiamo, però, che in Italia ci sono molte confessioni religiose senza personalità giuridica, molte volte proprio perché, in base alle proprie credenze fideistiche, non vogliono chiederla od ottenerla. Dove può sorgere il problema? Il primo comma dell'articolo 8 della Costituzione prevede l'uguale libertà delle confessioni religiose. Come si diceva prima, questo comma è stato analizzato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 195 del 1993, di cui leggo un brevissimo stralcio: «Tutte le confessioni religiose sono idonee a rappresentare gli interessi religiosi dei loro appartenenti. L'esclusione da tali benefici di una confessione religiosa in dipendenza dello *status* della medesima, cioè in relazione alla sussistenza o meno delle condizioni di cui al secondo e al terzo comma - possiamo considerare l'intesa, ma anche il riconoscimento - della Costituzione, viene ad integrare una violazione del principio affermato nel primo comma del medesimo articolo». Questa sentenza è stata richiamata e di nuovo confermata dalla sentenza n. 346 del 2002, sempre della Corte costituzionale. Pertanto, noi riteniamo di portare alla vostra attenzione l'opportunità o meno di mantenere queste norme limitative subordinatamente al riconoscimento della personalità giuridica. Naturalmente, lasciamo al legislatore la valutazione di conservarle o meno, però riteniamo che sia utile richiamarle proprio in una legge che ha come obiettivo quello di fissare norme per la libertà religiosa, anche delle confessioni che non hanno il riconoscimento giuridico.

TIZIANO RIMOLDI, *Giurista dell'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno*. Vorrei dare una risposta molto brevemente all'onorevole Frias. Attualmente la legislazione concordataria e quella derivante dalle intese, per comune opinione della dottrina giuridica più avvisata, ha una capacità di resistenza tale per cui la legge ordinaria - e la legge sulla libertà religiosa è una legge ordinaria -, non può disporre delle norme contenute in tale legislazione. Pertanto, la normativa concordataria, che permette anche al sacerdote la lettura degli articoli del codice civile, rimarrà comunque in vigore, così come la normativa che, eventualmente, fosse contenuta in altre intese. Quindi, si può disporre soltanto per il futuro. Aggiungo che, a mio modestissimo avviso, nulla vieta che, in futuro, nel momento in cui si andrà a valutare in maniera molto più approfondita la «affidabilità» (tra virgolette, e credo che ci siamo capiti), un'intesa possa eventualmente concedere quello che è già stato concesso da altre intese o dal Concordato. Quindi, come ricordava l'onorevole

Zaccaria, in quella sede, potranno essere affrontate questioni specifiche come quella che qui viene in rilievo. Peraltro, in molte delle intese che prevedono la celebrazione del matrimonio ed il riconoscimento è stabilito, se non ricordo male, il requisito del possesso della cittadinanza italiana, che nelle proposte di legge non è previsto. Non so se anche di questo si debba tenere conto.

MARCO BOATO. Concordo con quanto è stato detto: l'articolo 40, primo comma, stabilisce espressamente che la legge non incide su accordi o intese già stipulati ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Essendoci una previsione esplicita, non si tratta di un problema di interpretazione.

PRESIDENTE. Nel ringraziare gli intervenuti a nome della Commissione, desidero aggiungere qualche breve considerazione. Come avete constatato, la grande maggioranza della Commissione è disponibile ad affrontare il tema, com'è giusto, in modo veramente risolutivo. Credo non sfugga, tuttavia, che abbiamo alcune difficoltà. La prima è l'asimmetria, storica, numerica e di collocazione, che caratterizza il mondo religioso. Essa rende le cose abbastanza complesse. Credo che saremmo ipocriti se non dicessimo che un dato viene considerato con particolare interesse almeno da una parte del mondo politico. Si tratta delle innovazioni apportate alla nostra cultura dalla forte presenza islamica, con tutto quello che, nel mondo attuale, consegue a questo tipo di scelta religiosa. Molto spesso si abusa del rapporto tra un settore dell'Islam ed il terrorismo. Come potete ben immaginare, questo è un punto delicatissimo. Il fatto è che, mentre bisogna approntare una legge che riguardi tutti, tutti non sono la stessa cosa, perché i soggetti che vengono in rilievo hanno diverse storie, collocazioni e rapporti con i problemi del mondo d'oggi. Questa è una delle difficoltà che abbiamo. L'altra difficoltà è trovare un punto di equilibrio tra la pubblicizzazione che deriva da una legge e - come dire? - il carattere assolutamente intimo e privato della scelta religiosa. Come trovare un punto di equilibrio tra questi due aspetti è un'altra delle difficoltà che abbiamo. Infine, credo non sfugga ad alcuno che siamo alla radice di una questione identitaria che non va eccessivamente formalizzata. In altre parole, la legge non può riconoscere: la legge, anche una legge sulla libertà religiosa, prende atto di quello che c'è già. E, in un momento come questo, sapete bene come le identità si leghino, molto spesso, ad opzioni comunitaristiche, di chiusura, quindi, e non di apertura. Quelle che ho voluto brevemente indicare sono le radici dei problemi che abbiamo davanti in questo momento.

Vi ringraziamo molto perché oggi, in poco tempo, ci è stato offerto un quadro molto importante e molto chiaro anche di problemi che, come ha detto con la lucidità che lo caratterizza l'onorevole Zaccaria, non avevamo preso in considerazione; invece, ne abbiamo constatato l'esistenza ed intendiamo farcene carico. Della seduta di oggi sarà disponibile, nei prossimi giorni, il resoconto stenografico, che ciascuno di voi potrà rivedere. Ove riteniate di aggiungere qualcosa, ve ne saremo grati. Al resoconto stenografico della seduta odierna saranno altresì allegati i documenti consegnati rispettivamente dalla Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova e dall'Unione Buddhista Italiana.

Le audizioni proseguiranno domani e dopodomani, con varie organizzazioni a carattere religioso, dopo di che saranno definite alcune linee guida. Seguendo i lavori parlamentari, potrete vedere a che punto giungeremo e quali opzioni faremo. Ad ogni modo, vorremmo che l'interlocuzione non finisse qui. Se, nel corso dei nostri lavori, doveste avvertire la necessità di far pervenire segnalazioni o proposte, nelle forme che riterrete opportune, noi saremo assolutamente disponibili, perché vorremmo fare una legge che funzioni e che risponde alle esigenze che ciascuno di voi ha rappresentato in questa sede. Grazie.

Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17,50.